CLXV. SEDUTA

MERCOLEDÌ 9 MARZO 1949

Presidenza del Presidente BONOMI

INDICE

Autorizzazione a procedere (Domanda) *Pag.* 5787

Commissione d'inchiesta (Sulla nomina) . . 5787

Congedi 5786

Disegni di legge:

(Presentazione) 5797

(Deferimento a Commissioni permanenti) . 5787

(Trasmissione) 5786

Disegno di legge: « Esecuzione del Protocollo per l'ammissione dell'Italia al " Pool " di Bruxelles, concluso a Londra il 16 dicembre 1947 » (197) (Approvazione) 5788

Disegno di legge « Ammissione dell'Italia all'organizzazione internazionale dei profughi (I. R. O.) » (272) (Discussione ed approvazione):

MOLINELLI 5793

GERINI, *relatore* 5793

BRUSASCA, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri* 5794

Disegno di legge: « Modificazioni alle leggi in materia di imposta sulle successioni e sulle donazioni » (99-A) (Discussione ed approvazione):

RUGGERI 5794, 5798, 5805, 5807, 5813, 5817, 5821

VALMARANA, *relatore* 5796, 5799, 5800, 5801 5803, 5810, 5812, 5815, 5816, 5821

VANONI, *Ministro delle finanze* 5796, 5799, 5800, 5803, 5804, 5805, 5810, 5812, 5813, 5815, 5816, 5821

LONGONI 5798, 5802, 5804, 5814, 5816

CEMMI 5800

LODATO 5800, 5801

PARATORE 5801, 5804, 5817

BUBBIO 5801

D'INCÀ . . . . . *Pag.* 5803

BERTONE 5804, 5805, 5813

BISORI 5806, 5815

TAFURI 5808

ZOTTA 5808, 5811

CARELLI 5811, 5813

BOGGIANO PICO 5812

MENGHI 5813

CARRARA 5814, 5817

DE GASPERIS 5821

Interpellanze (Annunzio) 5821

CASTAGNO 5822

Interrogazioni:

(Annunzio) 5822

(Annunzio di risposte scritte) 5787

Relazioni:

(Presentazione) 5786

(Proroga per la presentazione) 5786

ALLEGATO AL RESOCONTO — Risposte scritte ad interrogazioni:

ALBERTI Giuseppe (CERMIGNANI) 5829

SCELBA, *Ministro dell'interno* . 5829, 5833, 5840, 5846

BARDINI 5829, 5830

CORBELLINI, *Ministro dei trasporti* 5829 5830, 5837, 5838, 5842

BARONTINI 5830

GONELLA, *Ministro della pubblica istruzione* 5830, 5832, 5837, 5841, 5844, 5846

BASTIANETTO (TOMMASINI) 5831

JERVOLINO, *Ministro delle poste e telecomunicazioni* 5831

BERLINGUER 5831

CASSIANI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia* 5831, 5832, 5835, 5836, 5839

BERTINI 5831

BOCCASSI 5832

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1200)

BUIZZA . . . . . *Pag.* 5833
CASO 5833
CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici* 5833, 5838
VANONI, *Ministro delle finanze* . . 5834, 5847
CASO (BOSCO) 5834
SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e foreste* 5834
CEMMI 5835
CIASCA 5836
GELMETTI (CONCI) 5836
LOCATELLI 5837, 5838
LUCIFERO 5838
MACRELLI 5839
MARCHINI CAMIA 5840
MUSOLINO 5841
PAZZAGLI 5841
PERSICO 5843
MALVESTITI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro* 5843
SINFORIANI 5844
TARTUFOLI 5844
PACCIARDI, *Ministro della difesa* 5845
TIGNINO 5845, 5846
ZANARDI 5847
OTTANI 5841
LOMBARDO, *Ministro dell'industria e commercio* 5841

La seduta è aperta alle ore 16.

MERLIN ANGELINA, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che hanno chiesto congedo i senatori: Benedetti Luigi per giorni 23, Alberti Antonio per giorni 12, Macrelli per giorni 4, Sartori per giorni 3, Veroni per giorni 8, Musolino per giorni 4.

Se non si fanno osservazioni, questi congedi si intendono accordati.

Trasmissione di disegni di legge.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso i seguenti disegni di legge:

« Modificazioni al decreto legislativo 4 ottobre 1947, n. 1182, per quanto riguarda le competenze accessorie per gli agenti ed operai addetti alla manutenzione delle linee telegrafiche e telefoniche » (301);

« Modificazioni all'articolo 40 della legge 8 luglio 1926, n 1178, sull'ordinamento della Marina militare » (302);

« Proroga delle disposizioni di carattere transitorio per il funzionamento dei Tribunali militari » (303);

« Norme per l'arte negli edifici pubblici » (304);

« Inquadramento tra i salariati temporanei dei manovali di pulizia e di facchinaggio dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni » (307).

Comunico inoltre che il Presidente del Consiglio dei Ministri ha trasmesso alla Presidenza il disegno di legge: « Assegnazione, a decorrere dall'esercizio finanziario 1948-1949, di un contributo a carattere continuativo di lire 15 milioni annui a favore dell'Unione Italiana Ciechi » (305).

Comunico inoltre che il Ministro per l'industria e il commercio ha trasmesso alla Presidenza il disegno di legge: « Disposizioni per il personale delle Camere di commercio, industria e agricoltura » (306).

Presentazione di relazione.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che il senatore Gerini ha presentato, a nome della 3ª Commissione permanente (Affari esteri e colonie), la relazione sul disegno di legge: « Ammissione dell'Italia all'Organizzazione internazionale dei profughi (I. R. O.) » (272).

Comunico inoltre che il senatore De Luzenberger, a nome della 10ª Commissione permanente (Lavoro, emigrazione, previdenza sociale), ha presentato la relazione sul disegno di legge: « Modificazioni al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, recante provvedimenti per la cooperazione » (265).

Queste relazioni saranno stampate e distribuite. I relativi disegni di legge saranno posti all'ordine del giorno in una delle prossime sedute.

Proroga per la presentazione di relazione.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che, con lettera in data 1° marzo, il Presidente della 8ª Commissione permanente (Agricoltura e alimentazione), a nome della Commissione, ha chiesto, ai sensi del secondo comma dell'articolo 32 del Regolamento, una proroga di due mesi per la presentazione della relazione sul disegno di legge: « Disposizioni per facilitare il credito agrario di miglioramento » (134).

Se non si fanno osservazioni, la proroga richiesta si intende accordata.

Deferimento di disegni di legge a Commissioni permanenti.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che, valendomi della facoltà conferitami dall'articolo 26 del Regolamento, ho deferito all'esame e all'approvazione:

della 1ª Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno) il disegno di legge, di iniziativa del senatore Santero « Ricostituzione dei comuni di Gerenzano e Uboldo in provincia di Varese » (289) e, previo parere della 5ª Commissione permanente, il disegno di legge « Assegnazione, a decorrere dall'esercizio finanziario 1948-1949, di un contributo a carattere continuativo di lire 15 milioni annui a favore dell'Unione Italiana Ciechi » (305).

della 1ª Commissione permanente (Difesa) i disegni di legge: « Modificazioni all'articolo 40 della legge 8 luglio 1926, n. 1178, sull'ordinamento della Marina militare » (302) e « Proroga delle disposizioni di carattere transitorio per il funzionamento dei Tribunali militari » (303);

della 6ª Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti), il disegno di legge « Norme per l'arte negli edifici pubblici » (304);

della 7ª Commissione permanente (Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni e marina mercantile), i disegni di legge « Norme integrative al decreto legislativo 7 febbraio 1948 sulla revoca dei provvedimenti di epurazione » (276) e « Inquadramento fra salariati temporanei dei manovali di pulizia e di facchinaggio dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni » (307) e, previo parere della 5ª Commissione permanente (Finanze e tesoro), il disegno di legge « Modificazione al decreto legislativo 4 ottobre 1947, n. 1182, per quanto riguarda le competenze accessorie per gli agenti ed operai addetti alla manutenzione delle linee telegrafiche e telefoniche » (301),

della 8ª Commissione permanente (Agricoltura e alimentazione), il disegno di legge, di iniziativa del deputato Bonomi « Proroga dei termini fissati dalla legge 18 agosto 1948, n. 1140, in materia di affitto di fondi rustici e di vendita delle erbe per il pascolo » (300),

della 9ª Commissione permanente (Industria, commercio interno ed estero, turismo), il disegno di legge « Disposizioni per il personale delle Camere di commercio, industria ed agricoltura » (306).

Domanda di autorizzazione a procedere.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che il Ministro di grazia e giustizia ha trasmesso una domanda di autorizzazione a procedere in giudizio contro il senatore Braitenberg per il reato di cui agli articoli 48 e 79 del regio decreto 10 maggio 1914, n. 533, e 358 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (infrazione al regolamento di polizia veterinaria ed al regolamento di polizia urbana) (Documento XXXVI).

Sarà trasmessa alla 2ª Commissione permanente (Giustizia e autorizzazioni a procedere).

Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che i Ministri competenti hanno inviato risposte scritte ad interrogazioni presentate dai senatori: Alberti Giuseppe (Cermignani), Bardini, Barontini, Bastianetto (Tommasini), Berlinguer, Bertini, Boccassi, Buizza, Caso, Cemmi, Ciasca, Gelmetti (Conci), Locatelli Lucifero Macrelli Marchini Camia, Musolino, Ottani, Pazzagli, Persico, Pezzi-

ni, Sinforiani (Locatelli), Tartufoli, Tignino Zanardi.

Tali risposte saranno pubblicate in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

Sulla nomina di una Commissione d'inchiesta.

PRESIDENTE. Il Senato ricorda certamente che nella seduta del 23 febbraio, svolgendosi un'interrogazione del senatore Menotti al Ministro dell'interno, il senatore Menotti ebbe a chiedere, a termini dell'articolo 60 del nostro Regolamento, la nomina di una Commissione d'inchiesta. Prima che detta Commissione abbia ad iniziare i propri lavori, io ho convocato presso di me il senatore Menotti ed il Sottosegretario di Stato per l'interno, onorevole Marazza, per risolvere sopra una linea di cortesia parlamentare l'incidente sorto in questa Assemblea.

Il senatore Menotti ha confermato di avere invano cercato di avere contatti con l'ispettore di pubblica sicurezza inviato a Mantova per indagare sui fatti avvenuti, ed ha negato in modo assoluto di aver dato incarico ad alcuno di rispondere o telefonare in suo nome allo stesso ispettore che egli era malato, alla vigilia della sua partenza per Roma.

L'onorevole Marazza, a sua volta, ha dichiarato di prendere atto delle dichiarazioni del senatore Menotti, del quale non ha inteso mettere in dubbio la lealtà, riservandosi di indagare ed eventualmente di provvedere.

Dopo questo scambio di leali dichiarazioni io ho ritenuto non sia il caso di far ricorso alla Commissione d'inchiesta, considerandosi l'incidente interamente esaurito. (*Approvazioni*).

Approvazione del disegno di legge: «Esecuzione del Protocollo per l'ammissione dell'Italia al "Pool" di Bruxelles, concluso a Londra il 16 dicembre 1947» (197).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Esecuzione del protocollo per l'ammissione dell'Italia al "Pool" di Bruxelles, concluso a Londra il 16 dicembre 1947» (197).

Prego il senatore segretario di dar lettura del disegno di legge.

MERLIN ANGELINA, *segretario*, legge lo stampato n. 197. ed il Protocollo annesso.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo per l'ammissione dell'Italia al «Pool» di Bruxelles concluso a Londra, tra il Governo Italiano ed i Governi degli Stati Uniti d'America, del Regno Unito di Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord e della Repubblica Francese il 16 dicembre 1947.

(*È approvato*).

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella «Gazzetta Ufficiale» ed ha effetto dal 16 dicembre 1947 conformemente al punto 5 del Protocollo.

(*È approvato*).

ALLEGATO.

PROTOCOLLO PER L'AMMISSIONE DELL'ITALIA AL «POOL» DI BRUXELLES

PROTOCOL

THE Governments of the United States of America, the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, and the French Republic, hereinafter referred to as "the Allied Governments concerned", on the one hand, and the Government of Italy, on the other, have, through the undersigned duly empowered representatives, agreed as follows:

1. The Allied Governments concerned agree that Italy should receive a proportional share of the gold distributed pursuant to Part III of the Agreement on Reparations from Germany, on the establishment of an Inter-Allied Reperations Agency and on the Restitution of Monetary Gold, signed at Paris on 14th January, 1946, on the same basis as the countries signatory to the said Agreement to the extent that Italy can establish that a definite amount of monetary gold belonging to it was looted by Germany, or, at any time after 3rd September, 1943, was wrongfully removed into German territory.

2. Italy adheres to the arrangement for the restitution of monetary gold set forth in Part III of the afore-mentioned Agreement and declares that the portion of the monetary gold accruing to it under the Agreement is accepted in full satisfaction of all Italian claims against Germany for restitution of monetary gold.

3. Italy accepts the arrangements which have been or will be made by the Allied Governments concerned for the implementation of the aforesaid arrangement.

4. (*a*) Pending the definitive settlement of such claims as may be made pursuant to Article 75, paragraph 8, of the Peace Treaty with Italy within six months of the coming into force of the Treaty, the Italian Government agrees to set aside out of its share as stipulated above, as a guarantee for the execution of the said provisions of the Treaty, and to leave on deposit with the Allied Governments concerned, an amount of gold approximately equal to the claims which it is now known will be made against Italy under the said provisions, viz., 14,422 kilograms of fine gold in respect of the claim of France and 8,857 kilograms of fine gold in respect of the claim of Yugoslavia.

(*b*) The amount provided for in sub-paragraph (*a*) shall be set aside in full out of any distribution made to Italy before any gold is withdrawn by Italy for its own use.

(*c*) The Allied Governments concerned will notify the Italian Government of the arrangements to be made for depositing the aforesaid amount of gold.

5. The present Protocol shall be deemed to have come into force on the day of the coming into force of the Treaty of Peace.

DONE in London this 16th day of December, 1947, in the English and French languages, of which both texts are equally authentic, in a single copy which shall be deposited in the archives of the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, by whom certified copies shall be transmitted to the other contracting Governments.

For the Government of the United States of America:

L. W. DOUGLAS

For the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland:

ERNEST BEVIN

For the Government of the French Republic:

R. MASSIGLI

For the Government of Italy:

T. GALLARATI SCOTTI

PROTOCOLE

LES Gouvernements des États-Unis d'Amérique, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et de la République française, ci-après dénommés « Gouvernements alliés intéressés », d'une part, et le Gouvernement italien d'autre part, sont, par l'entremise de leurs représentants soussignés dûment munis des pouvoirs nécessaires, convenus de ce qui suit:

1. Les Gouvernements alliés intéressés sont d'accord pour que l'Italie reçoive une part proportionnelle de l'or à répartir en application de la Partie III de l'Accord concernant les Réparations à recevoir de l'Allemagne, l'institution d'une Agence intéralliée des Réparations et la Restitution de l'Or monétaire, signé à Paris le 14 janvier 1946, sur la même base que les pays signataires dudit Accord, dans la mesure où l'Italie pourra établir qu'une quantité determinée d'or monétaire lui appartenant a fait l'objet de spoliations par l'Allemagne, ou, à une date quelconque après le 3 septembre 1943, de transferts illégitimes en territoire allemand.

2. L'Italie donne son adhésion à l'arrangement concernant la restitution de l'or monétaire figurant à la Partie III de l'Accord mentionné ci-dessus et déclare que la quantité d'or monétaire lui revenant en vertu de l'accord est acceptée par elle en règlement complet de toutes les revendications italiennes contre l'Allemagne au titre des restitutions d'or monétaire.

3. L'Italie accepte les arrangements qui ont été ou seront faits par les Gouvernements alliés intéressés pour l'application dudit arrangement.

4. (*a*) En attendant le règlement définitif des réclamations qui pourront être présentées en application de l'article 75, paragraphe 8, du Traité de Paix avec l'Italie dans le délai de six mois à partir de l'entrée en vigueur de ce traité, le Gouvernement italien est d'accord pour mettre de côté, sur sa part telle que stipulée ci-dessus, à titre de garantie pour l'application desdites dispositions du traité, et laisser en dépôt chez les Gouvernements alliées intéressés, une quantité d'or approximativement égale aux réclamations dont on sait actuellement qu'elles seront présentées contre l'Italie en vertu des dites dispositions, à savoir: 14,442 kilogrammes d'or fin, en ce qui concerne la réclamation de la France, et 8,850 kilogrammes d'or fin en ce qui concerne la réclamation de la Yougoslavie.

(*b*) La quantité stipulée à l'alinéa (*a*) sera mise intégralement de côté par prélèvement sur toute attribution qui sera faite à l'Italie avant qu'aucune quantité d'or ne soit retirée par l'Italie pour son propre usage.

(*c*) Les Gouvernements alliés intéressés notifieront au Gouvernement italien les arrangements qui seront faits pour la constitution des dépôts de la quantité d'or indiquée ci-dessus.

5. Le présent Protocole sera considéré comme étant entré en vigueur le jour de l'entrée en vigueur du Traité de Paix.

FAIT à Londres en un seul exemplaire le 16 décembre 1947, en langues anglaise et française, les deux textes faisant également foi. Cet exemplaire sera conservé dans les archives du Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, qui en remettra des copies certifiées aux autres parties contractantes.

Pour le Gouvernement des États-Unis d'Amérique:

L. W. DOUGLAS

Pour le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord:

ERNEST BEVIN

Pour le Gouvernement de la République française:

R. MASSIGLI

Pour le Gouvernement italien:

T. GALLARATI SCOTTI

(*È approvato*).

Pongo in votazione il disegno di legge nel suo complesso con il Protocollo annesso.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Discussione ed approvazione del disegno di legge: « Ammissione dell'Italia all'Organizzazione internazionale dei profughi (I. R. O.) » (272).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Ammissione dell'Italia all'Organizzazione Internazionale dei profughi (I. R. O.) » (272).

Prego il senatore segretario di dar lettura del disegno di legge.

MERLIN ANGELINA, *segretario*, legge lo stampato n. 272, e relativi allegati.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

MOLINELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MOLINELLI. Dichiaro che il mio gruppo voterà contro questo disegno di legge perchè il problema della partecipazione dell'Italia all'I. R. O. investe quello della nostra emigrazione che verrebbe seriamente danneggiata dai provvedimenti che sono previsti con la costituzione di questo istituto, il quale avrebbe quindi potuto e dovuto essere meglio vagliato sia in rapporto alla emigrazione italiana, sia per quanto riguarda i profughi italiani dell'Africa e della Venezia Giulia. Per queste ragioni, a nome del mio gruppo, dichiaro che noi voteremo contro.

GERINI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GERINI, *relatore*. Visto che nessuno ha preso la parola e non v'è che una dichiarazione di voto dell'onorevole Molinelli credo che non mi resti che fare soltanto una osservazione a quello che ha detto l'onorevole Molinelli. Sta di fatto che l'organizzazione I.R.O. per le sue mansioni, che si risolvono in gran parte nel collocamento dei profughi in Paesi di ricevimento e di ristabilimento, viene ad esercitare quella che apparentemente può sembrare una concorrenza con le correnti emigratorie. Però c'è da fare una considerazione. Infatti, ove non si partecipasse a questa organizzazione, accadrebbe che questa attività, sostanzialmente di collocamento di lavoro in Paesi dove esso occorre, verrebbe svolta egualmente; soltanto non verrebbe più svolta nel solo settore in cui essa porta a noi sollievo ossia per i profughi che si trovano in Italia. Questa è la prima osservazione, ma ve n'è anche un'altra fondamentale e determinante: è quella che crea l'assoluta necessità, diciamo, specifica – a parte tutte le altre molteplici considerazioni cui ho accennato nella relazione e che non ripeto e tanto meno svolgo, appunto perchè non c'è stata discussione – della nostra partecipazione, in quanto che, se è vero che quest'organo diventa di fatto in certo modo l'organo più qualificato di una politica emigratoria internazionale, è proprio per questo che noi dobbiamo parteciparvi, perchè in quelle che sono le deliberazioni di questo organo circa le correnti emigratorie non sia assente la voce dell'Italia. Nelle decisioni di queste direttive e di queste realizzazioni che concernono un vitale interesse italiano non deve essere estranea la considerazione degli interessi italiani. A me pare che questa sia una cosa così chiara ed evidente, che non vedo come possa esser messa in dubbio. Ma all'onorevole Molinelli non posso a meno di far presente un'altra considerazione di carattere generale, perchè è impossibile che queste cose non colpiscano anche lui. In quest'organo noi abbiamo la realizzazione di una collaborazione internazionale, di un'opera di solidarietà internazionale, in un settore così significativo e così grave, come quello riguardante i profughi.

È pensabile che un Paese con le tradizioni italiane si rifiuti di partecipare ad un'opera di questo carattere e di questo significato? sarebbe come negare l'essenza stessa dell'Italia, sarebbe andare contro natura. Questo ho voluto ricordare al senatore Molinelli.

MOLINELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MOLINELLI. Il nostro voto contrario non è una non adesione al concetto umanitario cui si ispira l'organo, ma il nostro voto è contrario al funzionamento e al particolare carattere che viene dato a questo organo.

BRUSASCA, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRUSASCA, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri.* La nostra partecipazione è stata determinata dalla fiducia che, tramite l'I. R. O., noi potremo prospettare meglio e con più efficacia i nostri problemi emigratori. Riteniamo infatti che, indicando il pericolo che lei, onorevole Molinelli, ha ipotizzato, noi potremo mettere in maggiore evidenza le nostre necessità emigratorie.

Non si deve, inoltre, trascurare l'eventualità di ricevere, tramite l'I. R. O., dei mezzi per assistere non soltanto i profughi della Venezia Giulia ma anche quelli dell'Africa: alcuni precedenti recentissimi, sorti nel mese di dicembre qui a Roma, ce ne dànno l'affidamento.

Alle ragioni di carattere morale alle quali lei, a nome del suo gruppo, ha dichiarato di aderire, sono quindi da aggiungere le possibilità di aiuto concreto che inducono il Governo a chiedere al Senato di prendere in benevola considerazione questa proposta di legge.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Il Governo della Repubblica è autorizzato a compiere tutti gli atti necessari per accettare la convenzione, sottoscritta a Washington il 15 dicembre 1946, che ha costituito la Organizzazione internazionale dei profughi (I.R.O.) ed a darvi piena ed intera esecuzione.

(È approvato).

Art. 2.

Alla spesa occorrente per l'esecuzione della presente legge, sarà provveduto con le maggiori entrate accertate con apposita variazione allo stato di previsione dell'entrata.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare al bilancio, con propri decreti, le variazioni all'uopo necessarie.

(È approvato).

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella «Gazzetta Ufficiale».

(È approvato).

Pongo in votazione il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge: «Modificazioni alle leggi in materia di imposta sulle successioni e sulle donazioni» (99-A).

PRESIDENTE. È all'ordine del giorno il disegno di legge: «Modificazioni alle leggi in materia di imposta sulle successioni e sulle donazioni».

Prego il senatore segretario di darne lettura nel testo della Commissione.

MERLIN ANGELINA, *segretario,* legge lo stampato n. 99-*A*.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

RUGGERI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUGGERI. Signor Presidente, io farò delle brevi dichiarazioni su questo disegno di legge. Il concetto che ha determinato il disegno di legge oggi posto in discussione, è stato quello di voler adeguare la progressività degli scaglioni alla verificatasi svalutazione monetaria.

Perciò con questo disegno di legge si tenderebbe a riservare agli eredi un ugual patrimonio, o, quanto meno, un patrimonio meno falcidiato. Dobbiamo però subito constatare che il progetto del Governo, approvato nella parte sostanziale dalla maggioranza della Commissione, viene meno al concetto fondamentale della legge sulle successioni. Infatti, nel tentativo di risolvere queste esigenze, di adeguare cioè gli scaglioni e le imposte alla verificatasi svalutazione monetaria, il progetto di legge non tiene conto del concetto fondamentale, che è quello della progressività della imposta di successione, concetto questo affermato fin dal 1902 e che ha avuto la sua codificazione nel 1920. Fin dal 1920

la progressività di questa imposta raggiungeva i 10 milioni; per le cifre superiori ai 10 milioni la tassazione si poteva ritenere orizzontale e non aveva un'ulteriore progressività. È evidente che, fermandosi oggi la progressività del l'imposta a 60 milioni, non siamo nella stessa misura nei confronti dell'avvenuta svalutazione ed il risultato che se ne ottiene è che mentre i piccoli e i medi patrimoni hanno dei benefici irrilevanti, i grandi patrimoni, quelli di struttura e di natura monopolistica, ne vengono fortemente avvantaggiati.

Se il movente della legge, come dice la relazione del Governo e come dice la relazione della maggioranza della Commissione, è la svalutazione monetaria, non è possibile considerare questo fenomeno solo fino ad un certo volume, ma bisogna invece considerarlo nel suo complesso. Noi non possiamo affermare che la svalutazione monetaria nei confronti del 1920 è di sei volte (questa infatti sarebbe la misura del rapporto da 10 milioni a 60), nè è esatto quello che dice la relazione del Governo, che cioè nei confronti del 1945, data in cui l'allora Ministro Pesenti modificò gli scaglioni, la svalutazione sarebbe solo aumentata del doppio. Possiamo ad esempio considerare il prezzo del pane; nel 1945 era di sei lire – era un prezzo politico – ma il prezzo del grano nel 1945 era di 700 lire al quintale: oggi siamo arrivati a 7 mila lire. Le mercedi degli operai nel 1945 erano di 120 lire al giorno mentre oggi sono di 150 lire all'ora. È evidente che, anche raffrontando queste due date, 1945 e 1949, abbiamo una svalutazione della moneta che si può commisurare a 12-15 volte. Se il movente è di riportare un adeguamento della progressività alla mutata capacità di acquisto della moneta e se nel contempo si intende rispettare, e non modificare, il concetto fondamentale dell'imposta sulle successioni, occorre, ripeto, applicare la stessa tecnica già usata nel 1945 dal Ministro Pesenti. Il provvedimento di ampliamento degli scaglioni, tenuto conto della situazione monetaria, almeno ai limiti dei singoli scaglioni deve essere operato con un aumento degli scaglioni stessi, onde tener conto della reale situazione di mercato, e con un aumento delle aliquote. Le aliquote del progetto Pesenti si fermavano al 25 per cento per la prima categoria: bisogna portarle al 40 per cento; per l'ultima categoria, per i grandi patrimoni, bisogna portarle al 90 per cento. Per risolvere queste esigenze, secondo la nostra modesta esperienza, non c'è altra strada che applicare questo sistema, a meno che non si voglia dare una soluzione politica e cioè che lo scopo di questo provvedimento di legge sia di non disturbare i grandi patrimoni; non è la prima volta che il Governo dimostra di avere un timore reverenziale per le grandi formazioni patrimoniali.

Con il sistema da noi auspicato si va contro le formazioni monopolistiche ed è ciò che noi vogliamo.

Bisogna fare un'altra considerazione: il passo fra la limitazione della progressività a 60 milioni, a un ritorno quindi della imposta ad una forma proporzionale e non progressiva, potrebbe essere molto corto. Non è escluso che da questo passo si potrebbe poi risalire a quello definitivo di togliere la progressività alle successioni.

Noi proponiamo un aumento degli scaglioni ed un aumento delle aliquote; ci siamo resi conto che il nostro punto di vista, espresso con gli emendamenti già presentati, è stato in parte accolto anche dal relatore della maggioranza e possiamo anche discutere su quella base per vedere di trovare una soluzione. La situazione odierna è che, di fronte alla nostra tesi concretizzata in emendamenti, abbiamo visto – non sappiamo se sia anche il pensiero del Governo – che essa rispecchia il pensiero della maggioranza e del relatore Valmarana.

Io non mi dilungo ulteriormente in critiche sulla impostazione primitiva: mi riservo però di farlo in sede di svolgimento degli emendamenti sui vari articoli, se è inevitabile, perchè il punto di vista della maggioranza è simile o per lo meno molto simile al nostro. Mi riserverò – come ripeto – di intervenire allora.

Avremmo altre critiche da fare, altre osservazioni da prospettare. Le abbiamo già esposte in alcuni altri nostri emendamenti e mi riservo di meglio svolgerle con gli emendamenti stessi, quando questi verranno in discussione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Valmarana.

VALMARANA, *relatore*. In una relazione aggiuntiva, si è tenuto conto dell'osservazione, ritenuta giusta da tutta la Commissione, che gli scaglioni non dovevano fermarsi a 60 milioni: tale limite in sostanza era relativamente troppo piccolo e sarebbe stato giusto proseguire oltre; nella tabella che ora si propone, infatti, si arriva allo scaglione di 500 milioni. Leggo quindi questa relazione aggiuntiva: «In merito alla tabella allegato *a*) contenuta nel testo del Ministero, che sostituisce quella annessa al decreto-legge luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 90, la Commissione, come risulta dalla relazione già pubblicata, aveva osservato come «non appariva nè giusto nè equo fermare la progressività delle aliquote ai patrimoni del valore di 60 milioni, lasciando inalterate le aliquote per quelli di importo superiore». Considerato però che ogni modifica avrebbe portato alla necessità di nuovi calcoli e studi, per creare una tabella armonica ed efficiente, era venuta nella determinazione, a maggioranza, di proporre l'approvazione della tabella proposta dal Ministro, rinviando alla prossima riforma tributaria l' applicazione di principi ispirati a concetti di maggior giustizia tributaria. Successivamente alla presentazione della relazione succitata, il Ministero, aderendo a quanto da noi esposto, si dichiarava favorevole ad accettare una nuova tabella che, in confronto alla precedente, presenta i seguenti vantaggi:

a) attenuazione delle aliquote per i patrimoni più modesti;

b) introduzione di nuovi scaglioni con aliquote adeguate per i patrimoni da lire 60 milioni a lire 500 milioni ed oltre;

c) aumento, per le successioni in linea diretta, ascendenti e discendenti, dell'aliquota massima dal 25 al 35 per cento.

È stato necessario aumentare per diminuire le aliquote sui patrimoni più modesti.

d) mantenimento dell'aliquota massima nella successione fra estranei, perchè quella già proposta dell'80 per cento – al quale gravame dovrà aggiungersi la imposta globale sulle successioni e, nel caso di immobili, la imposta di trascrizione ed accessorie – porta già alla conseguenza complessiva di lasciare all'erede un minimo margine residuo.

La Commissione è pertanto del parere di proporre la nuova tabella di imposta sulle successioni e sulle donazioni la quale si ispira, come è stato detto, a criteri di reale democrazia e di giustizia equitativa tributaria.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro delle finanze per esprimere il proprio parere.

VANONI, *Ministro delle finanze*. L'onorevole Ruggeri ha creduto di poter rivolgere una critica politica alla impostazione data dal Governo a questo progetto. Ora io ho avuto già occasione, in sede di Commissione, di chiarire proprio all'onorevole Ruggeri che le apparenti attenuazioni di imposta, contro le quali anche in sede di Commissione egli si è alzato a parlare, non rispondono a nessun principio politico di attenuazione del gravame fiscale nei confronti delle categorie più ricche della popolazione, ma sibbene a criteri di necessità tecnica, perchè, considerando il gettito delle imposte sulle successioni in questo ultimo periodo – ed intendo per ultimo periodo gli ultimi venti anni – noi vediamo che esso è notevolmente inferiore a quello che si dovrebbe aspettare facendo il paragone con il gettito delle altre imposte esistenti. La ragione di questo minor gettito non si può certamente ricercare in errori di valutazione da parte dell'Amministrazione, perchè l'esperienza ci insegna che queste valutazioni sono piuttosto rigorose.

Le ragioni del minor gettito, almeno secondo il mio parere, si devono ricercare nei rapporti fra le imposte di successione e le altre imposte sui trasferimenti per cui un eccessivo peso delle imposte sulle successioni porta a preferire i trapassi tra vivi, con una forma di evasione legale dalla imposta di successione.

In considerazione di questo elemento era stata disposta la tabella proposta dal Ministero la quale è tutt'altro che più leggera, nella media dei patrimoni anche elevati, della tabella proposta dall'onorevole Ruggeri nel suo emendamento. Infatti fino a patrimoni intorno ai quaranta milioni – che sono patrimoni abbastanza elevati – la tabella ministeriale dava una imposta maggiore di quella della tabella proposta dall'onorevole Ruggeri.

Comunque, tenendo conto dei diversi punti di vista esposti in sede di Commissione dalla maggioranza e dalla minoranza, e della opportunità tecnica di cui parlavo dianzi, di non spostare l'equilibrio fra le imposte di successione e le altre imposte, con la Commissione e con i tecnici del Ministero è stata studiata una nuova tabella che il Governo accetta e raccomanda all'approvazione del Senato.

In questa tabella noi abbiamo, come ha sottolineato il relatore, un ulteriore scaglionamento dei patrimoni a cui si applica l'imposta, un aumento delle aliquote per i più elevati e abbiamo una pressione media lievemente inferiore a quella della tabella prospettata dal Ministero ma che risponde forse meglio a quelle esigenze sociali e politiche che sono care a tutti noi. Sotto questo profilo il Governo dichiara di accettare senz'altro l'emendamento proposto dalla Commissione. Non mi pare di avere altro da aggiungere.

Presentazione di disegni di legge.

SFORZA, *Ministro degli affari esteri.* Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SFORZA, *Ministro degli affari esteri.* Ho l'onore di presentare al Senato i seguenti disegni di legge:

« Ratifica dell'Accordo commerciale e scambio di Note fra Italia e Polonia, conclusi a Varsavia il 27 dicembre 1947 » (313);

« Approvazione degli Accordi di carattere commerciale conclusi a Roma, fra l'Italia e la Svezia, il 20 gennaio 1948 » (312);

« Modifica all'articolo 5 del regio decreto-legge 20 agosto 1926, n. 1524, relativo alla autorizzazione al Fondo per l'emigrazione ad anticipare, sugli avanzi di bilancio, somme fino alla concorrenza di lire 6 milioni alla Società Cooperativa Edilizia « Aurelia » (314);

« Accordi conclusi a Roma fra l'Italia e la Svezia il 20 gennaio 1948: *a*) Accordo commerciale; *b*) Protocollo speciale concernente il regolamento di alcuni pagamenti; *c*) Protocollo di firma; *d*) scambi di note » (312);

« Adeguamento della misura delle tasse previste dal Testo Unico dei provvedimenti sulla emigrazione » (310);

« Esecuzione dell'accordo per i trasporti aerei concluso a Roma fra l'Italia e la Gran Bretagna il 25 giugno 1948 » (311);

« Ratifica dell'accordo tra la Santa Sede e l'Italia per una nuova delimitazione della zona extra territoriale costituita dalle ville pontificie in Castel Gandolfo-Albano Laziale, concluso nel Palazzo Apostolico Vaticano il 24 aprile 1948 » (308);

« Ratifica ed esecuzione della convenzione relativa al riconoscimento internazionale dei diritti sugli aeromobili, conclusa a Ginevra il 19 giugno 1948 » (309);

« Ratifica dell'accordo in materia di emigrazione concluso a Buenos Aires tra l'Italia e l'Argentina il 26 gennaio 1948 » (315);

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Ministro degli affari esteri della presentazione di questi disegni di legge che seguiranno il corso stabilito dal Regolamento.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Riprendiamo la discussione sul disegno di legge circa l'imposta sulle successioni e sulle donazioni.

Se nessun'altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo quindi all'esame degli articoli. Ne do lettura:

Art. 1.

La tabella, allegato *A*, annessa al decreto legislativo luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 90, è sostituita dalla tabella allegata alla presente legge.

(È approvato).

Art. 2.

Il primo comma dell'articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 90, è modificato come segue:

« Nelle successioni in linea retta o fra coniugi le quote di eredità o di legato sono esenti da imposta fino a lire settecentocinquantamila ».

(È approvato).

Art. 3.

L'articolo 19 della legge tributaria sulle successioni approvata col regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3270, è modificato come segue:

« Se due successioni, aventi per oggetto gli stessi beni, si aprono a distanza non superiore ai due anni l'una dall'altra, l'imposta dovuta per l'ultimo trasferimento è ridotta della metà.

« Il beneficio della riduzione è limitato alle successioni devolute ai successibili indicati nelle categorie 1ª, 2ª e 3ª della tabella allegata alla presente legge, nonchè alle successioni devolute ai nipoti *ex fratre* chiamati alla eredità per diritto di rappresentazione.

« La riduzione non si applica per i beni che nella prima delle due successioni siano stati del tutto esenti da imposta.

« Qualora l'eredità comprenda, oltre i beni provenienti da precedente successione anche beni di diversa provenienza, la riduzione di cui ai comma precedenti viene applicata su una quota del carico di imposta, proporzionale al valore dei beni provenienti dalla precedente successione »

A questo articolo sono stati proposti due emendamenti, uno soppressivo presentato dei senatori Ruggeri e Fortunati, ed un altro del senatore Longoni, sostitutivo del primo comma dell'articolo 19 della legge tributaria sulle successioni che suona così:

« Se due successioni, aventi per oggetto gli stessi beni, si aprono a distanza di sei mesi l'una dall'altra, è dovuta l'imposta solo sulla seconda; se si aprono a distanza maggiore, fino a due anni, l'imposta dovuta per l'ultimo trasferimento è ridotta alla metà ».

Ha facoltà di parlare il senatore Ruggeri.

RUGGERI. Sopprimendo l'articolo 3 del testo governativo, si ritorna alla vecchia formula, e cioè queste riduzioni previste per doppia successione, avvengono solo quando la doppia successione si apre nei quattro mesi. Noi, perciò, non vediamo la ragione per la quale si voglia allargare questa concessione al termine di due anni, da una successione all'altra. Ripeto che non ne vediamo la ragione nè economica, nè tributaria perchè il fisco così verrebbe a perdere delle grandi somme, mentre noi ci preoccupiamo appunto, con la nostra formula, di recuperare alcune centinaia di milioni.

Proponiamo pertanto all'Assemblea l'approvazione del nostro emendamento.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Longoni per svolgere il suo emendamento.

LONGONI. Il mio emendamento non costituisce veramente una correzione del disegno di legge, all'articolo 3, ma piuttosto ne rappresenta il complemento.

Esso si connette ad un principio giuridico latino che dice: *favorabilia sunt amplianda*; naturalmente con un necessario senso di discrezione. Credo che nella mia proposta questo senso di discrezione non manchi. L'articolo 19 della legge, attualmente in vigore, che riproduce più antiche disposizioni, prescrive che, quando per gli stessi beni una o più successioni si aprono in un periodo di quattro mesi, i beni medesimi non possano essere colpiti che da una sola tassa di trasferimento, quella più grave. Ora, nel progetto di legge questo periodo viene portato ad un biennio ed io non ho nulla da obiettare: però il beneficio viene ristretto, perchè invece di concedere l'esenzione totale si accorda solo la riduzione alla metà. Faccio presente che vi sono casi veramente pietosi di successioni quasi immediate, di cui talvolta parlano anche i giornali. Avvengono casi come quello di un coniuge che muore a pochi giorni di distanza dall'altro per un trauma psicologico a cui non può sopravvivere; vi sono anche episodi simili fra madri e figli. Tutti questi casi costituiscono una profonda sventura pei superstiti. Tali eventi non sono molto numerosi e credo che la finanza dello Stato non sarebbe certamente privata di un grande introito ove fossero considerati con benevolenza.

Poichè la tradizione della legislazione tributaria contempla questa esenzione, ho proposto che la stessa non superi lo spazio di tempo di un semestre, in quanto questo è la quarta parte del biennio; ma non ho nulla in contrario a che il limite sia portato a quattro mesi, come nella disposizione di legge precedente. La modificazione che propongo è la

seguente: che venga conservato lo spazio del biennio per la riduzione alla metà per le successioni in genere e che per le successioni che si verificano a distanza di sei - o quattro mesi - abbia luogo l'esenzione totale.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore per esprimere il parere della Commissione su questi due emendamenti.

VALMARANA, *relatore*. La Commissione è contraria all'accoglimento sia dell'emendamento dei senatori Ruggeri e Fortunati che di quello del senatore Longoni. La Commissione insiste nell'emendamento che restringe il beneficio della riduzione nel caso di successioni che si aprono a distanza di due anni. Le ragioni sono evidentissime e si ispirano a quel concetto di tutela del nucleo familiare che può consentire, in casi speciali, una attenuazione di tributi. La Commissione non accetta inoltre l'emendamento del senatore Longoni che propone che di due successioni che si aprono a distanza di sei mesi l'una dall'altra sia soggetta ad imposta solo la seconda. Questa modifica porterebbe una notevole attenuazione del tributo che non sembra affatto giustificata.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il Ministro delle finanze per esprimere il proprio parere su questi emendamenti.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Il Governo non accetta l'emendamento soppressivo dell'articolo 3 presentato dal senatore Ruggeri, perchè l'articolo viene incontro ad evidenti ragioni economiche. Il Governo non può nemmeno accettare l'emendamento del senatore Longoni per ovvie ragioni. Essendosi stabilito il principio che la seconda successione implica il dovere del pagamento di una certa imposta, per quanto attenuata, se essa si verifica in un periodo di tempo non superiore ai due anni dalla prima successione, non c'è ragione di mantenere il vecchio criterio dell'esenzione totale quando il periodo non supera i sei mesi. Perchè il concetto che si vuole affermare è che ogni successione deve dar luogo al pagamento di una imposta, da ridursi alla metà quando la successione si verifica immediatamente dopo l'apertura di una altra successione. Sembra quindi che l'emendamento dell'onorevole Longoni finisca per contraddire l'intero spirito del disegno di legge.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento presentato dai senatori Ruggeri e Fortunati, soppressivo dell'intero articolo 3. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Pongo ora in votazione l'emendamento sostitutivo del primo comma, presentato dal senatore Longoni. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 3, nel testo della Commissione, che rileggo:

Art. 3.

L'articolo 19 della legge tributaria sulle successioni approvata col regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3270, è sostituito dal seguente:

« Se due successioni, aventi per oggetto gli stessi beni, si aprono a distanza non superiore ai due anni l'una dall'altra, l'imposta dovuta per l'ultimo trasferimento è ridotta della metà.

« Il beneficio della riduzione è limitato alle successioni devolute ai successibili indicati nelle categorie 1ª, 2ª e 3ª della tabella allegata alla presente legge, nonchè alle successioni devolute ai nipoti *ex fratre* chiamati alle eredità per diritto di rappresentazione.

« La riduzione non si applica per i beni che nella prima delle due successioni siano stati del tutto esenti da imposta.

« Qualora l'eredità comprenda, oltre i beni provenienti da precedente successione anche beni di diversa provenienza la riduzione di cui ai comma precedenti viene applicata su una quota del carico di imposta, proporzionale al valore dei beni provenienti dalla precedente successione ».

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Dal senatore Cemmi è stato presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Art. 3 *bis*

Dopo il quinto comma dell'articolo 45 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3270 sono aggiunti i seguenti:

« I debiti dei datori di lavoro verso i dipendenti di qualsiasi categoria derivanti da stipendi, salari ed accessori, nonchè dai contributi sugli stessi e dalle indennità di anzianità, di licenziamento e di ogni altra natura, sono ammessi in deduzione dall'asse ereditario, limitatamente all'ammontare dovuto in base alla retribuzione e all'anzianità godute all'atto della apertura della successione, indipendentemente dalla cessazione del rapporto di lavoro e anche se liquidati posteriormente.

« A questo effetto, tra i libri di commercio previsti dal quinto comma del presente articolo si intendono compresi il libro matricola e il libro paga o stipendi, vidimati e tenuti a norma di legge.

« Le dichiarazioni di debito rilasciate dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, dallo Istituto assistenza malattie, dall'Istituto nazionale assicurazioni infortuni e dall'Istituto nazionale delle assicurazioni, ai sensi e per gli effetti di cui al successivo articolo 48, sono considerate come rilasciate da pubbliche amministrazioni ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole Cemmi per svolgere il suo articolo aggiuntivo.

CEMMI. Le ragioni per cui ho proposto questo articolo aggiuntivo mi sembrano intuitive. La legge sulle successioni ammette specificamente come deducibile dall' attivo ereditario ogni passivo che gravi sull'azienda. Non è dubbio che costituisce passivo aziendale anche il debito che il datore di lavoro ha verso i propri dipendenti; debito che dovrebbe quindi essere sempre ammesso in deduzione.

Senonchè la legge vigente sulle successioni elenca tassativamente quali sono i mezzi di prova del passivo ereditario, e tra questi non figurano nè il libro matricola nè il libro paga, che sono gli unici documenti atti a provare il debito del datore di lavoro verso i propri dipendenti.

La ragione del mio emendamento è dunque quella di eliminare ogni fonte di discussione tra contribuenti e fisco e ogni possibile casistica sopra l'oggetto in esame; cose che si risolvono in lungaggini, ricorsi e giudizi dannosi anche al fisco. L'articolo aggiuntivo ha lo scopo di stabilire una buona volta quali sono i mezzi di prova per poter dedurre dall'attivo ereditario i debiti nascenti da rapporti di lavoro.

Credo che le ragioni del mio emendamento siano tanto intuitive e logiche che i colleghi le vorranno apprezzare, approvando l'articolo aggiuntivo.

PRESIDENTE. Domando alla Commissione di esprimere il suo parere.

VALMARANA, *relatore*. La Commissione è favorevole all'approvazione dell'articolo aggiuntivo.

PRESIDENTE. Domando all'onorevole Ministro di esprimere il suo parere.

VANONI, *Ministro delle finanze*. La prima parte di questo articolo aggiuntivo potrebbe forse essere considerata quasi di natura interpretativa più che innovativa, ma poichè segue una seconda parte in cui si determina l'efficacia di prova di determinati documenti, anche io mi dichiaro favorevole all'articolo aggiuntivo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 3-*bis*, proposto dall'onorevole Cemmi, di cui è già stata data lettura. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

L'onorevole Lodato propone di aggiungere il seguente articolo aggiuntivo:

Art. 3-*bis*.

Le donazioni o liberalità fatte per atti in forma pubblica o privata presentati alla registrazione prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 90, ed accettate entro i sei mesi successivi alla cessazione dello stato di guerra, sono soggette al regime tributario in vigore alla data di presentazione alla registrazione degli atti sopraindicati.

Ha facoltà di parlare il senatore Lodato.

LODATO. Ho creduto necessario e opportuno presentare questo articolo aggiuntivo al disegno di legge in discussione per evitare delle sperequazioni, che si sono verificate tra i titolari dello stesso diritto, in conseguenza di

eventi bellici. Queste sperequazioni si concretano in una delle tante ingiustizie contributive per la legge di registro approvata con regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269.

Le donazioni e gli atti di liberalità fatti tra gli ascendenti ed i discendenti e coniugi erano esenti da imposta; è avvenuto perciò che nel periodo della guerra e del dopo guerra sono stati compiuti da parte del donante degli atti di donazione e, mentre i beneficiari che si trovavano in Patria hanno accettato immediatamente usufruendo del beneficio tributario, quelli che non hanno potuto accettare, perchè lontani dalla patria o per prigionia o per deportazione o per altre cause, non ne dovrebbero beneficiare, essendo nel frattempo sopraggiunta le legge 8 marzo 1945, n. 90, che ha stabilito l'imposta di successione anche per gli atti tra ascendenti e discendenti e fra coniugi, con aliquote non indifferenti, e conseguentemente anche per le donazioni e gli atti di liberalità. Portata la questione alle Commissioni, mentre le Commissioni provinciali delle Imposte Dirette e Indirette sugli affari amministrativi, in particolare quella di Macerata, con decisioni su ricorso rispettivamente dei signori Gatti e Perugini, del 20 dicembre 1946 e 12 febbraio 1947, sono state favorevoli ai contribuenti applicando il secondo comma dell'articolo 20 della legge 8 marzo 1945, n. 90, il quale stabiliva che le donazioni e gli atti di liberalità posti in essere prima dell'entrata in vigore della citata legge 8 marzo 1945, non fossero soggetti ad imposta, la Commissione centrale delle Imposte invece con decisione 20 ottobre 1947 si è pronunciata in senso contrario, dichiarando che le donazioni in parola, in quanto accettate dopo che erano state stabilite le imposte sui trapassi nel nucleo familiare, erano soggette alla imposta medesima. Data tale discrepanza tra le opinioni a cui si sono ispirate le Commissioni amministrative, ho ritenuto opportuno presentare questo emendamento per evitare una ingiustizia.

Raccomando perciò al Senato di voler approvare questo emendamento.

PARATORE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PARATORE. L'emendamento deve essere esaminato; pregherei perciò il Presidente di sospendere la seduta per qualche minuto per dar modo alla Commissione di prendere gli accordi necessari.

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni la seduta è sospesa per qualche minuto.

La seduta sospesa alle ore 17 è ripresa alle ore 18,05.

PRESIDENTE. Prego la Commissione di riferire in merito all'articolo aggiuntivo 3-*bis* proposto dal senatore Lodato.

LODATO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne hafac oltà.

LODATO. Do lettura dell'emendamento concordato: « Le donazioni o liberalità fatte per atti in forma pubblica o privata presentati alla registrazione prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 90, e non potute accettare per causa di forza maggiore dipendente da eventi bellici, sono soggette al regime tributario in vigore alla data di presentazione alla registrazione degli atti sopraindicati, quando l'accettazione sia stata effettuata entro i sei mesi successivi alla cessazione dello stato di guerra ».

VALMARANA, *relatore*. Questo articolo diventerebbe il penultimo del disegno di legge poichè si tratta di disposizione transitoria.

PRESIDENTE. In sede di coordinamento si stabiliranno le nuove numerazioni degli articoli e quindi questo articolo potrà prendere il numero relativo al penultimo del disegno di legge.

BUBBIO. Si intende che la causa di forza maggiore dipendente da eventi bellici non opera come una presunzione, ma deve invece essere di volta in volta provata. Questo deve rimanere ben chiaro, se pure già lo si possa desumere dalla lettera della norma.

PARATORE. È evidente.

BUBBIO. È utile comunque che ciò risulti anche dagli atti.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo testè letto. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Art. 4.

I primi quattro comma dell'articolo 65 della legge tributaria sulle successioni, approvata con regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3270, sono sostituiti dai seguenti:

« Ai debitori delle imposte di successione

e di consolidazione di usufrutto che riguardino valori immobiliari, e delle eventuali sopratasse è concesso, a loro domanda, di eseguire il pagamento a rate in un termine non maggiore di anni sei con la corresponsione dell'interesse scalare del 5 per cento.

« Eguale beneficio e alle stesse condizioni è concesso per il pagamento dell'imposta relativa alle azioni di società commerciali o industriali e delle eventuali sopratasse.

« È in facoltà dell'Amministrazione di concedere eguale dilazione, alle medesime condizioni, per il pagamento delle imposte ed eventuali sopratasse che si riferiscono ad altri valori mobiliari.

« A garanzia del credito dilazionato dovrà essere iscritta ipoteca sugli immobili ereditari e, quando l'imposta dilazionata si riferisca ad azioni industriali o commerciali, queste dovranno essere costituite in pegno mediante deposito presso istituti di credito di gradimento dell'Amministrazione.

« In tutti i casi resta fermo il privilegio che a norma dell'articolo 68 di questa legge, compete all'Erario su tutti i beni ereditari. Tale privilegio viene esteso a tutto il periodo della dilazione fino al pagamento del debito e degli interessi relativi.

« La dilazione dovrà in ogni caso risultare da atto scritto. Quando l'atto sia stipulato prima della scadenza del termine fissato per il pagamento dell'imposta, il debitore non incorre nella sopratassa di tardivo pagamento.

« Tutte le spese per l'atto, compresa la imposta fissa di registro a cui esso è soggetto, nonchè tutte le spese conseguenziali anche per l'eventuale compenso dovuto all'istituto bancario per il deposito delle azioni, sono a carico dei debitori.

« La porzione dell'imposta dilazionabile si determina nel modo indicato dall'articolo 14 del regolamento approvato con regio decreto 23 marzo 1902, n. 114 ».

A questo articolo 4 è stato presentato un emendamento dell'onorevole Longoni del seguente tenore: « Sostituire al primo comma dell'articolo 65 della legge tributaria sulle successioni il seguente: « Ai debitori delle imposte ecc. . . . è concesso di eseguire il pagamento a rate in un termine non maggiore di anni sei con la decorrenza dell'interesse scalare del 5 per cento dopo il primo biennio ».

Dai senatori Ruggeri e Fortunati sono stati presentati altri emendamenti e precisamente:

Al nuovo testo dell'articolo 65 della legge tributaria sulle successioni, apportare le seguenti modificazioni:

Sopprimere il secondo comma.

Nel terzo comma, sostituire alle parole: « ad altri » la parola: « a ».

Sostituire alla dizione del quarto comma la seguente: « A garanzia del credito dilazionato dovrà essere iscritta ipoteca sugli immobili ereditari ».

Questi emendamenti però sono stati ritirati e sostituiti dal seguente presentato dai senatori Ruggeri e Bertone:

« A tutela del credito dilazionato dovrà essere iscritta ipoteca sugli immobili ereditari nonchè assunta ogni altra idonea garanzia a giudizio della amministrazione ».

Ha facoltà di parlare il senatore Longoni per illustrare il suo emendamento.

LONGONI. Io non vorrei, egregi colleghi, che questa imposta avesse un trattamento più duro delle altre, senza una ragione visibile e persuasiva. Supponiamo, per spiegar bene il mio concetto, di trovarci nel campo della imposta sui fabbricati o sui terreni, o in quella della ricchezza mobile e che ci si riferisca al 1947. In questo campo avviene che una imposta del 1947, concordata nel 1948, viene messa a ruolo nel 1949, ed il contribuente assolve al suo dovere in sei rate bimestrali senza corrispondere interessi. Siamo nel campo degli interessi e non si tratta di gran cosa; ma la giustizia deve esser praticata anche nelle fattispecie modeste. Orbene qui, dalla data della aperta successione, si dovrebbe corrispondere l'interesse del 5 per cento per tutte le sei annualità. Credo che invece sia giusto esentare dalla corresponsione degli interessi il contribuente per il primo biennio, come praticamente avviene per le altre forme di tassazione, anche perchè quando si apre una eredità il contribuente si trova spesso a dover far fronte a delle spese notevoli, di funerali, di lunghe malattie, di operazioni chirurgiche, senza considerare le opere di beneficenza,

a cui sono chiamati gli eredi da una buona consuetudine sociale.

Perchè non si deve consentire un biennio di respiro senza corresponsione degli interessi? Questo è il concetto che ispira il mio emendamento ed io lo raccomando alla considerazione della Commissione e all'esame dei colleghi.

PRESIDENTE. Onorevole Longoni, nel suo emendamento mi sembra sia stato erroneamento tralasciato l'inciso: «a loro domanda».

LONGONI. Giustissimo: è dovuto forse ad un errore di stampa.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore per esprimere il proprio parere.

VALMARANA, *relatore*. La Commissione è favorevole all'accoglimento dello emendamento degli onorevoli Ruggeri e Bertone. Viceversa è contraria all'accoglimento dell'emendamento dell'onorevole Longoni, perchè in fondo l'agevolazione, che è già stata concessa con una lunga rateizzazione di sei anni e col pagamento di interessi modici come quello del 5 per cento, sembra più che favorevole ai contribuenti ed agli eredi Quanto poi a tutte le ingenti spese che seguono la morte, un erede ha anche la possibilità di rinunciare alla successione. (*Commenti*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Ruggeri per illustrare il suo emendamento.

RUGGERI. Siccome la Commissione accetta il nostro emendamento, rinunzio alla parola.

D'INCÀ. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'INCÀ. A me pare che le argomentazioni esposte dal collega Longoni a sostegno del suo emendamento siano un riflesso della esperienza pratica della vita. Le successioni creano imbarazzi economici per sostenere i quali spesso gli eredi devono ricorrere al credito, per cui si pagano onerosi interessi, onde si rende necessaria una provvidenza, che non consenta di seguire il criterio dell'amico Valmarana di dover, cioè, rinunciare all'eredità. È meglio non aggiungere aggravio ad aggravio perchè non tutte le successioni hanno per oggetto patrimoni ingenti, e quelli ad esempio, che fanno persino augurare la morte dei congiunti, e ciò ad evitare che spesso e sovente modesti patrimoni vengano dimezzati proprio dagli aggravi di ogni genere, cui vanno sottoposti gli eredi per pagare le tasse di successione. Quindi sono favorevole all'emendamento Longoni.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Vanoni, Ministro delle finanze.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Per quanto riguarda l'emendamento del senatore Longoni, io raccomanderei al Senato di non accoglierlo per una ragione molto semplice. Tutto il sistema di questo articolo 4 che portiamo innanzi al vostro esame è proprio ispirato al concetto su cui ha insistito l'onorevole Longoni, cioè di non infierire al di là del giusto sulla eredità, proprio per le considerazioni da lui fatte. Il parallelo che egli ha tentato fra l'imposta sulle successioni e le altre imposte non è interamente provato dalla sua tesi perchè lo stesso ritardo nell'accertamento e nella determinazione dell'inizio nel pagamento dell'imposta si verifica per le imposte dirette e si verifica anche per quelle indirette, in cui il processo di valutazione del cespite ha avuto un tempo sufficientemente lungo per portare l'inizio del pagamento ad un momento abbastanza lontano da quello del trasferimento. D'altra parte siccome è una facoltà del contribuente il chiedere la rateazione, è giusto che chi ricorre a questa facoltà paghi anche l'interesse sulla rateazione stessa che egli ha ottenuto, dal momento in cui la rateazione gli è stata concessa.

Per quanto riguarda l'emendamento concordato fra la minoranza, la maggioranza ed il Governo, evidentemente io lo accetto. Però mi corre l'obbligo, più che altro per il valore interpretativo che può avere questa mia dichiarazione, di sottolineare che noi siamo arrivati a questo accordo, considerando che forse il testo proposto dal Ministero era troppo rigido, faceva perno su un unico tipo di garanzia quale era la costituzione in pegno presso una azienda bancaria, delle azioni che potevano costituire una parte dei cespiti caduti in successione. È sembrato opportuno invece accogliere una formula più ampia nella quale venisse lasciata la possibilità all'amministrazione di scegliere, caso per caso, quel tipo di garanzia idonea a garantire effettivamente il credito dello Stato per il pagamento dell'imposta. Demandando quindi siffatta possibilità ad

una disposizione interna, è sembrato opportuno suggerire quegli accorgimenti che si devono seguire per realizzare questo scopo ed avere una garanzia adeguata.

Mi permetto richiamare l'attenzione degli onorevoli proponenti l'emendamento e della commissione, sull'opportunità di rettificare anche l'ultimo capoverso dell'articolo 4, là dove dice: « Tutte le spese per l'atto, compresa la imposta fissa di registro a cui esso è soggetto, nonchè tutte le spese conseguenziali anche per l'eventuale compenso dovuto all'istituto bancario per il deposito delle azioni sono a carico dei debitori ». A me sembra che la dizione « le spese per il deposito » dovrebbe essere omessa, perchè noi non sappiamo quale sarà la formula completa che nel singolo caso si assumerà come garanzia. È evidente inoltre che tutte le spese sono comprese in ogni tipo di garanzia.

Con questa modificazione, o meglio con questo chiarimento, il Governo è d'accordo nell'accettare l'emendamento.

LONGONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LONGONI. Io voglio rettificare quanto ha esposto l'onorevole Ministro perchè la decorrenza è disposta dalla data della aperta successione; poi segue la rateazione. Gli interessi devono essere corrisposti dalla morte, come risulta dal testo, e non si può adottare un'altra interpretazione. Perciò in questa imposta manca il respiro, che viene invece accordato alle altre; questo respiro, invece non si ha, perchè dopo la procedura di accertamento, anche se protratta, l'interesse si retrotrae al giorno della morte.

La giustificazione poi della rateazione deriva dal fatto che, trattandosi di un patrimonio spesso congelato in immobili ecc., il danaro occorrente non si può pretendere che esista immediatamente.

BERTONE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERTONE. Io credo che sarebbe opportuno mettere a verbale il contenuto di questo concetto, e cioè che sei mesi sono già nella legge. Infatti vi sono 4 mesi per fare la denuncia, altri 2 per pagare. Quindi resta inteso, come chiarimento, che questa decorrenza di interessi non parte dalla apertura della successione, ma parte solo dalla scadenza dei sei mesi.

Se il Governo e la Commissione dichiarano che questa è l'interpretazione dell'articolo, ciò è sufficiente.

LONGONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LONGONI. Desidero esporre un'altra osservazione. Faccio presente che i quattro mesi possono essere prorogati dal Pretore sino ad un anno. Il Codice civile lo dice in modo espresso. Ed allora la decorrenza dovrebbe almeno essere dal giorno in cui è consumato il quadrimestre o dal giorno in cui è spirata la proroga concessa dal Pretore.

VANONI, *Ministro delle finanze*. L'articolo 4 non innova il sistema fondamentale della legge e quindi la decorrenza è quella che è nel sistema legislativo attuale.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento dell'onorevole Longoni non accettato nè dal Governo, nè dalla Commissione. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento degli onorevoli Ruggeri e Bertone, accettato dal Governo e dalla Commissione. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

PARATORE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PARATORE. Coerentemente a questo emendamento, bisogna, nel penultimo capoverso, togliere le parole: « Anche per l'eventuale compenso dovuto all'Istituto bancario per il deposito delle azioni ».

PRESIDENTE. Quindi il capoverso risulterebbe così formulato: « Tutte le spese per l'atto, compresa la imposta fissa di registro a cui esso è soggetto, nonchè tutte le spese conseguenziali, sono a carico dei debitori ».

BERTONE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERTONE. Dal momento che questo capoverso si riferisce unicamente alle spese alle quali si va incontro per la costituzione di quelle determinate garanzie, mi pare che sia molto più semplice dire: « Tutte le spese inerenti alla costituzione delle garanzie sono a carico del debitore ».

PRESIDENTE. Sembra che ciò sia implicito. La parola « conseguenziali » mi sembra che comprenda tutto.

VALMARANA. *relatore.* Sono tutte le spese che conseguono agli atti precedenti.

BERTONE. Questo capoverso si riferisce alla costituzione delle garanzie. Prima la garanzia era divisa in parecchie parti, c'era la garanzia ipotecaria, la garanzia del registro. Noi abbiamo adottato un termine unico e generico nel nostro emendamento. Noi abbiamo detto: non andiamo a sottilizzare nelle garanzie, diciamo che l'amministrazione ha facoltà, per concedere la dilazione, di richiedere le garanzie idonee, che a suo giudizio siano necessarie. Quando noi abbiamo detto questo ed abbiamo aggiunto che tutte le spese inerenti alla costituzione di queste garanzie sono a carico del debitore, abbiamo redatto bene l'articolo e non abbiamo create delle difficoltà di interpretazione.

RUGGERI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUGGERI. Mi sembra che per risolvere la situazione basti aggiungere una sola parola, cioè: «tutte le spese per l'atto di garanzia». Sono d'accordo però con il Ministro sul fatto che bisogna sopprimere la seconda parte del capoverso; ciò è evidente.

VANONI, *Ministro delle finanze.* Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VANONI, *Ministro delle finanze.* Vorrei chiarire, per non avere poi da pentirmi in un secondo tempo, che il testo dell'articolo 65 del decreto del 30 dicembre 1923 diceva che l'atto di sottomissione a garanzia è soggetto alla tassa fissa di cui all'articolo 55. Il capoverso dell'articolo 4, che oggi vi proponiamo, intende condensare in una unica disposizione l'antica disposizione, che assoggettava l'atto di sottomissione e l'atto di garanzia alla tassa fissa e la nuova necessità che sorgeva dal fatto che si costituiva un tipo di garanzia di deposito dell'azione presso l'Istituto bancario, che importava particolari spese non previste dal testo unico. Per cui io credo che la formula come resta dopo il suggerimento dell'onorevole Paratore, sia la migliore possibile. Infatti tale formula dice che l'atto – che è poi l'atto di sottomissione – è sottoposto a tassa fissa di registro e che inoltre tutte le eventuali spese connesse all'atto di garanzia sono a carico del debitore. Quindi mi pare che la formula così come risulta sia la migliore e risolva tutti i dubbi.

PRESIDENTE. Si dirà perciò: «le spese connesse all'atto di garanzia».

VANONI, *Ministro delle finanze.* Basterebbe la dizione: «Le spese conseguenziali». Conseguenziali non è una bella parola, ma risponde al concetto.

BISORI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BISORI. Mi parrebbe più esatta la parola «conseguenziali». Infatti la garanzia si può attuare, per esempio, mediante pegno di un oggetto che si deposita presso un istituto, in questo caso bisogna poi pagare i diritti di custodia e si tratta di spese «conseguenziali», non di spese semplicemente «inerenti» alla prestazione della garanzia. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 4 nel testo della Commissione che con le ultime modificazioni, risulta del seguente tenore:

Art. 4.

I primi quattro comma dell'articolo 65 della legge tributaria sulle successioni, approvata con regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3270, sono sostituiti dai seguenti:

«Ai debitori delle imposte di successione e di consolidazione di usufrutto che riguardino valori immobiliari, e delle eventuali sopratasse, è concesso, a loro domanda, di eseguire il pagamento a rate in un termine non maggiore di anni sei con la corresponsione dell'interesse scalare del 5 per cento.

«Eguale beneficio e alle stesse condizioni è concesso per il pagamento dell'imposta relativa alle azioni di società commerciali o industriali e delle eventuali sopratasse.

«È in facoltà dell'Amministrazione di concedere eguale dilazione, alle medesime condizioni, per il pagamento delle imposte ed eventuali sopratasse che si riferiscono ad altri valori mobiliari.

«A tutela del credito dilazionato dovrà essere scritta ipoteca sugli immobili ereditari nonchè assunta ogni altra idonea garanzia a giudizio dell'Amministrazione.

«In tutti i casi resta fermo il privilegio che, a norma dell'articolo 68 di questa legge, com-

pete all'Erario su tutti i beni ereditari. Tale privilegio viene esteso a tutto il periodo della dilazione fino al pagamento del debito e degli interessi relativi.

« La dilazione dovrà in ogni caso risultare da atto scritto. Quando l'atto sia stipulato prima della scadenza del termine fissato per il pagamento dell'imposta, il debitore non incorre nella sopratassa di tardivo pagamento.

« Tutte le spese per l'atto, comprese la imposta fissa di registro a cui esso è soggetto, nonchè tutte le spese conseguenziali sono a carico dei debitori.

« La porzione dell'imposta dilazionabile si determina nel modo indicato dall'articolo 14 del regolamento approvato con regio decreto 23 marzo 1902, n. 114 ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Segue l'articolo 5, di cui do lettura:

Art. 5.

Nel caso di sostituzione fedecommissaria la imposta di successione nei confronti dell'erede istituito è commisurata sul valore della piena proprietà dei beni che formano oggetto della sostituzione ed è dovuta in ragione della metà se l'istituito non ha compiuto cinquanta anni e del quarto se li abbia compiuti.

Se l'istituito consegue nella successione anche beni liberi da vincolo fedecommissario, la imposta relativa ai beni oggetto della sostituzione, riducibile ai sensi del comma precedente, è rappresentata da una quota del carico totale dell'imposta di successione, proporzionale al valore dei beni gravati dal vincolo.

Alla morte del primo chiamato, anche se avvenuta entro termini previsti dal precedente articolo 3, l'erede sostituito deve la normale imposta sull'intero valore che i beni hanno al tempo in cui ha luogo la devoluzione.

Quando la devoluzione non ha luogo, l'istituito o i suoi eredi sono tenuti al pagamento dell'imposta sull'intero valore dei beni al tempo della morte del testatore, dedotto quanto fu pagato a norma del primo comma del presente articolo.

L'imposta sul valore netto globale dell'asse ereditario è dovuta per intero al momento dell'apertura della successione del testatore.

Le norme contenute nel presente articolo valgono anche per il caso di legato e per il caso di donazione previsto nell'articolo 795 del Codice civile.

L'avvenuta o la mancata devoluzione deve essere denunziata entro il termine di quattro mesi allo stesso ufficio che ebbe a ricevere la denunzia di successione o ebbe a registrare l'atto di donazione. Il termine decorre dal giorno della morte dell'istituito o dal giorno dell'evento che ha reso impossibile la devoluzione al sostituito. Valgono per tale denunzia tutte le norme e le sanzioni previste, per la presentazione della denunzia di successione, dal testo di legge approvato con regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3270, e successive modificazioni.

Alla riscossione delle imposte previste dal presente articolo si applicano le disposizioni dell'articolo 68 della legge tributaria sulle successioni 30 dicembre 1923, n. 2270.

Su questo articolo è stato proposto un emendamento dai Senatori Ruggeri e Fortunati, che è così formulato: « Ripristinare la dizione del terzo comma del testo del Ministero ».

Ha facoltà di parlare il senatore Ruggeri.

RUGGERI. Dichiaro di ritirare questo emendamento poichè esso era in funzione della soppressione dell'articolo 3 che noi abbiamo chiesto; dal momento però che l'articolo 3 è stato approvato, questo emendamento non ha più ragione di essere.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 5 testè letto. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Art. 6.

Il comma secondo dell'articolo 46 della legge tributaria sulle successioni, approvato col regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3270, è sostituito dal seguente.

« Del pari sono ammesse in deduzione dell'asse ereditario le spese funerarie, purchè risultino da regolari quietanze; la deduzione è ammessa però nella misura massima di lire 40.000 ».

(*È approvato*).

Art. 7.

L'articolo 6 del decreto legislativo luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 90, è modificato come segue:

« L'asse ereditario globale netto lasciato dall'autore della successione, quando supera il valore di lire 500.000, è assoggettato, indipendentemente dall'imposta di successione sull'eredità, quote di eredità e legati, ad un'imposta progressiva da liquidarsi in base alle seguenti aliquote:

Fino	a L	1.000.000			1 %
da	»	1.000.001	a	L 2.500.000	3 %
da	»	2.500.001	a	» 5 000.000	5 %
da	»	5.000.001	a	» 10 000.000	7 %
da	»	10.000.001	a	» 15 000.000	10 %
da	»	15 000 001	a	» 25 000.000	13 %
da	»	25.000 001	a	» 40.000.000	16 %
da	»	40 000 001	a	» 60.000 000	20 %
da	»	60.000 001	ad oltre		25 %

« L'ammontare dell'imposta non può in alcun caso superare la differenza tra il valore globale netto dell'asse ereditario e lire 500.000»

La Commissione propone di sostituire la tabella inserita nell'articolo 7 con la seguente:

Fino	a L.	1 000.000			1 %
da	»	1 000.001	a	L 2.500.000	2 %
da	»	2 500.001	a	» 5 000 000	3 %
da	»	5.000.001	a	» 10 000.000	6 %
da	»	10 000.001	a	» 15.000.000	9 %
da	»	15.000 001	a	» 25 000 000	12 %
da	»	25.000.001	a	» 50 000.000	16 %
da	»	50.000 001	a	» 75.000.000	20 %
da	»	75.000.001	a	» 100.000.000	25 %
da	»	100.000.001	a	» 250.000.000	29 %
da	»	250 000.001	a	» 500 000.000	32 %
oltre	a »	500 000.000			

Gli onorevoli Ruggeri e Fortunati propongono di sostituire la dizione dell'articolo con la seguente:

Art. 7.

L'asse ereditario globale netto lasciato dall'autore della successione, quando supera il valore di lire 500.000, è assoggettato, indipendentemente dall'imposta di successione sull'eredità, quote di eredità e legati, ad un'imposta progressiva da liquidarsi in base alle seguenti aliquote:

Fino	a L	1.000.000			1 %
da	»	1.000.001	a	L 2 500 000	2 %
» da	»	2.500.001	a	» 5 000.000	3 %
» da	»	5.000 001	a	» 10.000 000	5 %
» da	»	10.000.001	a	» 15 000 000	8 %
» da	»	15.000.001	a	» 25.000.000	11 %
» da	»	25.000.001	a	» 50.000.000	15 %
» da	»	50.000.001	a	» 75.000.000	20 %
» da	»	75.000.001	a	» 100.000.000	26 %
» da	»	100.000.001	a	» 250.000.000	31 %
» da	»	250.000.001	a	» 500.000.000	35 %
» da	»	500.000.001	a	» 1.000.000.000	38 %
» da	»	1.000.000.001	ad oltre		40 %

L'ammontare dell'imposta non può in alcun caso superare la differenza tra il valore globale netto dell'asse ereditario e lire 500.000.

Domando all'onorevole Ministro se accetta la tabella proposta dalla Commissione.

VANONI, *Ministro delle finanze*. L'accetto.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ruggeri per svolgere il suo emendamento.

RUGGERI. Ritiro l'emendamento poichè, in definitiva, per lo meno come principio, la nostra impostazione è stata accettata dalla Commissione e credo anche dal Governo, e quindi noi non abbiamo più ragione di insistere.

Giacchè ho la parola voglio fare osservare che mi sembra che vi sia un errore materiale nella dizione dell'articolo, all'ultimo periodo là dove si dice che: « L'ammontare dell'imposta non può in nessun caso superare la differenza tra il valore globale netto dell'asse ereditario e lire 50 mila ». Credo che si voglia dire, invece che 50 mila, 500 mila.

VALMARANA, *relatore*. Si deve intendere infatti 500 mila.

PRESIDENTE. Domando all'onorevole relatore di chiarire la dizione della tabella, in fine, dove si dice: « oltre a lire 500.000.000 »; e manca l'indicazione dell'aliquota.

VALMARANA, *relatore*. Resta fermo il 32 per cento fino a 500 milioni; oltre i 500 milioni il 35 per cento.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo 7 così modificato:

Art. 7.

L'articolo 6 del decreto legislativo luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 90, è modificato come segue:

« L'asse ereditari o globale netto lasciato dall'autore della successione, quando supera il valore di lire 500.000, è assoggettato, indipendentemente dall'imposta di successione sulla eredità quote di eredità e legati ad una imposta progressiva da liquidarsi in base alle seguenti aliquote:

Fino	a L	1 000 000			1 %
da	»	1.000.001	a L	2 500 000	2 %
da	»	2 500.001	a »	5 000 000	3 %
da	»	5 000.001	a »	10 000.000	6 %
da	»	10 000.001	a »	15 000.000	9 %
da	»	15.000 001	a »	25.000.000	12 %
da	»	25 000.001	a »	50 000.000	16 %
da	»	50.000.001	a »	75 000.000	20 %
da	»	75.000.001	a »	100 000.000	25 %
da	»	100.000.001	a »	250.000.000	29 %
da	»	250.000.001	a »	500 000 000	32 %
oltre	»	500 000.000			35 %

« L'ammontare dell'imposta non può in alcun modo superare la differenza tra il valore globale netto dell'asse ereditario e lire 500.000 ».

Lo pongo in votazione. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Art. 8.

Al primo comma dell'articolo 7 del decreto legislativo luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 90, sono sostituiti i seguenti comma:

« Per l'asse ereditario o la parte di esso devoluto agli ascendenti o discendenti in linea retta, compresi i figli naturali legalmente riconosciuti, e al coniuge superstite l'imposta è ridotta alla metà. L'imposta non è dovuta quando l'asse ereditario o la parte di esso non supera i tre milioni.

« Gli enti morali, quando ricorrano le condizioni stabilite dal regio decreto legge 9 aprile 1925, n. 380, convertito nella legge 21 marzo 926, n. 597, sono esenti dall'imposta sul valore globale dell'asse ereditario.

« Analoga esenzione, alle medesime condizioni, spetta agli stessi enti in caso di donazione ».

Al secondo comma di questo articolo il senatore Tafuri propone che sia aggiunto il seguente inciso:

« In nessun caso l'ammontare dell'imposta dovuta può superare la differenza tra il valore globale netto dell'asse ereditario e i tre milioni ».

Vi è poi un altro emendamento a firma del senatore Zotta, il quale propone di aggiungere dopo le parole « legalmente riconosciuti », le seguenti: « nonchè i figli non riconosciuti o non riconoscibili nei casi previsti dalla legge 19 gennaio 1942, numero 23 ».

Ed infine un emendamento aggiuntivo di cui parleremo in appresso.

Il senatore Tafuri ha facoltà di svolgere il suo emendamento.

TAFURI. Il mio emendamento non ha bisogno di illustrazione; è in analogia con l'ultimo capoverso dell'articolo 7, già approvato, perchè evidentemente non si può scendere al disotto del limite tassabile, altrimenti un patrimonio di poco superiore ai 3 milioni darebbe una rimanenza inferiore a quella di un patrimonio di 3 milioni.

PRESIDENTE. Domando il parere della Commissione su questo emendamento.

VALMARANA, *relatore*. La Commissione è d'accordo.

PRESIDENTE. Il senatore Zotta ha facoltà di svolgere il suo emendamento.

ZOTTA. Io propongo di aggiungere dopo le parole: « Per l'asse ereditario o la parte di esso devoluto agli ascendenti o discendenti in linea retta, compresi i figli naturali legalmente riconosciuti », le altre « nonchè i figli non riconosciuti o non riconoscibili nei casi previsti dalla legge 19 gennaio 1942, n. 23 ».

In questo riordinamento tributario non si tiene conto della Carta costituzionale, la quale ha affermato il principio della parificazione, sotto determinati aspetti, tra cui va compreso indubbiamente quello tributario, dei figli legittimi con i figli nati fuori del matrimonio. Qui invece la questione viene guardata con uno spirito che risente ancora di quel senso di sfavore e di diffidenza che ha caratterizzato finora lo stato giuridico degli illegittimi costretti a portarsi nella società con un marchio

di inferiorità sulla fronte che li distingue penosamente dagli altri uomini. Permane, invero, nel disegno di legge in esame, la disposizione per cui è aumentata di un quarto la imposta sulle successioni tra il genitore e i figli, quando questi ultimi non siano legittimi, ma naturali, non riconosciuti o non riconoscibili, pur essendo richieste tutte le garanzie probatorie, che dànno della generazione certezza non inferiore a quella dei figli naturali riconosciuti o dichiarati, per i quali invece il trattamento tributario è alla pari di quello dei figli legittimi. La mia proposta di modifica tende a sopprimere codesto quarto eliminando una disparità di trattamento, che è in contrasto con la norma costituzionale, la quale all'articolo 30 fissa il principio seguente: « La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima ».

Io vorrei ricordare un po' le vicende di questo articolo. Dalla Commissione dei 75 giunse alla Assemblea un articolo, di portata molto più vasta, il quale affermava un principio di perfetta parificazione tra i figli legittimi e i figli naturali, in quanto garantiva a questi ultimi una posizione giuridica che escludesse ogni nota di inferiorità civile e sociale.

L'affermazione era indubbiamente eccessiva e minacciava di porre in pericolo grave l'istituto della famiglia legittima. Toccò a me la ventura di mettere in evidenza gli effetti perniciosi di un tale principio e di proporre quella modificazione che si legge nell'attuale terzo comma dell'articolo 30.

D'accordo – io sostenni – sulla necessità di migliorare lo stato giuridico e sociale di questi derelitti: non è giusto che la colpa dei genitori ricada su chi non ha chiesto di venire al mondo. Ma evitiamo che la parificazione totale porti allo scardinamento della famiglia legittima. Se nella soluzione dell'arduo problema occorre lasciarsi guidare dai princìpi della solidarietà e dell'eguaglianza umana, dobbiamo nel contempo preoccuparci che con una legittimazione a tutto spiano non si finisca col distruggere la famiglia, quale organismo unitario, con l'introdurre l'immoralità nella casa, con l'autorizzare la poligamia, come inevitabilmente avverrebbe se si ponessero gli uni e gli altri figli sul piede dell'eguaglianza e si creasse così, senza neppur bisogno di dirlo, il dovere del genitore di introdurre nella casa coniugale, accanto ai figli legittimi e alla moglie, figli illegittimi e con essi la mamma – i figli hanno diritto all'assistenza della mamma – o si desse, al fine di evitare codesta promiscuità, la facoltà o si creasse il dovere nel genitore di istituire per costoro altre case, succursali e concorrenti, tante quante sono le relazioni adulterine.

Ecco come per contemperare i due princìpi, si è venuti alla formulazione dell'articolo 30: « La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima ».

L'uguaglianza sussiste tutte le volte che essa non possa recar pregiudizio ai diritti dei membri della famiglia legittima.

In quali casi è operante questo principio ?

Ad esempio, noi dovremmo garantire al figlio naturale, il quale si trovi di fronte ai genitori non legati da vincolo di matrimonio, una protezione giuridica pari a quella del figlio legittimo ed analogo trattamento fare al figlio adulterino nei confronti di quel genitore che non sia legato da matrimonio.

Il caso odierno costituisce un altro cospicuo esempio.

Noi abbiamo questa situazione tributaria per ciò che concerne i figli: per la legge organica del 1923, che per questo lato è stata confermata dalla legge 1930, i figli naturali riconosciuti o dichiarati godono dei medesimi favori dei figli legittimi. Ora io domando, perchè questo trattamento in favore dei figli naturali riconosciuti o dichiarati non si estende anche ai figli non riconosciuti o non riconoscibili, quando nei confronti di questi ultimi vi siano tutte le garanzie atte a fornire una certezza della generazione, non inferiore a quella che si richiede per i figli riconosciuti o dichiarati ?

La legge 19 gennaio 1942, n. 23 ha determinato un notevole passo avanti: poichè in certe ipotesi, quelle previste dall'articolo 279 Codice civile, ha esteso a costoro le agevolazioni dei figli legittimi o riconosciuti, aggravandole però dell'aumento di un quarto.

Perchè questo aumento ?

In omaggio all'idea preconcetta della inferiorità di posizione giuridica del figlio naturale? No. Ciò sarebbe, come or ora ho dimostrato, contro lo spirito della Costituzione. A compenso di un dubbio residuo sulla sussistenza effettiva del rapporto di parentela? Ciò sarebbe incongruo e poco serio. Tanto varrebbe, se un cotal dubbio dovesse sussistere, che venisse abolita la stessa legge del 1942: ma dovrebbero anche sparire molti articoli del Codice civile e in particolare l'articolo 279 sugli alimenti e l'articolo 594 sull'assegno vitalizio: soprattutto l'ultimo comma dell'articolo 30 della Costituzione, che è stato dettato nello spirito di un allargamento dei casi di ricerca della paternità.

Nessuna preoccupazione deve turbare, sotto tale riflesso, il legislatore. La legge del 1942 prevede casi di rigore e precisamente quelli contemplati dall'articolo 279 per il diritto agli alimenti. È noto che nei casi in cui non possa aver luogo il riconoscimento, perchè vietato o perchè non possa ottenersi la dichiarazione, in quanto non siano ammesse le indagini che questa implicherebbe, o sia decorso il termine assegnato all'esercizio dell'azione, il figlio naturale può agire verso il genitore per ottenere gli alimenti o verso l'eredità di questi per ottenere un assegno vitalizio, ove si verifichi una delle seguenti ipotesi: 1° se la paternità o maternità risulta indirettamente da sentenza civile e penale; 2° se la paternità o maternità dipende da un matrimonio dichiarato nullo; 3° se la paternità o maternità risulta da una esplicita e non equivoca dichiarazione scritta dei genitori.

In queste ipotesi così rigorosamente determinate, la legge del 1942 consente la parificazione, con l'aumento di un quarto, ai soli fini – s'intende – dell'imposta di successione, dei figli non riconosciuti o non riconoscibili ai figli legittimi o riconosciuti.

Si tratta di abolire soltanto codesto quarto, il quale è destinato a perpetuare uno stato giuridico iniquo ed illogico.

Io mi rendo conto che nella economia della legge odierna il mio emendamento ha una importanza minima, sia dal lato sostanziale, poichè si tratta di una frazione di tributo, sia dal lato formale, poichè occorrerebbe sopprimere un inciso di quattro parole «aumentata di un quarto». Ma l'importanza del principio, che sta alla base dell'emendamento, è tale da richiamare l'attenzione dell'intera Assemblea.

Non sarà mai ripetuto abbastanza che oggi il compito immediato del legislatore ordinario è quello di tradurre in norme concrete i princìpi fissati dalla Costituzione, sia che le questioni vengano prospettate *ex professo*, sia che si presentino in via incidentale, come quella odierna, la quale assurge a particolare rilievo poichè concerne il diritto di famiglia, cioè quella parte dell'ordinamento giuridico da cui trae impronta la struttura e la civiltà di un popolo.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore per esprimere il suo parere su questo emendamento.

VALMARANA, *relatore*. Il senatore Zotta ha già svolto ampiamente il suo emendamento davanti la Commissione e questa, a maggioranza, l'ha respinto. La Commissione è quindi ancora contraria all'accoglimento dell'emendamento del senatore Zotta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Vanoni, Ministro delle finanze, per esprimere il suo parere in proposito.

VANONI, *Ministro delle finanze*. La questione che l'onorevole Zotta solleva così improvvisamente – almeno per me – è una questione veramente importante, che però, dal punto di vista della legge tributaria, aveva già trovato una certa regolamentazione con il decreto dell'8 marzo 1945; perchè l'onorevole Zotta certamente ha presente che l'articolo 1 del decreto 8 marzo 1945, stabiliva non una piena parificazione dei figli legittimi e naturali coi figli non riconosciuti e non riconoscibili, ma un avvicinamento dei figli naturali non riconosciuti e non riconoscibili ai figli legittimi o legittimati. Il che era un notevole progresso nella nostra legislazione tributaria, perchè, fino al decreto del 1945, questi figli erano considerati come estranei e quindi assoggettati alla tassa con l'aliquota propria degli estranei. Invece il decreto 1945 ha stabilito che si applichino le stesse aliquote dovute per il caso dei figli legittimi o legittimati, aumentate di un quarto.

Questa è la posizione attuale del diritto tributario, in cui il riconoscimento di questa

particolare posizione è andato bene al di là di quanto non si sia fatto nella stessa legislazione civile. A me pare che sarebbe per lo meno imprudente, così di straforo, come lo stesso onorevole Zotta ha suggerito, risolvere in una legge tributaria una questione di tanto grande importanza. Vorrei pregare perciò l'onorevole Zotta di riconoscere che il legislatore tributario ha già fatto molto con la legge del 1945 e che in questa occasione possiamo ripromettercì insieme di riesaminare tutto il problema unitamente al riesame della posizione in diritto civile di questa categoria di successibili, per arrivare poi ad una conclusione di larga equità, quale certamente sta a cuore a tutti noi.

Ma non vorrei risolvere così rapidamente una questione rispetto alla quale c'è, per lo meno, un problema specifico, che è quello della prova e della prudenza che deve essere usata dal fisco nell'ammettere un qualsiasi elemento di prova della esistenza di un rapporto di filiazione naturale, quando questo rapporto ha conseguenze così importanti dal punto di vista fiscale.

Per queste ragioni non accetto l'emendamento, pur impegnandomi ad approfondire l'argomento perchè sia possibile di riesaminare il problema con tutta la larghezza possibile in sede di riordinamento di questi tributi, che non mancherà con la generale riforma tributaria.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Zotta per dichiarare se mantiene il suo emendamento.

ZOTTA. Dopo le assicurazioni dell'onorevole Ministro, il quale, riconoscendo la gravità del problema, reputa di doverlo rimandare ad un esame più approfondito, ritengo di poter ritirare il mio emendamento.

La mia raccomandazione è che il problema venga esaminato non solo per i riflessi tributari, ma soprattutto per una riforma integrale da apportare nell'istituto della famiglia e della filiazione.

PRESIDENTE. Poichè l'onorevole Zotta ha ritirato il suo emendamento, il primo e il secondo comma rimangono secondo la dizione della Commissione. C'è però, alla fine, l'aggiunta proposta dall'onorevole Tafuri, che sostituisce il terzo comma, accettata dal Governo e dalla Commissione. Ne do nuovamente lettura:

« In nessun caso l'ammontare dell'imposta dovuta può superare la differenza tra il valore globale netto dell'asse ereditario e i tre milioni».

Pongo ai voti quest'aggiunta.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvata*).

Pongo ai voti il terzo e il quarto comma, (che divengono 4° a 5°) dell'articolo 8 nel testo della Commissione

Chi li approva è pregato di alzarsi.

(*Sono approvati*).

Un altro emendamento all'articolo 8 dei senatori Carelli, Ottani, Menghi, Vaccaro, Varriale, Guarienti, tende ad aggiungere il seguente comma:

« Le successioni apertesi e le donazioni avvenute prima dell'entrata in vigore del presente decreto a favore di enti morali e per le quali non sia avvenuta la liquidazione definitiva sono ugualmente esenti dalla imposta globale sul valore dell'asse ereditario per la parte non ancora soddisfatta».

Ha facoltà di parlare il senatore Carelli per illustrare il suo emendamento.

CARELLI. Ho proposto questo emendamento aggiuntivo perchè l'articolo 8, che ha lo scopo di facilitare alcune categorie, non facilita invece la categoria che dovrebbe essere maggiormente aiutata, cioè quella degli enti morali, i quali si vedono esclusi in parte dai benefici proposti. Perchè dico in parte? Ci troviamo di fronte a dei fatti come questi: successioni apertesi prima dell'entrata in vigore di questa legge, legge che può ritenersi complementare del decreto n. 90 del marzo 1945, e ancora in via di liquidazione, per cui vengono a trovarsi a cavallo fra la legge stessa e l'apertura delle successioni.

Evidentemente gli enti morali dovrebbero essere sostenuti e favoriti in questi particolari casi. Una liquidazione non definita non può non permettere ai medesimi di usufruire delle facilitazioni proposte. Ecco il perchè del comma aggiuntivo, che, peraltro, si identifica con il secondo comma dell'articolo 9 del testo ministeriale, che dice: « L'esonero a favore degli

enti morali stabilito con la modifica disposta con il precedente articolo 8, è applicabile anche alle liberalità anteriori alla presente legge, limitatamente alle imposte non ancora pagate ». Io non so per quale motivo la Commissione abbia voluto depennare questo secondo comma dell'articolo 9, comma che, in ultima analisi, ho dovuto proporre come aggiunta all'articolo 8, e che appare equo ed opportuno quando si pensi allo scopo che ha dettato l'articolo 8. Non sarebbe inoltre giusto che la generosità di precedenti testatori e donanti alla pubblica beneficenza sia gravata in confronto delle successioni e donazioni posteriori.

VALMARANA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VALMARANA, *relatore*. La Commissione è contraria al comma aggiuntivo proposto dal senatore Carelli e proprio per le stesse ragioni per le quali ha abolito il secondo comma dell'articolo 9, ossia perchè non ammette applicazioni retroattive della legge. Accettando l'emendamento si creerebbe una disparità di trattamento fra gli enti morali che hanno pagato e quelli che non hanno ancora pagato.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Il Governo si rimette alla decisione del Senato, perchè si trova imbarazzato fra l'autorevole opinione della Commissione ed il fatto che l'emendamento riprende una impostazione che era stata data nel testo proposto dal Governo stesso. La ragione per la quale il Governo aveva fatto la sua proposta era una ragione di carattere eminentemente pratico: mentre la legge del 1925 esonerava dall'imposta normale sulle successioni tutti gli Enti morali, indicati in quella legge, di beneficenza e di pubblica istruzione, la legge istitutiva dell'imposta globale sull'asse ereditario non aveva fatto cenno ad una esenzione di questo genere, tanto che sorse questione di interpretazione, se cioè l'esenzione della legge del 1925 si dovesse intendere estesa anche alla imposta introdotta molti anni dopo sull'asse globale delle successioni. Evidentemente l'interpretazione non poteva che essere negativa perchè la esenzione portata da una legge precedente non poteva giovare per una imposta introdotta successivamente. Restava perciò proprio una necessità di carattere obiettivo. Noi abbiamo oggi una profonda crisi di tutte le fondazioni ed enti morali per l'indebolimento della loro consistenza patrimoniale anche in seguito agli eventi bellici; abbiamo tutti un interesse di vedere rafforzata e ricostituita la potenzialità patrimoniale di questi Enti. Era quindi sembrato, non dico opportuno, ma utile che si facesse uno strappo a quella che è la norma fondamentale di ogni legge tributaria. Qui io però devo ammettere con la Commissione che indiscutibilmente la norma ha un valore per cui il Senato deve uscire dal dilemma e vedere se le ragioni di carattere pratico, equitative, siano sufficienti a giustificare la violazione di una regola veramente importante in tutta la legislazione tributaria, come quella di non operare mai retroattivamente.

BOGGIANO PICO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOGGIANO PICO. Credo che questa difficoltà si potrebbe superare modificando il testo che era stato proposto dal Governo e cioè limitatamente alle imposte non ancora pagate e non ancora liquidate. Infatti c'è una differenza tra quello che è stato già pagato e quello che è ancora in corso di liquidazione. Per esempio, non è stato prescritto un termine entro il quale la denuncia possa essere fatta e quindi proprio in questo caso si potrebbe applicare questa norma. Abbiamo una quantità di istituti, la massima parte degli enti morali di assistenza e beneficenza, che si trovano in vere angustie finanziarie. Con le leggi che erano in vigore questi istituti avevano i loro patrimoni investiti in titoli di Stato e, proprio per questo, oggi si trovano nell'impossibilità assoluta di continuare a vivere. E questo si riscontra fra l'altro, proprio nella mia città: in Genova si hanno esempi eloquenti. Vi sono degli enti che erano colossali, come l'albergo dei poveri che albergava ed assisteva migliaia di persone e che oggi ha dovuto limitare la sua opera a modesto ambito. Vi sono molti ospedali, un giorno in floride condizioni, che adesso non hanno più mezzi per continuare la loro esistenza e per compiere le funzioni per le quali

erano sorti. Quindi tutte quelle disposizioni che possano, in qualche maniera, concorrere ad alleviare e sollevare le condizioni veramente disastrose in cui questi Enti si trovano, io credo che debbano essere considerate con larghezza; per questa ragione occorre migliorare la dizione, se si vuole, in modo che l'ostacolo della irretroattività possa essere superato, ma che si mantenga il provvedimento secondo il concetto della proposta governativa.

MENGHI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MENGHI. Dichiaro che voterò a favore dell'emendamento Carelli anche da me firmato e proposto. In fondo il Ministro delle finanze si è dichiarato implicitamente favorevole anche lui, rimettendosi al Senato. La Commissione è recisamente contraria, ma, dati i chiarimenti forniti dal Ministro e dall'onorevole Carelli, io sono del parere che lo emendamento debba essere approvato.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Mi corre l'obbligo di chiarire all'onorevole Boggiano Pico che la sua formula, per quanto molto caritatevole, non è sufficiente ad eludere il problema della retroattività, perchè non c'è dubbio che il debito di imposta sorge nel momento della apertura della successione e prescinde da tutto quello che si verifica dopo.

Prendendo lo spunto da questa osservazione dell'onorevole Boggiano Pico, vorrei pregare l'onorevole Carelli, se insiste nel suo emendamento, di considerare se non sia opportuno riprendere eventualmente la formula ministeriale, cioè il secondo comma dell'articolo 9, che ha, per lo meno, il pregio di essere più chiara e di salvare un punto essenziale di tutta la legislazione in materia di imposte indirette, cioè che l'imposta regolarmente percetta non è più ripetibile; e questo è il punto che deve essere assolutamente rispettato. Per il resto, è indubbio che la norma debba avere effetto retroattivo. Il Senato decida.

CARELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARELLI. Dopo le dichiarazioni dell'onorevole Ministro, io sono favorevole al mantenimento del secondo comma dell'articolo 9. Solo a questa condizione io posso ritirare il mio emendamento, per sostituirlo con il testo ministeriale. Propongo cioè che il mio emendamento sia sostituito nella dizione con il secondo comma dell'articolo 9 del testo ministeriale, il quale dovrebbe seguire, come emendamento aggiuntivo, l'articolo 8.

PRESIDENTE. Quando discuteremo l'articolo 9, lei proporrà non solo di tornare alla dizione del Governo, ma di sostituire alla dizione del Governo la sua.

CARELLI. Vorrei, signor Presidente, che il mio emendamento venisse votato secondo la proposta dell'onorevole Ministro, sostituendolo, sì, con la dizione ministeriale, ma aggiungendolo all'articolo 8.

RUGGERI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUGGERI. Io voterò contro l'emendamento dell'onorevole Carelli per due ragioni. Anzitutto, per una ragione fondamentale, di principio, cioè per la ragione della retrodatazione. In secondo luogo, quali sono le ragioni di questo emendamento? Si dice che gli Enti morali stanno male e che occorre aiutarli. Ma non è questo il provvedimento che risanerà questi Enti morali. Occorrerà affrontare questo problema in altra sede e vedere quale sia la situazione degli Enti morali, ma non con questo paternalismo fuori posto, bensì con un esame che ci dia anche un giudizio esatto delle loro condizioni. Per queste ragioni voterò contro l'emendamento dell'onorevole Carelli.

BERTONE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERTONE. Io dichiaro che voterò volentieri l'emendamento nel testo proposto dal Governo, non tanto per considerazioni umanitarie, che pur hanno il loro peso nei riguardi degli enti morali e delle opere pie, ma per una considerazione di ordine giuridico. Vi è la legge del 1934, fondamentale in proposito, la quale esonera dalle tasse di successione le Opere pie. Questa legge non è stata mai nè revocata nè modificata. Quindi il problema da porsi è se questa tassa debba essere considerata come una tassa di successione, oppure no. Se è una tassa di successione le Opere pie ne sono esenti senz'altro perchè la legge fondamentale esiste e non è mai stata modificata. Si fa discussione tra i giuristi se questa possa

considerarsi come una tassa di successione perchè è ispirata ad un criterio che non è esattamente quello a cui sono ispirate le tasse che riguardano gli eredi; infatti questa tassa riguarda il patrimonio del *de cuius*, ma vi è un fatto positivo che questa disposizione è inserita in una legge che è intitolata: « Legge sulle successioni ». Quindi, se non fosse una tassa di successione, perchè l'avete messa qui? Inoltre, quale che sia il concetto originario della tassa, certo è che chi la paga è l'erede, e la paga in quanto erede. Pertanto questa tassa deve essere considerata come una tassa di successione, e quindi, essendo gli enti morali esentati da tutte le tasse di successione, debbono essere esentati anche da questa tassa.

CARRARA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARRARA. La sistematica ha le sue esigenze. Non sono d'accordo sull'emendamento Carelli nel senso che la disposizione del secondo comma dell'articolo 9 vada in calce all'articolo 8. Sarei invece favorevole al mantenimento della disposizione come è stata proposta dal Governo. Proporrei quindi che l'emendamento Carelli si riproponesse all'articolo 9 perchè, trattandosi di una disposizione che ha valore transitorio, la sua sede è in detto articolo.

PRESIDENTE. Rileggo intanto il testo dell'articolo 8 con l'aggiunta già approvata:

Art. 8.

Al primo comma dell'articolo 7 del decreto legislativo luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 90, sono sostituiti i seguenti commi:

« Per l'asse ereditario o la parte di esso devoluto agli ascendenti o discendenti in linea retta, compresi i figli naturali legalmente riconosciuti, e al coniuge superstite, l'imposta è ridotta alla metà. L'imposta non è dovuta quando l'asse ereditario o la parte di esso non supera i tre milioni.

« In nessun caso l'ammontare dell'imposta dovuta può superare la differenza tra il valore globale netto dell'asse ereditario ed i tre milioni.

« Gli enti morali, quando ricorrano le condizioni stabilite dal regio decreto-legge 9 aprile 1925, n. 380, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, sono esenti dall'imposta sul valore globale dell'asse ereditario.

« Analoga esenzione, alle medesime condizioni, spetta agli stessi enti in caso di donazione ».

Lo pongo ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

È stato presentato il seguente articolo aggiuntivo 8-*bis* da parte del senatore Longoni:

« I cespiti ereditari costituiti da costruzioni di case popolari eseguite dopo il 25 aprile 1945 sono esenti dalle imposte contemplate dalla presente legge per un periodo di 25 anni decorrenti dalla data della relativa concessione di abitabilità ».

Inoltre, i senatori Bisori, Panetti, Cerica, Casardi, Lavia e Varriale, hanno proposto di modificare l'emendamento aggiuntivo del senatore Longoni, sostituendo alle parole: « costruzioni di case popolari eseguite », le parole: « case popolari costruite, o riparate perchè gravemente danneggiate da eventi bellici ».

I suddetti senatori hanno proposto anche, sempre all'emendamento del senatore Longoni, di sostituire alle parole: « dalla data della relativa concessione di abitabilità », le parole: « dall'ultimazione della costruzione o ricostruzione ».

Il senatore Longoni ha facoltà di svolgere il suo emendamento.

LONGONI. Il mio articolo aggiuntivo si basa sopra alcune constatazioni, che credo possano ritenersi pacifiche. È ammesso da tutti il bisogno urgente di costruzione di case, in modo particolare a vantaggio del popolo. È chiaro che il Governo, pur con le sue varie provvidenze, non potrà esaurire da solo questo problema; forse raggiungerà la metà del fabbisogno, ma per l'altra metà dobbiamo rimetterci all'iniziativa privata, che viene giustamente sollecitata da molte parti.

Però i patrimoni che debbono compiere questo dovere non sono certo i più modesti; vi devono essere impegnati i patrimoni di una certa importanza, che abbiano mezzi liquidi per costruire case. Ma questi sono i più gravati dal disegno di legge, secondo le tabelle proposte.

Sorge quindi l'opportunità di favorire l'iniziativa privata attraverso l'esonero di quegli enti patrimoniali che sono le case popolari, costruite dopo la liberazione, e cioè dopo il 25 aprile 1945. Non ho espresso solo il mio pensiero: esso rappresenta anche il voto del collegio degli ingegneri e degli architetti di Milano, che raccomanda l'adozione di questo provvedimento.

Sono state sollevate alcune obiezioni. Si dice: si tratta in questo modo di favorire una industria particolare a differenza di altre. Faccio osservare che si tratta di un'industria che risponde nella sua attività ad un bisogno sociale profondamente sentito e che muove, del resto, molte altre industrie, compreso l'artigianato, poichè la costruzione di una casa determina l'acquisto del mobilio; si fanno lavorare operai di industrie del legno, idraulici, tessili, vetrai, ecc. Si deve pensare che questa iniziativa fornisce l'occupazione a molti lavoratori e solleva delle industrie che forse oggi sono anche nella necessità di chiudere i battenti. Si potrebbe anche dubitare che la esenzione da me proposta abbia il suo giusto posto in questa legge e che possa invece essere ospitata in altra legge, diretta a favorire la costruzione della casa popolare; ma penso che siccome questa legge disciplina la tassazione di tutti i cespiti ereditari, è giusto che l'esenzione trovi posto in essa. Aggiungo che il mio emendamento riguarda le case popolari: non tutte le case, quindi, ma quelle destinate a vantaggio del popolo. Ecco le ragioni del mio articolo aggiuntivo. Credo sia un dovere da parte nostra bene esaminare l'argomento, verso il quale si appuntano tante speranze anche degli operai e dei giovani che si debbono accasare e non possono farlo.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Bisori per svolgere l'emendamento testè presentato.

BISORI. Sono favorevole all'emendamento proposto dal collega Longoni per le ragioni che egli ha egregiamente svolte. In altre occasioni ho detto, ed ora ripeto, che noi dobbiamo tendere con ogni mezzo a stimolare l'edilizia, specie popolare, sia per dare un tetto a chi non l'ha, sia per attivare le industrie collegate a quella edilizia.

Se l'emendamento Longoni viene accolto, parrebbe a me che, per giustizia, dovrebbero equipararsi alle case popolari nuove quelle ricostruite perchè gravemente danneggiate da eventi bellici. Nel dir questo, penso particolarmente alle molte modeste case che furon gravemente danneggiate lungo la linea gotica. Anche venendo a Roma, del resto, noi vediamo, lungo la ferrovia, in vari paesi case scheletrite o ridotte a poco più delle fondamenta.

Dobbiamo invogliare i capitali non solo a far case nuove per il popolo, ma anche a ricostruire quelle che furon gravemente danneggiate. Perciò mi parrebbe giusto che la ricostruzione delle case popolari gravemente danneggiate fosse posta sullo stesso piano della costruzione di case popolari nuove.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore per esprimere il pensiero della Commissione.

VALMARANA, *relatore*. La Commissione è contraria; si tratterebbe di un principio molto pericoloso perchè se si considera l'utilità nazionale o sociale dei cespiti, non si sa dove si va a finire. L'unica discriminazione da fare è sul valore dell'asse ereditario e non, evidentemente, sull'utilità dei cespiti o sulla loro destinazione. Quale ragione allora vi dovrebbe essere di non comprendere, tra i beni, i terreni non bonificati, le industrie non economiche e simili?

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro delle finanze.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Il Governo è – permettete l'espressione forse poco parlamentare – energicamente contrario a questo emendamento, perchè esso sviserebbe il carattere della imposta. Non possiamo dimenticare che l'imposta sulla successione è progressiva; se mettiamo delle limitazioni di natura oggettiva che dipendano dal tipo dell'investimento, la progressività non ha più la sua funzione politica e sociale. Io credo, pertanto, che un emendamento di questo genere, qualunque sia la valutazione che possiamo fare in altra sede, dell'opportunità o meno di concedere l'esenzione ad altri istituti per favorire l'edilizia ecc., farebbe veramente saltare tutto il sistema tradizionale dell'imposta sulla successione.

Per questa ragione raccomando al Senato di non accogliere l'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo aggiuntivo proposto dall'onorevole Longoni con le modificazioni presentate dall'onorevole Bisori ed altri.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Art. 9.

Salvo quanto è disposto dal successivo articolo 10 le disposizioni della presente legge si applicano alle successioni che si apriranno e alle sostituzioni fidecommissarie che avranno luogo o verranno a mancare a partire dal giorno in cui la legge stessa entrerà in vigore, nonchè alle donazioni che saranno stipulate a partire dallo stesso giorno.

Gli eredi e i legatari che, a norma del precedente articolo 4, avrebbero avuto diritto alla dilazione dell'imposta relativa a titoli azionari caduti in successioni apertesi prima dell'entrata in vigore della presente legge, sono esonerati dalla sopratassa di tardivo pagamento eventualmente applicata a loro carico e non ancora soddisfatta, a condizione che, entro due mesi dalla pubblicazione della presente legge, sottoscrivano l'atto di dilazione e prestino le garanzie prescritte.

È abrogato il secondo comma dell'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 novembre 1946, n. 476.

A questo articolo sono stati presentati tre emendamenti, uno dal senatore Longoni, uno dal senatore Carelli e l'altro dai senatori Ruggeri e Fortunati.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Longoni per svolgere il suo emendamento, col quale propone di sostituire la dizione del primo comma, con la seguente:

« Salvo quanto è disposto dal successivo articolo 10, le disposizioni della presente legge si applicano alle successioni che si sono aperte dopo il 1° gennaio 1948 ed alle sostituzioni fidecommissarie, che hanno avuto luogo o sono venute a mancare dopo quella data, nonchè alle donazioni stipulate a partire dallo stesso giorno ».

LONGONI. Il mio emendamento parte dalla constatazione che la legge ha rinnovato le tabelle per adeguarle a valori assai diversi da quelli che erano nel 1945. Però, già all'inizio del 1948 noi avevamo ad un di presso la stessa situazione di valori che abbiamo attualmente. La legge è stata formulata agli inizi del 1948; è stata portata qui, all'esame del Senato, prima delle ferie del decorso anno, ed è una pura casualità che venga discussa oggi ed approvata, mentre deve poi passare all'esame della Commissione della Camera dei deputati e non sappiamo così neanche il giorno preciso in cui andrà in vigore. Perchè dunque non dobbiamo trattare ugualmente le successioni, che si sono verificate in un'epoca in cui già i valori potevano equipararsi a quelli attuali?

Ecco la ragione del mio emendamento che vuole estendere l'applicazione della legge a tutte le successioni decorrenti dal 1° gennaio 1948.

Comprendo che mi si opporrà che la legge non è mai retroattiva; senonchè in materia finanziaria le leggi lo sono spesso, come lo sono i contratti di lavoro. Inoltre lo stesso articolo in esame contiene una retroattività perchè stabilisce che è concessa la riduzione dei valori di un terzo per le successioni che sono precedenti alla legge. Il principio quindi sarebbe già violato, ed ecco perciò che il precedente scarta la eccezione, che potrebbe essere opposta.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole relatore di esprimere il parere della Commissione sull'emendamento dell'onorevole Longoni.

VALMARANA, *relatore*. La Commissione naturalmente è contraria anche perchè allora non ci sarebbe nessuna ragione di fermarsi al 1° gennaio 1948 e escludere coloro che hanno avuto la successione il 31 dicembre 1947. C'è pur sempre un momento in cui una legge nuova deve entrare in vigore!

PRESIDENTE. Prego l'onorevole Ministro di esprimere il suo parere in proposito.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Sono d'accordo con la Commissione; non è possibile accettare questo emendamento.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione l'emendamento del senatore Longoni, che non è accettato nè dalla Commissione nè dal Ministro.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Passiamo allora all'emendamento Carelli già discusso in parte in sede di articolo 8, col quale si propone il ripristino del secondo comma del testo ministeriale, il quale è così concepito:

« L'esonero a favore degli enti morali stabilito con la modifica disposta dal precedente articolo 8 è applicabile anche alle liberalità anteriori alla presente legge, limitatamente alle imposte non ancora pagate ».

Prego la Commissione di esprimere il suo parere in proposito.

PARATORE. La Commissione è contraria, deve essere contraria. Ognuno deve fare il suo dovere, e la Commissione precisamente si è dichiarata sempre contraria ad ogni forma di retroattività. Inoltre gli onorevoli colleghi debbono anche pensare che molte volte la retroattività è a danno del contribuente.

CARRARA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARRARA. Non mi pare che la preoccupazione dell'onorevole Presidente della Commissione di finanze e tesoro, debba sussistere. Non si tratta qui di retroattività: la legge è operativa dal momento in cui entra in vigore, e da quel giorno, evidentemente, quei certi tributi che vengono aboliti per quel determinato rapporto non devono essere più pagati. Quindi è proprio una applicazione del principio della irretroattività. Sarebbe stata retroattiva se avesse avuto applicazione alle imposte già pagate per le quali fosse stata disposta la restituzione. Ma dovendo applicarsi alle imposte non ancora pagate, il principio della retroattività è rispettato.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento dell'onorevole Carelli.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

L'onorevole Ruggeri ha presentato un emendamento soppressivo del secondo comma del testo della Commissione, terzo del testo ministeriale.

Ha facoltà di parlare il senatore Ruggeri.

RUGGERI. Noi abbiamo chiesto la soppressione di questo comma, perchè riteniamo che ci sia un concetto di retrodatazione. Poichè quei possessori di pacchetti azionari, che avrebbero dovuto pagare l'imposta a contanti e non dilazionata, non l'hanno pagata, in attesa di eventuali provvedimenti, devono pagare la sopratassa e questa sopratassa viene invece abrogata.

Non vediamo perciò perchè debba restare questa disposizione e ne chiediamo la soppressione.

PRESIDENTE. Domando al Governo e alla Commissione se accettano questo emendamento dell'onorevole Ruggeri.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Il Governo non lo accetta.

VALMARANA, *relatore*. La Commissione non l'accetta.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento soppressivo dell'onorevole Ruggeri. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 9 che, con le modificazioni apportatevi, risulta formulato come nel testo ministeriale e cioè:

Art. 9.

Salvo quanto è disposto dal successivo articolo 12 le disposizioni della presente legge si applicano alle successioni che si apriranno e alle sostituzioni fedecommissarie che avranno luogo o verranno a mancare a partire dal giorno in cui la legge stessa entrerà in vigore, nonchè alle donazioni che saranno stipulate a partire dallo stesso giorno.

L'esonero a favore degli enti morali stabilito con la modifica disposta dal precedente articolo 9 è applicabile anche alle liberalità anteriori alla presente legge, limitatamente alle imposte non ancora pagate.

Gli eredi e i legatari che, a norma del precedente articolo 5, avrebbero avuto diritto alla dilazione dell'imposta relativa a titoli azionari caduti in successioni apertesi prima dell'entrata in vigore della presente legge, sono esonerati dalla sopratassa di tardivo pagamento eventualmente applicata a loro carico e non ancora soddisfatta, a condizione che, entro due mesi dalla pubblicazione della presente legge, sottoscrivano l'atto di dilazione e prestino le garanzie prescritte.

È abrogato il secondo comma dell'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 novembre 1946, n. 476.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Qui va inserito l'articolo 3-*bis* aggiuntivo proposto dal senatore Lodato e già approvato dal Senato.

Art. 10.

Nelle controversie per la determinazione del valore venale della ricchezza ai fini dell'applicazione dell'imposta di registro e di successione, dell'imposta sul valore netto globale e della imposta ipotecaria, nonchè dei diritti catastali, in dipendenza di successioni apertesi o di atti pubblici stipulati prima dell'entrata in vigore della presente legge, ovvero di scritture private registrate entro lo stesso termine, è data facoltà all'Amministrazione delle finanze di consentire, allo scopo di raggiungere un accordo amichevole, un abbuono non superiore al terzo del valore presunto dall'Amministrazione stessa.

L'esercizio della suddetta facoltà da parte dell'Amministrazione cesserà al compimento dell'anno dalla entrata in vigore della presente legge.

A questo articolo è stato presentato il seguente emendamento da parte dei senatori Carelli, Ottani, Menghi, Vaccaro, Varriale e Guarienti: dopo le parole «In dipendenza di successione apertasi» continuare: «prima dell'entrata in vigore della presente legge e per tutte quelle valutazioni non ancora definite ed in qualunque stadio essi si trovino nel periodo accennato, è data facoltà all'Amministrazione delle finanze di consentire, allo scopo di raggiungere un accordo amichevole, un abbuono non superiore al terzo del valore presunto dall'Amministrazione stessa».

Domando al senatore Carelli se mantiene il suo emendamento.

CARELLI. Lo ritiro.

PRESIDENTE. I senatori Ruggeri e Fortunati propongono la soppressione dell'articolo. Prego il senatore Ruggeri di dichiarare se insiste nell'emendamento soppressivo.

RUGGERI. Io dichiaro di ritirare il mio emendamento dopo i chiarimenti che, in sede di Commissione, mi ha dato l'onorevole Ministro.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione l'articolo 10 nel testo della Commissione, già letto. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Passiamo all'esame della tabella, della quale do lettura, nel testo presentato dalla Commissione:

TABELLA DELLE IMPOSTE DI SUCCESSIONE E DI DONAZIONE

GRADO DI PARENTELA fra l'autore della successione e gli eredi e legatari	fino a L. 125 000	da L. 125.001 a L. 250 000	da L. 250.001 a L. 500.000	da L. 500 001 a L. 1.000.000	da L 1.000 001 a L. 2.500.000	da L. 2.500.001 a L. 5.000 000	da L 5 000.001 a L. 10 000.000	da L. 10.000.001 a L. 15 000.000	da L. 15 000.001 a L. 25 000 000	da L. 25 000.001 a L. 40 000.000	da L. 40 000.001 a L. 60.000.000	da L. 60.000.001 in poi
	IMPOSTA PROPORZIONALE PER OGNI CENTO LIRE											
1. Tra ascendenti e discendenti in linea retta, compresi i figli naturali legalmente riconosciuti	1	1	1,50	2	3	5	7	9	12	15	20	25
2 Tra coniugi	1	1,50	2	3	4	6	9	12	16	20	25	30
3 Tra fratelli e sorelle . . .	3	4	6	8	11	14	18	24	30	36	43	50
4. Tra zii e nipoti	5	6	8	10	13	16	20	26	32	40	50	60
5. Tra prozii, pronipoti, cugini, altri parenti oltre il quarto grado, tra affini, tra estranei	12	15	19	24	29	34	40	46	52	60	70	80

Dai senatori Ruggeri e Fortunati è stata presentata la seguente tabella sostitutiva:

TABELLA DELLE IMPOSTE DI SUCCESSIONE E DI DONAZIONE

Grado di parentela fra l'autore e gli eredi e legatari	CLASSI IN MILIONI DI LIRE													
	sino a 0,5	da 0,5 a 1	da 1 a 2,5	da 2,5 a 5	da 5 a 10	da 10 a 15	da 15 a 25	da 25 a 50	da 50 a 75	da 75 a 100	da 100 a 250	da 250 a 500	da 500 a 1000	oltre 1000
	IMPOSTA PROPORZIONALE PER OGNI 100 LIRE													
I. - Tra ascendenti e discendenti in linea retta compresi i figli naturali legalmente riconosciuti	0,5	1	2	3	5	8	11	15	20	26	31	35	38	40
II. - Tra coniugi .	0,6	1,25	2,5	3,75	6,25	10	13,75	18,75	25	32,5	38,75	43,75	47,5	50
III. - Tra fratelli e sorelle	2	3	5	8	13	18	26	33	40	46	51	55	58	60
IV. - Tra zii e nipoti	3	5	8	12	18	24	32	42	52	60	66	70	73	75
V. - Tra prozii, pronipoti, cugini, altri parenti oltre il quarto grado, tra affini, tra estranei	3,6	6	9,6	15,40	21,60	28,8	38,40	50,40	62,4	69	76,50	82,50	87,5	90

Prego il senatore Ruggeri di dichiarare se insiste nella sua tabella sostitutiva.

RUGGERI. Per le stesse ragioni per le quali ho ritirato l'emendamento all'articolo 7, e cioè perchè ho visto accettati in gran parte, in parte direi quasi soddisfacente, i nostri concetti ed anche la misura delle aliquote proposte da noi, io ritiro la tabella.

DE GASPERIS. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE GASPERIS. Io volevo richiamare l'attenzione dei colleghi su una questione pratica in materia di successione. Dai conteggi che possiamo fare, notiamo che, fra la progressiva e la proporzionale, per quanto riguarda gli ultimi tre scaglioni, arriviamo, per i figli legittimi o naturali, a circa il 75 per cento di imposta. Se insistiamo su questa tabella corriamo il rischio di far perdere allo Stato ingenti somme. Infatti un padre di famiglia, che ha un patrimonio ammontante a 150 o 500 milioni, non attende l'apertura della successione per esporre i figli alla tassa, che, in pratica, è una confisca indiretta dei beni. Se le aliquote di cui alla tabella, possono essere giustificate per nipoti e per i terzi beneficiati, si deve ammettere che i genitori si difendano dalla spoliazione a cui sarebbero soggetti i figli. Ed allora avverrà che, in un dato momento, i patrimoni di oltre 100 milioni saranno frazionati con l'apporto a società per azioni o con atti di vendita, anche con doppio passaggio. In tali casi le tassazioni potranno raggiungere il 30-32 per cento e giammai il 75 per cento. Quale dunque la ragione di un'imposta così onerosa? Parlo sempre in riferimento al primo ed al secondo gruppo di eredi. È consigliabile quindi che le aliquote rimangano, anche per gli scaglioni successivi, quelle indicate per i gruppi dai 65 ai 100 milioni, onde evitare il ricorso ai sistemi sopraccennati. La Svezia fu costretta a modificare la legislazione sulle successioni appunto perchè, in una riforma approvata, senza considerare i concetti sopra enunciati, furono incluse tabelle onerosissime per i grandi patrimoni. Dopo due anni dall'approvazione si dovette riesaminare la legge perchè l'Erario svedese aveva rilevato che il gettito dell'imposta diminuiva in luogo di aumentare.

PRESIDENTE. Domando il parere della Commissione.

VALMARANA, *relatore*. La Commissione non accetta la proposta del senatore De Gasperis.

PRESIDENTE. Domando il parere del Governo.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Anche il Governo è contrario alla proposta del senatore De Gasperis.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la tabella allegata al testo della Commissione. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvata*).

Pongo in votazione il disegno di legge nel suo complesso. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Annunzio di interpellanze.

PRESIDENTE. Do lettura delle interpellanze pervenute alla Presidenza:

Al Presidente del Consiglio, sulle ragioni che lo hanno indotto a proporre (di concerto con i Ministri dell'interno, di grazia e giustizia e del tesoro) al Presidente della Repubblica il decreto che regola il sistema elettorale per le elezioni del Consiglio della Valle d'Aosta.

Il decreto suddetto, pubblicato sulla « Gazzetta Ufficiale » del 10 gennaio u. s., indice le elezioni con il sistema maggioritario anzichè con il sistema proporzionale già adottato per le elezioni regionali in Sicilia, in Sardegna ed in Alto Adige. Se si tiene conto che tutte le consultazioni elettorali, che hanno avuto sin qui luogo, si sono svolte con leggi basate sul sistema proporzionale, riconosciuto come il più rispondente alle esigenze della vita democratica delle Assemblee rappresentative, si deve dedurre che l'introduzione del sistema maggioritario per le elezioni regionali della Valle d'Aosta costituisce un grave arretramento della democrazia e su questo arretramento gli interpellanti chiedono che il Governo precisi le proprie responsabilità.

NEGARVILLE, GIUA, LEONE, CASTAGNO, MOSCATELLI, PASTORE.

Al Ministro dell'interno per conoscere quando intenda fissare la data delle elezioni amministrative nel Comune di Chiusi (Siena), attualmente sotto regime commissariale, i cui termini scadono ai primi di maggio; e quali provvedimenti intenda prendere per assicurare le libertà democratiche dei cittadini di Chiusi vessati dall'atteggiamento delle autorità locali e provinciali.

BARDINI, FIORE, RUGGERI, RISTORI, GERVASI, FARINA.

CASTAGNO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTAGNO. Poichè non vedo presente nell'Aula nessun membro del Governo, prego l'onorevole Presidente di voler farsi interprete presso il Governo affinchè la interpellanza presentata dall'onorevole Negarville e da me sottoscritta, venga discussa al più presto poichè sono già state indette le elezioni nella Valle d'Aosta. Noi vorremmo avere in tempo utile il parere e le relazioni del Governo in merito a quel problema.

PRESIDENTE. Mi farò interprete del suo desiderio presso il Governo.

Annunzio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario di dar lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

MERLIN ANGELINA, *segretario:*

Al Ministro dell'interno, per sapere se è a sua conoscenza il progressivo e sempre più rapido decadimento del prezioso fondo «notarile» conservato nell'Archivio di Stato di Genova; e per conoscere, ove ne sia già informato, quali provvedimenti ha predisposto o intende predisporre per salvare un materiale prezioso ed unico per la storia non solo del nostro paese, ma dell'economia europea a partire dal secolo XII.

SAPORI.

Al Ministro della difesa, per conoscere il motivo per cui circa cinquecento sergenti maggiori di carriera con anzianità decorrente dal 1937 ancora non sono stati promossi al grado superiore.

ROMANO Antonio.

Al Ministro delle poste e telecomunicazioni, per sapere il motivo per cui ancora non si istituisce il servizio telefonico per i Comuni di Centuripe, Gagliano Castelferrato, Nicosia e Catenanuova.

ROMANO Antonio.

Al Ministro della marina mercantile, per conoscere il motivo per cui non ancora è stato reso giornaliero il servizio di vaporetto che congiunge Lipari a Milazzo per evitare che le isole Eolie rimangano per due giorni della settimana senza posta e senza possibilità di accedere all'isola madre cioè la Sicilia.

ROMANO Antonio.

Al Ministro dei lavori pubblici, per sapere se sia a conoscenza delle condizioni di disagio in cui si trova la popolazione scolastica di Barrafranca, ove quindici insegnanti si alternano in sole cinque aule antigieniche ed in in pessime condizioni.

ROMANO Antonio.

Al Ministro delle finanze, per conoscere quali disposizioni siano state impartite in seguito alle lagnanze dei pescatori del Ragusano i quali pagano l'imposta di consumo anche per il pesce destinato al consumo giornaliero delle rispettive famiglie.

ROMANO Antonio.

Al Ministro dei lavori pubblici, per sapere se sia a conoscenza delle gravi condizioni di disagio, sia dal punto di vista alimentare che dal punto di vista igienico, in cui vive la popolazione del Comune di Santo Stefano di Camastra per la mancanza di un acquedotto sufficiente per un grosso centro.

ROMANO Antonio.

Al Ministro dei lavori pubblici, per sapere se sia a conoscenza dei gravi danni causati da una frana all'abitato del Comune di Valguernera ed in maniera più grave ai quar-

tieri di Spirito Santo, Sant'Anna e Via Manzoni ove sono rimaste lesionate numerose case nonchè le chiese di Sant'Antonio e di Sant'Anna; e per sapere altresì i provvedimenti che si intendono adottare.

ROMANO Antonio.

Al Ministro delle poste e telecomunicazioni, per conoscere il motivo per cui non viene istituito il servizio telefonico tra Lipari e la popolatissima borgata di Pianoconte, che dista dal centro sei chilometri, per cui il procaccia postale per cinque giorni la settimana non ha altre possibilità di comunicare con Lipari ove risiede il medico condotto, cui sono affidati anche gli infermi di Pianoconte.

ROMANO Antonio.

Al Ministro dell'industria e del commercio, per sapere se è vero e per quali motivi il Ministro ed il Sottosegretario dell'industria abbiano ritenuto di scavalcare tutto un programma di governo ed i bisogni di cento città marinare d'Italia, che sulle rocce costiere della penisola ostentano al sole miseria e fame, per autorizzare i più vasti impianti di raffinazione di petrolio nella propria regione, adagiandosi su relitti di disposizioni totalitarie, e dimenticando che oggi vi è un Governo democratico ed un Parlamento; togliendo così alle singole regioni marinare ogni spiraglio di vita, per concentrare ogni attività industriale in Lombardia.

Come al solito, si sottraggono i terreni fertili della pianura padana al grano, e si rispettano le aride rocce del sud per la ginestra.

MAGLI.

Ai Ministri del tesoro e dell'Africa italiana, per sapere la ragione per cui sono state sospese le liquidazioni dei danni di guerra ai profughi delle ex Colonie italiane.

MENGHI.

Al Ministro di grazia e giustizia, per conoscere i motivi che hanno fino ad ora ritardato la definizione dei processi intentati contro alcuni dirigenti di Amministrazioni municipali della provincia di Roma, imputati da vari anni di gravi reati comuni, per cui hanno perduto completamente la fiducia delle popolazioni da essi amministrate.

MENGHI.

Al Ministro della difesa, per conoscere quanto vi sia di vero circa le voci correnti in Castellammare di Stabia, per le quali con insistenza si assume che la Corderia — antica e gloriosa industria di Stato della Marina militare — sarà ceduta all'industria privata.

Tali voci hanno diffuso un giustificato allarme in tutto l'ambiente operaio ed impiegatizio della Corderia.

ADINOLFI.

Ai Ministri delle finanze e dell'agricoltura, per sapere se non ritengano che vada respinta la proposta di alcune Camere di commercio piemontesi tendenti alla unificazione delle aliquote di imposta di consumo sui vini comuni e i vini fini — proposta contraria al canone della proporzionalità delle imposizioni al valore, alle agevolezze finora applicate a favore dei vini di massa e, comunque, nociva agli interessi delle regioni — come quella pugliese — che hanno una percentuale elevatissima di produzione di tali vini.

JANNUZZI.

Ai Ministri dell'agricoltura e dell'industria e commercio, per sapere se sia a loro conoscenza che in alcune zone dell'Italia settentrionale (e più particolarmente a Milano) si producono e si vendono vini ricavati dai fichi e dallo zucchero e quali provvedimenti intendano prendere perchè il relativo divieto sia rigorosamente osservato a tutela del commercio vinicolo specialmente delle provincie meridionali in genere e pugliesi in specie.

JANNUZZI.

Al Ministro della pubblica istruzione, sulla necessità di urgenza di più energico intervento da parte della Sopraintendenza dei monumenti per impedire le deturpazioni al paesaggio italiano a scopo di privata speculazione, e ciò in relazione alla reazione della pubblica opinione contro recenti costruzioni in via di compimento a Venezia e sulla riviera ligure.

GASPAROTTO.

Ai Ministri delle finanze e dell'agricoltura, per sapere se non credano di dover prendere urgenti provvedimenti per sollevare le durissime condizioni delle popolazioni agricole siciliane duramente colpite dalle gelate dei giorni 4, 5 e 6 marzo, che hanno irrimediabilmente distrutto le coltivazioni dei primaticci, il raccolto degli agrumi, delle mandorle, delle carrube, dei legumi e di altri prodotti.

ALDISIO.

Interrogazioni
con richiesta di risposta scritta

Al Ministro dei trasporti, per sapere in base a quali criteri sono state aumentate le tariffe della ferrovia Nord-Milano e se non ritiene che gli aumenti siano eccessivi,

D'ARAGONA.

Ai Ministri di grazia e giustizia e della difesa, per conoscere se gli stessi non ritengano saggio e doveroso atto di giustizia verso la benemerita ed esigua schiera di ufficiali di complemento tuttora in attività di servizio presso i Tribunali militari territoriali, non appartenenti *de jure* al personale civile della giustizia militare, utilizzarne le qualità tecnico-professionali assorbendoli, all'atto del congedo, tra detto personale, in conformità ed in analogia a quanto fu adottato dalle altre amministrazioni statali.

Per detti ufficiali di complemento (non più di cento), fu già preannunciato il congedo con circolare 23 settembre 1948, n. 07050144 da parte della Direzione generale personale ufficiali (presso il Ministero della Difesa-esercito) congedo che, secondo ogni previsione, dovrebbe avvenire entro il 31 dicembre 1949 sia per effetto della restrizione della giurisdizione militare portata dall'articolo 103 della Carta costituzionale, sia per la circostanza che la Procura generale militare ha disposto, nonostante tale contrazione in atto e nel breve giro di un anno, o poco più, di bandire concorsi a posti di 44 uditori giudiziari militari ed undici cancellieri militari. Detti concorsi porterebbero inevitabilmente allo sbaraglio la summenzionata categoria di ufficiali, reduci, per lo più invalidi di guerra, combattenti, ex prigionieri, per dare posto nella sfera della giustizia a giovanissimi che non hanno, in gran parte, alcuno di detti titoli.

Un tale provvedimento a loro favore potrebbe essere adottato dall'uno o dall'altro dei due Dicasteri o da entrambi, assorbendo dette unità in base ad analogo decreto del Capo provvisorio dello Stato: 28 dicembre 1947, n. 1601 « Gazzetta Ufficiale » 27 gennaio 1948, n. 21) che conferiva funzioni giudiziarie retribuite sia ai laureati in giurisprudenza, non magistrati, ai quali dal Governo Alleato erano state conferite funzioni giudiziarie che in allora ancora esercitavano; sia ai profughi giuliani ai quali non si applicarono nemmeno i limiti di età stabiliti dall'articolo 4 del decreto luogotenenziale 30 aprile 1946, n. 352.

E potrebbe altresì essere adottato analogo provvedimento per evidenti ragioni di giustizia e di equità, che ispirarono le recenti norme di cui al decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262 « Gazzetta Ufficiale » 16 aprile 1948, n. 90), per la sistemazione in ruoli speciali transitori del personale maschile e femminile avventizio presso le amministrazioni statali con appena due anni di servizio e senza limiti di età.

Quando si rifletta all'assoluta carenza di personale della giustizia ordinaria sia nell'ordine dei magistrati sia dei cancellieri e alle possibilità di contribuire a colmare le lacune specie in vista della trasformazione in atto dei Tribunali militari, la proposta in esame dovrebbe essere sollecitamente accolta rendendo così un utile servizio all'Amministrazione della giustizia e realizzandosi, oltre un doveroso riconoscimento, una forma minima di assistenza verso una benemerita schiera di professionisti esclusa da ogni atto di previdenza e di assistenza.

Nè va dimenticato un altro provvedimento che potrebbe, col beneplacito della Procura generale militare, essere adottato se non a favore della intera benemerita categoria accennata, quanto meno, per i migliori e più idonei appartenenti alla stessa.

Con gli articoli 24 e 25 del regio decreto 19 ottobre 1923, n. 2316, per coprire i posti, che in allora risultavano vacanti nel ruolo dei magistrati e per il reclutamento dei cancellieri

nei Tribunali militari vennero banditi dei concorsi per titoli tra gli ufficiali di complemento della Giustizia militare e delle altre Armi e Corpi che avevano esercitato funzioni giudiziarie o di cancelleria, rispettivamente per almeno un anno per i magistrati e sei mesi per i cancellieri e che si trovavano in servizio presso detti uffici giudiziari.

Adottare analogo provvedimento sarebbe atto di giustizia specie per quei professionisti già anziani che, essendo rimasti per oltre dieci anni in servizio e che avendo superato i limiti di età per poter partecipare ai nuovi concorsi di uditori giudiziari militari, già banditi, sarebbero all'atto del congedo buttati allo sbaraglio senza alcuna seria indennità e ciò contro ogni principio di giustizia sociale.

D'altra parte l'Amministrazione della giustizia militare ha sempre conservato un carattere di servizio civilmente ordinato e apparirebbe strano che a beneficiare di ogni provvedimento fosse il solo personale del ruolo organico, con assoluta esclusione di coloro che assolsero per anni ed anni e anche per lustri, la stessa funzione e affrontarono gli stessi rischi e responsabilità.

MOSCATELLI.

Al Ministro dell'interno, per sapere se risulta al suo Ministero che alcune Prefetture assegnano ancora sedi di segreteria di grado VI ed anche di grado V, a segretari comunali, non ancora in ruolo e non aventi precedenti servizi.

Se, parimenti, sia vero che altre Prefetture, all'uopo interpellate di ufficio, affermano di non aver posti vacanti quando invece molti posti di gradi dal V all'VIII risultano coperti da Segretari reggenti, e persino da Segretari privi di diploma di abilitazione.

PASQUINI.

Al Ministro del tesoro, premesso che i membri del Comitato di liquidazione delle pensioni di guerra si trovano in una situazione di fatto mortificante, perchè, dato il lavoro delicato e di responsabilità che essi compiono, sono retribuiti solamente con indennità di presenza di lire 250 lorde, per ogni seduta che implica oltre le quattro ore di lavoro, altrettante per l'esame delle pratiche che ciascun membro deve portare in discussione, si chiede di conoscere come intenda rimediare all'ingiusto trattamento, adeguando il compenso non solo all'importanza della funzione svolta, ma anche al grado rivestito dai membri di esso Comitato, in considerazione delle funzioni non solo amministrative, ma anche giurisdizionali.

PASQUINI.

Al Ministro del tesoro, per conoscere come intenda porre termine ai gravi inconvenienti che si verificano per i ritardi circa l'espletazione delle pratiche di pensioni privilegiate di guerra, sia dirette che indirette, ritardi dovuti non solo al numero rilevantissimo delle pratiche stesse, ma anche alla insufficienza del personale competente, nonchè alla mancanza di locali idonei per svolgere così vasta mole di pratiche, dato che attualmente gli uffici sono disclocati in vari fabbricati lontani l'uno dall'altro, senza quindi la possibilità del necessario coordinamento anche materiale.

PASQUINI.

Al Ministro della difesa, per conoscere quali le ragioni che lo hanno indotto ad emanare un recente provvedimento che eleva i limiti di età — ai fini del collocamento a riposo — pei maggiori a 52 anni; pei tenenti colonnelli a 54 anni, con validità dal 1° luglio 1947. Mentre sarebbe stato ovvio, per evidenti ragioni di giustizia distributiva, ed anche perchè trattasi di provvedimento militare che deve abbracciare un'intera classe e giammai una parte, che la validità decorresse dal 1° gennaio 1947.

Per conoscere inoltre se non creda che sia doveroso e rispondente a criteri di equità, in relazione al sopraccennato aumento dei limiti di età, promuovere, senza alcuna remora, al grado superiore tutti quegli ufficiali, che avevano maturato ed acquisito il diritto all'avanzamento e non lo poterono raggiungere per il blocco delle promozioni durante l'occupazione tedesca — promozioni che furono in seguito dimenticate dopo cessata la guerra dai Governi democratici, misconoscendosi così ingiustamente le buone, giuridiche ragioni di bene-

meriti, valorosi ufficiali che servirono fedelmente la Patria e non si piegarono alle lusinghe della dittatura.

ARMATO.

Al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere in qual modo s'intende provvedere per venire incontro ai bisogni di quei lavoratori dell'agricoltura che, lavorando saltuariamente alle dipendenze di diverse Ditte proprietarie, non sono stati mai assicurati, e quindi non hanno diritto a pensione, quando si trovano in età avanzata, carichi di acciacchi e di miseria.

LODATO.

Al Ministro dei lavori pubblici, per sapere.

1) se e quando intende, a seguito dell'ordine del giorno presentato ed illustrato dal sottoscritto nella seduta del 4 dicembre 1948 del Senato della Repubblica, in sede di discussione del disegno di legge per l'autorizzazione della spesa di lire 500 milioni pei danni causati dal terremoto del 18-23 agosto nelle Puglie, ordine del giorno accettato dalla Commissione e, come raccomandazione, dal Governo ed approvato dal Senato, presentare un nuovo disegno di legge per l'autorizzazione della spesa d'una ulteriore somma, che non dovrebbe essere inferiore ad un miliardo, secondo il suggerimento della Commissione, atta a provvedere adeguatamente alla riparazione dei gravissimi danni causati dal detto terremoto.

Lo stesso Sottosegretario, rispondendo al sottoscritto, riconosceva la gravità del disastro e l'insufficienza della somma stanziata e si augurava che « al più presto » si potesse fare « qualcosa di più concreto ed organico »;

2) se e quando intende provvedere anche in ordine ai sussidi ed ai mutui da accordare ai proprietari dei fabbricati danneggiati, per agevolarne ed accelerarne la riparazione e la ricostruzione, giusta promessa fatta in quella discussione dal Sottosegretario che si sarebbe tenuto conto della raccomandazione fattagli in tal senso;

3) se e quando l'U.N.R.R.A.-CASAS vorrà erogare la promessa somma di lire 500 milioni per la costruzione di case pei poveri senza tetto.

TAMBURRANO.

Al Ministro dei lavori pubblici, per sapere quali provvidenze intende adottare perchè sia completata la costruzione della strada rotabile San Giovanni Rotondo-Cagnano Varano, già iniziata e sospesa per ragioni belliche.

La strada in oggetto è importantissima per lo sviluppo economico e turistico della Capitanata ed in particolare del Gargano. Essa già costruita per circa undici chilometri, attraverserebbe il promontorio e congiungerebbe il popoloso comune di San Giovanni Rotondo, importante centro industriale e di attrazione turistica e mèta di incessante pellegrinaggio, all'altro popoloso comune di Cagnano Varano, centro egualmente importante di produzione ittica ed ortofrutticola.

Attraverso tale strada avrebbero breve e comodo accesso al Capoluogo gli altri pur popolosi Comuni del versante nord del Gargano, la cui cospicua produzione, prevalentemente agricola, potrebbe essere agevolmente convogliata verso i grandi centri di traffico; e d'altra parte si agevolerebbe notevolmente l'accesso alle numerose località della zona, ricche di stupende bellezze ed agli incanti impareggiabili delle marine di Rodi e di San Menaio

TAMBURRANO.

Al Ministro dell'industria e commercio, per conoscere l'esito degli accertamenti tecnici da esso Ministro preannunziati nella seduta pomeridiana del 27 ottobre 1948 del Senato della Repubblica, in risposta all'ordine del giorno presentato ed illustrato dal sottoscritto nella seduta antimeridiana dello stesso giorno, in sede di discussione del bilancio dell'industria e commercio per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1948 al 30 giugno 1949.

Con tale ordine del giorno, dal Ministro accettato come raccomandazione, si invitava il Governo a promuovere sollecitamente la creazione, accanto alla miniera « Bauxiti di Puglia » di San Giovanni Rotondo (Foggia), di uno stabilimento per la trasformazione della

bauxite in allumina, con che, eliminate le spese di trasporti a Porto Marghera ed abbassato il costo del minerale, si aumenterebbe la produzione, dando lavoro a parecchie migliaia di disoccupati, e si darebbe un concreto apporto all'auspicata industrializzazione del Mezzogiorno.

Tale problema, che il Ministro riconobbe « di non lieve importanza, che deve avere soprattutto un'impostazione di carattere tecnico », indubbiamente riveste una grande importanza nazionale, in quanto, con la soluzione di esso e stante la copiosa produzione della miniera in oggetto, si eliminerebbero, la concorrenza straniera e l'importazione del minerale, e si promuoverebbe l'esportazione dello stesso.

TAMBURRANO.

Al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro della difesa, per sapere se non si intenda interpretare con maggiore larghezza la lettera e lo spirito del decreto-legislativo 21 marzo 1947, n. 158, che prevede contributi statali per la traslazione « dei militari caduti o deceduti in seguito a ferite o malattie contratte per cause di servizio nella guerra 1940-1945 ». La esclusione dei militari caduti appartenenti alle formazioni della sedicente repubblica sociale aggrava la pena di numerose famiglie che del sacrificio dei loro, stanno espiando la colpa. D'altra parte il decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 624 ha esteso – con una formulazione generica – le facilitazioni anche alla traslazione dei civili deceduti per fatti di guerra.

Istruzioni consone al senso della presente interrogazione al Commissariato generale per le onoranze ai caduti, contribuirebbero alla distensione degli animi tra gli italiani, così divisi dalle conseguenze funeste della guerra civile.

ZELIOLI, GRAVA, TARTUFOLI.

All'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica, per sapere se non è tempo di definire la pratica riguardante l'assistente sanitaria Willer Anita, assegnata, fin dal primo settembre 1943, presso il Comune di Corsico.

LOCATELLI.

Al Ministro dei trasporti, per sapere se non creda umano e opportuno concedere ai numerosi operai e impiegati che hanno le loro famiglie nel raggio da 100 a 150 chilometri da Milano e sono muniti dell'abbonamento festivo, il diritto di usufruire dei diretti, perchè, con gli accelerati, perderebbero lunghe ore e ben poco rimarrebbero con le loro famiglie.

LOCATELLI.

PRESIDENTE. Domani giovedì 10 marzo alle ore 16 seduta pubblica col seguente ordine del giorno:

I. Interrogazioni.

II. Seguito della discussione del disegno di legge:

Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale (23).

La seduta è tolta (ore 19,45).

ALLEGATO AL RESOCONTO DELLA CLXV SEDUTA (9 MARZO 1949)

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

ALBERTI GIUSEPPE (CERMIGNANI). - *Ai Ministri dell'interno e della pubblica istruzione.* — Per conoscere le ragioni che, inesplicabilmente, ostano al rilascio da parte delle autorità di pubblica sicurezza di molte aule nello stabile già appositamente costruito in Viterbo quale sede dell'Istituto tecnico. Lo stabile deve servire attualmente anche per il liceo scientifico e il nocumento che discende da questa anormale situazione è tale che le lezioni debbono essere impartite, per alcune classi, nei corridoi, con ovvi gravi inconvenienti per l'efficacia degli insegnamenti, la disciplina e l'igiene scolastica.

RISPOSTA. — L'occupazione delle aule dell'Istituto tecnico commerciale di Viterbo fu disposta da quella Prefettura per la sistemazione di un reparto guardie di pubblica sicurezza.

Le aule occupate sono complessivamente sei.

L'attivo interessamento svolto dalla stessa Prefettura per procurare altro alloggio alle Guardie di Pubblica sicurezza è stato sinora ostacolato dalla assoluta mancanza di un qualsiasi stabile idoneo nell'abitato di Viterbo gravemente sinistrato dalla guerra.

Recentemente questo Ministero ha rinnovato direttamente vive premure a quello della difesa, perchè consenta l'alloggiamento del reparto di cui trattasi in qualcuna delle caserme di Viterbo che rappresenterebbe l'unica possibilità di disporre l'immediato sgombero dei locali scolastici.

Il Ministro
SCELBA.

BARDINI. - *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere quali sono i motivi che generano una lentezza deplorevole nei lavori per la costruzione del tronco ferroviario San Giovanni d'Asso–Asciano (Siena) della ferrovia Grosseto–Siena. Tale via di comunicazione è di estremo bisogno e rappresenta cosa di urgente e indilazionabile soluzione, considerato che, a distanza di circa cinque anni dal passaggio del fronte, le zone del senese e del grossetano non sono state riallacciate tra di loro con regolare servizio per viaggiatori e che, per la non avvenuta ripresa dei traffici ferroviari, non è possibile lo scambio delle merci e dei prodotti di tali zone.

RISPOSTA. — La linea Montepescali–Asciano, prima della guerra, era classificata di ultima categoria rispetto ai prodotti chilometrici del traffico (inferiori a lire 50.000), risultando per essa un prodotto chilometrico di lire 32.000.

Ciò non pertanto, in considerazione dell'importanza della zona da essa attraversata tra Grosseto e Siena, vennero iniziati i relativi lavori di ripristino nell'ottobre 1945.

Da quella data, anche se con qualche difficoltà, la linea è stata ripristinata e riaperta all'esercizio per tratti successivi fino a San Giovanni d'Asso e attualmente è in via di ultimazione il ripristino delle opere d'arte tra San Giovanni d'Asso e Trequanda.

Ciò che si lamenta, come è dato conoscere dalle numerose richieste che pervengono direttamente a questa Amministrazione, non è la lentezza dei lavori, il cui andamento è stato regolato dalle difficoltà incontrate, bensì il mancato inizio dei lavori di ripristino dell'ultimo tratto fra Trequanda e Asciano.

Purtroppo questo ultimo tratto è quello dove si hanno i danni di maggiore entità tanto che è prevista una spesa di ripristino di poco inferiore ai 300 milioni.

Pur essendo stati predisposti gli atti per appaltare i lavori non è ancora possibile dar corso agli appalti per la ben nota scarsità di fondi.

Per il momento si può solo assicurare che quando saranno superate le attuali difficoltà si provvederà al completamento di questa linea.

Il Ministro
CORBELLINI.

BARDINI. - *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere quali siano i propositi del Governo nei confronti della ferrovia Siena-Monte Antico e se non creda urgente ed utile ripristinare il suo funzionamento.

Tale via di comunicazione, oltre ad agevolare una ripresa commerciale nella zona Maremma-Ombrone-Valdarbia, ecc., faciliterebbe le comunicazioni Grosseto-Firenze via Siena, permettendo, a mezzo di automotrici, di coprire la distanza tra il capoluogo della Maremma e Firenze in tre ore.

RISPOSTA. — I lavori di ripristino della linea Siena-Buoncovento-Monteantico hanno subìto notevole ritardo a causa delle difficoltà finanziarie incontrate dalla Società concessionaria della ferrovia in conseguenza principalmente del fatto che il concorso dello Stato, in base alla vigente legislazione, non è commisurato alla totalità della spesa necessaria per la ricostruzione.

Sono stati di recente intensificati i lavori di sistemazione della sede e della posa del nuovo armamento e due automotrici sono in avanzata costruzione presso le Officine « O. M. ».

Non si possono fare previsioni circa la data della riattivazione dell'esercizio, ma si ritiene che se il nuovo provvedimento legislativo, già approvato dal Senato e ora in esame alla Camera dei deputati, sarà in definitiva attuato, la ultimazione della linea potrà essere accelerata, in quanto il detto provvedimento prevede, per le ferrovie, un concorso massimo dello Stato pari al totale della spesa necessaria per il corpo stradale e gli impianti fissi.

Il Ministro
CORBELLINI.

BARONTINI. - *Al Ministro della pubblica istruzione.* — A Livorno vi sono numerose insegnanti che per circa 12 anni si sono prodigate insegnando in scuole elementari per ferrovieri e postelegrafonici. Dette scuole furono parificate con convenzione del Ministero della pubblica istruzione e del Ministero delle comunicazioni.

Con odierne disposizioni emanate dal Ministero della pubblica istruzione in riferimento ai ruoli speciali transitori, vi sono ammessi gli insegnanti di tutte le scuole comprese quelle serali, mentre vi sono escluse le insegnanti di scuole parificate.

Con la presente interrogazione intendo sapere se è possibile modificare d'urgenza le predette disposizioni in modo da includere in parità di diritti le predette insegnanti di scuole parificate, in modo da correggere una palese ingiustizia che preclude a molte insegnanti la possibilità di guadagnarsi il loro pane.

Come caso particolare mi riferisco alle scuole di Villa Rosa Galambrone (Pisa).

RISPOSTA. — In merito alla richiesta dell'onorevole interrogante si osserva quanto in più occasioni già fu fatto presente in relazione ad analoghi quesiti rivolti al Ministero per il riconoscimento del servizio prestato nelle scuole sussidiate (rispettivamente, degli onorevoli D'Ambrosio, Failla, Liguori).

Tanto nel caso delle scuole parificate di cui alla interrogazione in esame quanto nel caso delle scuole sussidiate di cui alle altre citate interrogazioni, si tratta di scuole di iniziativa privata, in cui l'insegnante è nominato direttamente dall'Ente che le gestisce e non in base ad una graduatoria formata dalle Autorità scolastiche governative, mentre l'insegnante non è legato, neppure in forma tenue o larvata, con l'Amministrazione.

Nella formazione dei ruoli speciali transitori si tratta di dare un beneficio di carattere ecce-

zionale a quegli insegnanti che abbiano un periodo, sia pure limitato, di servizio, che, per le sue caratteristiche e per il rapporto che lega l'insegnante allo Stato, offra un minimo di garanzia di capacità didattica tale da tranquillizzare circa le qualità di colui a cui si concede il vantaggio di una immissione in ruolo senza preventivo esame, e consolidi un rapporto d'impiego a carattere provvisorio in altro che offra maggiori elementi di stabilità.

D'altra parte, indipendentemente dalle considerazioni accennate, sta di fatto che le operazioni per la formazione dei ruoli transitori sono, in quasi tutte le provincie della Repubblica, ultimate ed i vincitori già nominati ed immessi in servizio, motivo per cui ogni eventuale modificazione alle norme a suo tempo emanate, non si presenterebbe praticamente attuabile.

Il Ministro
GONELLA.

BASTIANETTO (TOMMASINI). - *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere quali ragioni inducano la Direzione provinciale di Venezia a non servirsi del mezzo ferroviario per far pervenire la posta a S. Donà di Piave, dopo quasi un anno di riattivazione della ferrovia; e quali provvedimenti intenda prendere per ovviare all'attuale inconveniente di vedere pacchi e sacchi di corrispondenza in balìa di mezzi automobilistici e ciclistici che servono a far arrivare la posta a quell'importante ufficio postale.

RISPOSTA. — Al riguardo le comunico che il provvedimento invocato richiede l'attuazione di un servizio procacciato con apposito automezzo per congiungere l'Ufficio Postale di S. Donà di Piave alla stazione ferroviaria, e l'impegno di una sensibile spesa a carico del bilancio, dovendosi inoltre coordinatamente stabilire la necessaria organizzazione tecnica dei servizi non solo nell'interesse dell'Ufficio di S. Donà di Piave ma anche di numerosi altri Uffici della zona: Noventa, Musile, Ceggia, Caorle, ecc. Il problema, pertanto, ha dovuto essere sottoposto ad accurato studio sia dal punto di vista tecnico che finanziario.

Essendosi, ora, definito l'accertamento dei necessari elementi, ho dato senz'altro disposizione alla Direzione provinciale p. t. di Venezia per l'attuazione del ripetuto provvedimento nel più breve tempo possibile, secondo i desideri espressi.

Il Ministro
JERVOLINO.

BERLINGUER. - *Ai Ministri di grazia e giustizia e del tesoro.* — Per conoscere se non ritengano indispensabile ed urgente disporre provvedimenti perchè siano trattenuti ancora in servizio per un anno i magistrati di ruolo e quelli richiamati, oltre i limiti di età, tenendo conto della loro sicura esperienza, dell'enorme cumulo di lavoro che esiste specialmente nelle sedi di Corte di appello e della scarsezza dei quadri che non potranno essere completati con gli elementi giovani e non ancora esperti provenienti dai nuovi concorsi.

RISPOSTA. — Informo l'onorevole interrogante che con la legge 27 dicembre 1948, n. 1520 è stata data facoltà al Ministro per la grazia e giustizia di mantenere in funzione fino al 31 dicembre 1949 - e comunque non oltre il compimento del 75° anno di età - i magistrati di grado non superiore al 5° e, in soprannumero ai ruoli e alle piante organiche, i magistrati di grado 4° e 3°. Per questi ultimi è anche previsto il richiamo in servizio.

La stessa legge dà pure facoltà al Ministro di mantenere in funzione fino al 31 dicembre 1949, e comunque non oltre il compimento del 70° anno di età, i funzionari di gruppo B delle cancellerie e segreterie giudiziarie.

p. *Il Ministro*
CASSIANI.

BERTINI. - *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere se sia vero che non si voglia adottare provvedimento alcuno, inteso a prorogare temporaneamente, oltre il 31 dicembre 1948, le funzioni dei magistrati e cancellieri che a tale data passerebbero in stato di quiescenza, e se voglia sul serio rendersi conto

che per il numero notevole di costoro (trecento magistrati e 400 cancellieri circa) minacci di restare arenato gravemente il servizio giudiziario, quando è noto a tutti, e anche al Governo, la permanente deficienza del personale, come fu posto in rilievo nella recente discussione del bilancio del Ministero della giustizia.

RISPOSTA. — Informo l'onorevole interrogante che con legge 27 dicembre 1948, n. 1520 è stata data facoltà al Ministro per la grazia e giustizia di mantenere in funzione fino al 31 dicembre 1949, e comunque non oltre il compimento del 75° anno di età, i magistrati di grado non superiore al 5° e, in soprannumero ai ruoli e alle piante organiche, i magistrati di grado 4° e 3°. Per questi ultimi è anche previsto il richiamo in servizio.

La stessa legge dà pure facoltà al Ministro di mantenere in funzione fino al 31 dicembre 1949, e comunque non oltre il compimento del 70° anno di età, i funzionari di gruppo B delle cancellerie e segreterie giudiziarie.

p *Il Ministro*
CASSIANI.

BOCCASSI. - *Al Ministero della pubblica istruzione.* — Per sapere se nei concorsi per esami e per soli titoli (generali e riservati) a cattedre negli Istituti governativi di istruzione media, classica, scientifica, magistrale e tecnica, indetti con decreto ministeriale 4 luglio 1947 (supplemento n. 1 e n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* del 14 luglio 1947), attualmente in fase di espletamento, coloro che raggiungeranno, nei modi descritti dai citati decreti, la votazione complessiva di 60/110 - fra votazione d'esame e titoli - avranno o meno diritto alla nomina, sempre nel limite del numero dei posti disponibili per ciascuna graduatoria, qualora nell'àmbito di uno stesso concorso si verificassero da parte dei vincitori rinuncie numericamente così rilevanti da non poter essere coperte dalla graduatoria suppletiva e da quella eventuale degli ex combattenti.

RISPOSTA. — Si precisa anzitutto che i punteggi dei concorsi in questione sono espressi in centesimi, e non in frazioni con denominatore 110 (come apparirebbe dal testo della interrogazione).

Si deve fare anche presente che l'eventualità cui accenna l'onorevole interrogante, che resti, cioè scoperto, dopo l'esaurimento delle graduatorie dei vincitori e delle graduatorie suppletive, un certo numero delle cattedre messe a concorso, non si presenta affatto probabile.

Comunque, in base alle norme vigenti, per i concorsi a cattedre di scuole medie, banditi con i decreti ministeriali 4 luglio 1947, ed attualmente in via di espletamento, le Commissioni giudicatrici dovranno procedere alla formazione di tre distinte graduatorie: quella dei vincitori, quella degli ex combattenti ed assimilati, e quella suppletiva.

Per quest'ultima graduatoria le Commissioni elencheranno, ai sensi dei regi decreti 18 luglio 1932, n. 1045 e 14 marzo 1938, n. 829, in numero non superiore ad un quarto di quello dei vincitori e per ordine di merito, i concorrenti che abbiano riportato una votazione complessiva non inferiore ai 60/100.

A norma dei vigenti regolamenti, la nomina in sostituzione di vincitori rinunciatari può essere conferita soltanto ai candidati i quali, avendo riportato almeno 60/100 della votazione complessiva, siano stati inclusi dalla Commissione giudicatrice nella «graduatoria suppletiva». Da questa norma d'ordine generale si è derogato soltanto per alcune categorie speciali di concorrenti (ex combattenti e perseguitati politici e razziali) per le quali è stato adottato, in via eccezionale e transitoria, il criterio dell'assunzione in ruolo dei concorrenti compresi in un'apposita graduatoria - ad esaurimento - in base al conseguimento di una votazione complessiva di almeno 60/100 (decreto legislativo 21 aprile 1947, n. 373).

Pertanto, qualora si verificassero, secondo le ipotesi dell'onorevole interrogante, da parte dei vincitori rinuncie numericamente molto rilevanti, queste potranno essere coperte soltanto dalla graduatoria suppletiva e da quella eventuale degli ex combattenti.

Il Ministro
GONELLA.

BUIZZA. - *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se non intenda pubblicare sulla «Gazzetta Ufficiale» il ruolo dei Segretari comunali e provinciali, tenuto presente che un ruolo parziale dei Segretari provinciali fu pubblicato nel 1948, mentre il ruolo dei Segretari comunali, contrariamente a quanto prescritto dalla legge comunale e provinciale, Testo Unico 3 marzo 1934, n. 383, tuttora vigente, non è più stato pubblicato da ben sette anni.

La frattura della Nazione è ormai saturata da oltre tre anni e non vi è più plausibile giustificazione perchè il provvedimento sia ulteriormente dilazionato. Si chiede l'assicurazione che almeno per il 1949 si provvederà in tempo, a norma di legge, cioè entro il prossimo marzo.

RISPOSTA. — Le ragioni che hanno impedito la pubblicazione del ruolo nazionale dei Segretari comunali e provinciali sono molteplici e principalmente sono da attribuire alle posizioni irregolari dei Segretari comunali nelle sedi in cui prestavano servizio, dovute alle eccezionali situazioni di fatto createsi in dipendenza degli eventi bellici e politici.

Tali numerosissime irregolari posizioni sono state ora in buona parte accertate e regolarizzate, superando talvolta non lievi difficoltà derivanti dalle opposizioni pervenute dalle Amministrazioni comunali alla assegnazione in sede di Segretari di ruolo - che per ragioni varie non erano da tempo in servizio - in sostituzione di incaricati talvolta sprovvisti del titolo di abilitazione prescritto.

Sono state già richieste alle Prefetture le notizie necessarie per la pubblicazione del ruolo di cui trattasi e può così affermarsi che mentre il ruolo dei Segretari comunali dei primi quattro gradi (dal I al IV), unitamente a quello dei Segretari provinciali, potrà essere pubblicato entro il prossimo mese di marzo, quello relativo ai Segretari dei quattro gradi inferiori al IV, sarà pubblicato in tempo successivo e comunque entro il primo semestre del corrente anno.

Il Ministro
SCELBA.

CASO. - *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere le ragioni che hanno fatto escludere Teano dall'elenco dei paesi sinistrati della provincia di Caserta, pur avendo sopportato distruzioni belliche di certo superiori al 40 per cento e se, in mancanza o in attesa di una tale dichiarazione, come per legge, non convenga tener conto della dolorosa realtà per concedere lavori pubblici sufficienti a sollevare la grave disoccupazione locale e a ridare fiducia ad una popolazione colpita gravemente dalla guerra e, di recente, da una notevole epidemia tifica.

RISPOSTA. — Il Comune di Teano non è stato incluso negli elenchi degli abitati di cui all'articolo 49 del decreto legislativo presidenziale 10 aprile 1947, n. 261 perchè la percentuale delle distruzioni dei vani di abitazione, verificatesi in conseguenza degli eventi bellici in relazione alla consistenza edilizia preesistente alla guerra, non raggiunge il minimo convenuto.

D'altra parte, con provvedimento legislativo di prossima emanazione, sarà abolita la distinzione esistente tra Comuni gravemente e leggermente sinistrati ai fini della concessione dei contributi statali per la ricostruzione edilizia, e tutti i proprietari che ricostruiscono i fabbricati di abitazione distrutti dalla guerra, ovunque siano siti, potranno fruire dell'aiuto dello Stato.

Il Sottosegretario di Stato
CAMANGI.

CASO. - *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere se non ritenga giusto, dal punto di vista tributario, ripristinare la concessione ai pastori armentisti - che notoriamente vivono una vita di lavoro disagiata - del 50 per cento di sconto sull'aliquota di ricchezza mobile loro assegnata.

All'interrogante risulta per cognizione diretta che i pastori impiegano principalmente lavoro più che capitale, il che darebbe la possibilità al Ministero delle finanze di qualificare, ai fini della imposta di ricchezza mobile, nella categoria C/1 anzichè in B; e sulla prima di applicare la richiesta riduzione del 50 per cento.

All'onorevole Ministro che ha già esposto al Senato le linee più equitative della riforma tributaria, non sfuggirà certo il grande riflesso sociale della concessione, che ridarà fiducia e serenità ai lavoratori delle altitudini quali sono i pastori italiani.

RISPOSTA. — In merito a quanto chiesto dall'onorevole interrogante, si ritiene opportuno far presente che la riduzione del 50 per cento dell'aliquota dell'imposta di ricchezza mobile sui redditi di categoria B riguardava soltanto gli affittuari di terreni e non gli armentisti, i quali sono stati sempre tassati con l'aliquota normale.

Il Ministero delle finanze, con circolare n. 4080 del 12 giugno 1946, ha impartito agli Uffici delle Imposte disposizioni intese a consentire il passaggio della categoria B alla categoria C/1 dei redditi derivanti dalle minori attività industriali e commerciali, nelle quali l'elemento lavoro abbia prevalenza sul capitale impiegato. Di tali disposizioni possono beneficiare anche i pastori armentisti, in quanto esercitino la loro attività con l'ausilio di non più di due dipendenti e posseggano una quantità tale di bestiame, da potersi escludere che il capitale abbia una funzione prevalente nell'esercizio della loro attività.

Il Ministro
VANONI.

CASO (BOSCO). - *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e di grazia e giustizia.* — Per conoscere le ragioni che permettono all'Opera Nazionale Combattenti di trasgredire alle vigenti disposizioni di legge per la riassunzione in servizio degli epurati per motivi politici, e se non ritengano opportuno intervenire di urgenza per restituire fiducia a coloro che attendono giustizia, ai sensi del decreto legislativo 7 febbraio 1948, n. 48, pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» n. 43 del 20 febbraio 1948.

Difatti, in base a tali disposizioni di legge, tutti gli Enti, statali e parastatali, avevano ed hanno l'obbligo di provvedere, entro due mesi, alla riassunzione in servizio del personale epurato anche per motivi sostanzialmente non politici ma ritenuti tali apparentemente.

Sono a nostra conoscenza vari casi degni della massima considerazione, tra cui quelli dei signori Silla Reale, ing. Enzo Fedi, rag. Carlo Pagnani, dott. Giulio Pennacchietti, signor Silla Carlo, rag. Guglielmo Capitelli, dott. Nello Puccini.

Un intervento degli onorevoli Ministri dell'agricoltura e della giustizia servirà indubbiamente a ristabilire il senso del rispetto alle leggi dello Stato, da parte di tutti, Enti e cittadini.

RISPOSTA. — Il decreto legislativo 7 febbraio 1948, n. 48, non contiene alcuna disposizione che si riferisca al personale «epurato per motivi *sostanzialmente* non politici ma ritenuti tali *apparentemente*» mentre una circolare 25 febbraio 1948 della Presidenza del Consiglio, dopo aver chiarito la portata ed i modi di applicazione del suddetto decreto legislativo, prende in considerazione i casi di dispensa dal servizio per motivi *sostanzialmente politici* ma simulati sotto l'apparenza di motivazioni diverse dalla politica (per esempio riduzione di personale, dimissioni di funzionari per timore del peggio, ecc.), *raccomanda* revisioni benevole delle singole situazioni.

Ciò premesso, non risulta che l'Opera Nazionale Combattenti abbia trasgredito alle citate disposizioni di legge per la riassunzione in servizio degli epurati per motivi politici.

Tutti i suoi dipendenti, infatti, in ossequio alle leggi del momento, furono invitati a compilare il noto questionario sul loro passato politico; tale questionario, previo esame del C. L. N. fu, come d'obbligo, trasmesso all'allora Alto Commissario per le sanzioni contro il fascismo, perchè decidesse quali fossero gli impiegati da deferire a procedimento epurativo; 169 furono gli impiegati così deferiti. Di essi soltanto 16 furono dispensati dal servizio: e di questi, 7 furono riammessi in seguito a proscioglimeno da parte del Consiglio di Stato.

Per tre dispensati sono tuttora pendenti ricorsi alla speciale Sezione per l'epurazione; gli altri sei fruirono tutti, a loro domanda, dei benefici del decreto n. 48 (Cesarini, Duse, Parsi, Puccini, Cioffi, Di Fraia).

Nessun altro impiegato, fra quelli licenziati dall'Opera Nazionale Combattenti, si trova nelle condizioni previste dal decreto n. 48. Tutti coloro che pretendono trovarvisi hanno ricorso al Consiglio di Stato, oppure al Capo dello Stato; il relativo giudizio è in corso e non è dato interferire nella trattazione giudiziaria della loro sorte. Tra questi figurano i nominativi segnalati dagli onorevoli interroganti (ad eccezione di Pagnani Carlo e Silla Carlo che sono sconosciuti all'Opera Nazionale Combattenti e ad eccezione del dott. Puccinelli il quale ha già beneficiato del trattamento previsto dal decreto legislativo n. 48).

La verità è che l'Opera Nazionale Combattenti ha dovuto procedere, non già per motivi di epurazione bensì per ragioni attinenti al proprio ordinamento interno, ad una sensibile riduzione di personale conseguente alla contrazione di attività che ha seguìto la perdita delle sue vaste tenute in Africa (Azienda di Olettà e Biscioftù), in Albania (Azienda di Sijack), in Istria (Azienda di Altura Pola); tanto che la situazione dell'Istituto, a tal riguardo, è riassunta dallo specchio seguente:

Aziende Direzioni e Uffici al 1° gennaio 1940	N	39
Aziende Direzioni e Uffici al 1° gennaio 1949	»	26
Personale impiegatizio al 1° gennaio 1940	»	866 impiegati
Personale impiegatizio al 1° gennaio 1949	»	586 »

Queste e non altre le ragioni obiettive che hanno indotto l'Opera Nazionale Combattento a licenziare una forte aliquota dei propri impiegati.

Il Ministro
SEGNI.

CEMMI. - *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere se non ritenga opportuno intervenire con urgenza presso i competenti Uffici perchè nelle zone di montagna le leggi fiscali siano applicate con criteri di moderazione, in quanto i sistemi attualmente in essere, incidono in modo insopportabile sulla misera economia locale.

Fa presente che, data la particolare povertà delle zone in parola, molti redditi, anche se apparentemente prodotti da capitale e lavoro, in effetti, per la schiacciante preponderanza di questo su quello, dovrebbero essere classificati tra i redditi di lavoro e quindi, in gran parte, esentati da carichi fiscali.

Per quanto concerne le imposte sul trasferimento della ricchezza, rileva che, se per la scarsità della terra coltivabile e per il lodevole amore alla stessa da parte dei montanari, i prezzi di trasferimenti sono superiori allo effettivo valore rispetto al reddito, non è giusto nè saggio perseguire tali trasferimenti con accertamenti che hanno assai spesso del vessatorio.

Osserva che questa prassi, oltre ad essere in contrasto coi principi costituzionali, contribuisce non poco allo spopolamento della montagna i cui abitanti, anzichè vedersi incoraggiati a rimanere nei loro paesi, considerano e non a torto questo infierire su di essi degli organi fiscali non solo come una palese ingiustizia, ma quasi come una strana e incomprensibile forma di punizione per la loro sobrietà e laboriosità e sono quindi portati, con moto sempre più veloce, verso la città.

RISPOSTA. — Il fenomeno dello spopolamento della montagna, dovuto a molteplici fattori, ha preoccupato e preoccupa gli organi responsabili del Governo, i quali, ognuno per la parte di propria competenza, hanno allo studio una serie di provvidenze.

Per quanto riguarda il settore tributario e cioè l'imposta sui terreni, per l'imposta di ricchezza mobile, per l'imposta di registro, si fa presente quanto segue:

L'imposta sui terreni viene applicata in base alle tariffe d'estimo catastale, nella determinazione del quale è stato tenuto conto, a suo tempo, di tutti gli elementi che influenzano il reddito. È da tener presente, inoltre, che per considerazioni di carattere sociale, relative al problema dello spopolamento della montagna, è stata concessa dal decreto legislativo 7 gennaio 1947, n. 12, l'esenzione dalle imposte erariali sui terreni e sui redditi agrari ai terreni situati ad una altitudine non inferiore ai 700 metri sul livello del mare.

Per quanto riguarda l'imposta di ricchezza mobile sono state già adottate, con la circolare 12 giugno 1946, n. 4080, disposizioni di carattere equitativo per consentire il passaggio dalla categoria B alla categoria C/1 di tutte le minori attività industriali e commerciali nelle quali il lavoro, entro determinati limiti, abbia la prevalenza sull'elemento capitale.

Si assicura, tuttavia, che in occasione della recente convocazione a Roma degli Ispettorati compartimentali delle imposte dirette, si è richiamata l'attenzione degli Uffici distrettuali sulla opportunità di applicare con sollecitudine e comprensione le norme surrichiamate, specialmente nei confronti delle aziende operanti nelle zone montane.

In merito all'imposta di registro si ritiene opportuno premettere che la stessa è sempre commisurata al valore venale che i beni medesimi hanno nel comune commercio al giorno del trasferimento, come prescritto dall'articolo 15 del regio decreto legislativo 7 agosto 1946, n. 1639. I tecnici della finanza tengono in considerazione anche i dati particolari come la giacitura, la fertilità, ecc., appunto per raggiungere il criterio più equo possibile.

L'elemento reddito, inoltre, serve come elemento sussidiario e non determinante. Nel caso dei terreni montani l'elemento reddito serve inoltre a temperare, quando occorra, i risultati raggiunti con i criteri di valutazione sopra esposti.

Nel caso che i tecnici incaricati delle valutazioni incorrano eventualmente in errori, questi possono essere eliminati in sede contenziosa dalle Commissioni amministrative, alle quali hanno diritto di ricorrere i contribuenti che ritengano non accettabili gli accertamenti loro notificati dagli uffici finanziari.

Resta, infine, da rendere noto che, su mia iniziativa, d'intesa col Ministro dell'agricoltura e foreste, è stata costituita una « Commissione per lo studio delle provvidenze a favore dell'agricoltura montana ».

La Commissione, composta di tecnici particolarmente esperti, che ha il compito di studiare quali facilitazioni fiscali e quali eventuali esenzioni si ravvisino opportune nel campo tributario in favore dell'agricoltura in parola, suggerirà inoltre un riordinamento delle provvidenze già concesse al fine di renderle efficaci e di evitarne dispersioni.

I lavori della Commissione, già da tempo iniziati, si concreteranno in uno schema di disegno di legge che sarà presentato al Consiglio dei Ministri.

Il Ministro
VANONI.

CIASCA. - *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere in qual modo egli intenda provvedere stabilmente al funzionamento della Pretura di Rionero in Vulture (Potenza), dalla quale, con provvedimento registrato alla Corte dei Conti il 1° dicembre 1948, il cancelliere in servizio - unico dei due in organico - è stato trasferito ed ha raggiunta altra sede nello stesso dicembre.

RISPOSTA. — Osservo all'onorevole interrogante che il cancelliere Grippo Guido si è dovuto trasferire d'urgenza dalla Pretura di Rionero in Vulture al Tribunale di Melfi essendo egli imputato di un grave reato che sarebbe stato commesso in Rionero in Vulture.

Assicuro che sarà provveduto subito alla sua sostituzione nonchè alla destinazione allo stesso ufficio dell'altro funzionario mancante e che nel frattempo è stato già autorizzato il Primo Presidente della Corte di appello di Potenza a provvedere al servizio mediante applicazione.

p. *Il Ministro*
CASSIANI.

GELMETTI (CONCI). - *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere quali furono le ragioni per cui venne improvvisamente soppresso il II biennio di agraria all'Università di Padova e ne venne data comunicazione tardiva dal Senato accademico, con la non ratifica della già assicurata istituzione del III anno di facoltà.

Già gli studenti del II biennio, da tre mesi, avevano effettuato l'iscrizione e pagate le tasse relative poichè il Senato accademico aveva affermato doversi considerare, il III anno di agraria, istituito in Padova, ed ora molti

studenti per le condizioni create, sia scolastiche che economiche sono impossibilitati a continuare, con trasferimento in altra sede universitaria.

A ciò aggiungiamo, cosa certo nota al Ministro della pubblica istruzione e che riguarda l'importanza della regione Veneta nel campo nazionale, dal punto di vista dell'agricoltura.

Chiediamo infine al Ministro se non crede opportuno intervenire personalmente autorizzando d'urgenza l'inizio legale del III anno di agraria presso l'Università.

RISPOSTA. — La richiesta da parte delle autorità accademiche di Padova, intesa ad ottenere la istituzione della Facoltà di agraria presso quella Università è stata, sin dal 1946, oggetto di specifico ed attento esame. Essendosi il Ministero convinto della necessità di tale istituzione, la proposta è stata portata per due volte all'esame del Consiglio Superiore della pubblica istruzione, organo tecnico, com'è noto, competente a manifestare il proprio parere in merito a siffatte iniziative, ai sensi dell'articolo 17 del Testo Unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.

Una prima volta la proposta per l'istituzione del primo biennio fu avanzata da questo Ministero nel novembre 1946.

Pronunziatasi favorevolmente la Giunta del Consiglio superiore nell'adunanza del 6 dicembre 1946, fu chiesta, come prescritto, l'adesione del Ministero del tesoro al predisposto schema di provvedimento istitutivo del biennio.

Avendo, però, il Ministero fatto presente che l'iniziativa poteva essere riesaminata, qualora Enti diversi dallo Stato assumessero *formale impegno* di provvedere integralmente alle spese occorrenti per l'*intero quadriennio dell'istituenda Facoltà*, restando così lo Stato sollevato da qualsiasi onere in ordine al funzionamento della Facoltà stessa, fu portato ciò a conoscenza dell'Università, con l'invito di approntare un nuovo piano organico e finanziario in conformità di quanto richiesto dal Tesoro.

D'altra parte, avendo l'Università stessa fornito in precedenza le assicurazioni finanziarie relative al funzionamento del primo biennio, fu da questo Ministero autorizzata, in via provvisoria, l'apertura del primo biennio dell'anno accademico 1946-47.

Ricevuti gli atti richiesti, la proposta relativa all'istituzione dell'intera Facoltà fu sottoposta, una seconda volta, al suddetto Consiglio Superiore, il quale espresse di nuovo parere favorevole nella considerazione che l'Università aveva fornito assicurazioni sui mezzi necessari per il funzionamento della Facoltà.

Nel portare a conoscenza dell'Università tale parere il Ministero fece presente la necessità che le assicurazioni date fossero concretate in una regolare convenzione tra gli Enti sovventori, senza della quale sarebbe stato inutile dar corso al provvedimento di legge istitutivo della Facoltà, anche perchè vi osta ora l'articolo 81 della Costituzione della Repubblica Italiana.

Tali atti non sono finora pervenuti dall'Università e perciò il funzionamento dei corsi suddetti non può essere che provvisorio e sarà legalizzato appena possibile.

D'altra parte, avuto riguardo alla importanza di una tale Facoltà in una Regione, eminentemente agricola, come il Veneto e con la speranza che la Facoltà stessa sia al più presto istituita formalmente, questo Ministero ha già autorizzato sin dal 21 gennaio 1949 il funzionamento del terzo anno di corso.

Si assicurano comunque, gli onorevoli interroganti che, appena perverranno gli atti richiesti all'Università, saranno svolte con la massima possibile sollecitudine, le pratiche necessarie per la legale istituzione della Facoltà.

Il Ministro
GONELLA.

LOCATELLI. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere cosa intende fare per ovviare ai molti furti che avvengono sui treni, e se non ravvisi la necessità di far vigilare da apposito personale i «bagagliai di fortuna» che sono specialmente presi di mira appunto perchè non custoditi.

RISPOSTA. — A mente del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 luglio

1947, n. 687 per la riorganizzazione dei servizi di polizia ferroviaria, è di competenza del Ministero dell'interno provvedere a mezzo degli agenti del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza a quanto occorra per prevenire o reprimere reati nell'àmbito ferroviario.

Tale compito è espletato in maniera soddisfacente: tanto è vero che i furti sono da qualche tempo sensibilmente diminuiti sia come numero che come entità.

Per quanto riguarda la vigilanza a mezzo di apposito personale dei così detti bagagliai di fortuna, la questione sarà esaminata d'intesa con detto Ministero.

Il Ministro
CORBELLINI.

LOCATELLI. – *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere se non creda opportuno raddoppiare i già scarsissimi biglietti a prezzo ridotto per pensionati; biglietti che, come si sa, risultano anche dimezzati, perché ne occorre uno per l'andata e un altro per il ritorno. Per coloro che han servito per tanti e tanti anni la pubblica Amministrazione, questa agevolazione sarebbe certamente considerata da tutti giusta e umana.

RISPOSTA. — In considerazione del bilancio deficitario delle Ferrovie dello Stato tutte le concessioni speciali di viaggio sono state, nel corso della recente riforma, riordinate in base a nuovi criteri generali restrittivi.

Alcune concessioni sono state soppresse, altre sono state ridotte nella loro applicazione. Salvo poche eccezioni le percentuali di riduzione sono state notevolmente abbassate.

Nessuna modifica invece è stata apportata ai viaggi dei pensionati dello Stato che continuano a fruire di quattro scontrini annuali di corsa semplice a tariffa ridotta n. 5.

E ciò per non aggravare le condizioni finanziarie di questa benemerita categoria.

Un'estensione delle attuali facilitazioni, considerato il numero cospicuo di pensionati dovuto soprattutto allo sfollamento operato nei Ministeri militari, avrebbe recato un notevolissimo aggravio finanziario che il bilancio delle Ferrovie, già fortemente deficitario, non è in grado di sopportare.

Il Ministro
CORBELLINI.

LUCIFERO. – *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se è a conoscenza che buona parte della frazione Gallician in Comune di Condofuri (Reggio Calabria) è minacciata da una grossa frana e quali urgenti provvedimenti intenda adottare, dato che l'interessamento richiesto in passato telegraficamente da quel Sindaco si è limitato alla visita di un incaricato del Genio civile, che avrebbe consigliato lo sgombero delle numerose abitazioni minacciate, cosa questa inattuabile per l'impossibilità di sistemazione altrove di alcune centinaia di persone che vivono nella più estrema miseria, mentre la costruzione delle opere di consolidamento sarebbe facilitata dalla presenza sul posto di mano d'opera disoccupata e del materiale necessario.

RISPOSTA. — In seguito alla constatazione da parte dell'Ufficio del Genio civile di Reggio Calabria della presenza di una grossa frana che minacciava parecchie case e l'unica strada di accesso alla frazione Galliciano in Comune di Condofuri, venne predisposto come primo provvedimento lo sgombero delle abitazioni più minacciate a garanzia della pubblica incolumità.

Data la urgente necessità di arrestare il movimento franoso il Provveditorato alle opere pubbliche di Catanzaro interessò l'Ufficio del Genio civile di Reggio Calabria a presentare apposita proposta di inclusione dell'abitato di Galliciano fra quelli da consolidare a cura e spese dello Stato.

Poichè peraltro per procedere a tale inclusione occorreva allegare alla pratica stessa apposito certificato da rilasciarsi dal Prefetto di Reggio Calabria, il Genio civile della stessa città ha potuto dare ulteriore corso alla pratica non appena pervenuto il detto certificato e cioè il 22 gennaio 1949.

Una volta compilata la perizia di massima e apprestata la relativa documentazione grafica lo stesso Ufficio del Genio civile provvederà

all'immediato inoltro di esse a questo Ministero per tramite del Provveditorato alle opere pubbliche per i provvedimenti di competenza.

Per i lavori più urgenti è stato intanto disposta apposita perizia per un importo di 9 milioni. I lavori sono stati inclusi nel programma di quelli che potranno essere finanziati nel corrente esercizio finanziario.

Quando poi sarà perfezionato il provvedimento con cui l'abitato di Galliciano sarà incluso fra quelli da consolidare a cura e spese dello Stato il finanziamento dei lavori sarà disposto, appena saranno somministrati i fondi che saranno necessari, sull'apposito capitolo relativo al consolidamento gestito dal Provveditorato alle opere pubbliche di Catanzaro.

Il Sottosegretario di Stato
CAMANGI.

LUCIFERO. - *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere per quale motivo i posti lasciati scoperti dai maestri del ruolo speciale transitorio, i quali passano nel ruolo organico in virtù dell'idoneità avuta in concorsi ad esaurimento (A 1, A 2, A 3, B 4 e B 5), non siano ricoperti da altrettanti maestri che seguono nella graduatoria del ruolo speciale transitorio e così fino ad esaurimento della graduatoria stessa.

RISPOSTA. — Per il momento nessuno dei posti assegnati ai vincitori del concorso speciale per i ruoli transitori dei maestri elementari si è reso o si renderà vacante, in quanto l'assorbimento degli idonei ai concorsi A 1, A 2 e A 3 nei ruoli organici ordinari nella misura di un quinto dei posti vacanti e di quelli dei concorsi B 4 e B 5 nella misura di un altro quinto, comincerà ad attuarsi con l'inizio dell'anno scolastico 1949-50 e ciò in base a quanto disposto da questo Ministero con ordinanza 14883/72 del 13 ottobre 1948, comma quarto.

La proposta dell'onorevole interrogante non può peraltro essere presa in considerazione in quanto, allo stato attuale della legislazione, non è prevista alcuna integrazione nel ruolo speciale transitorio dei posti che si renderanno vacanti, tanto più che la immissione nel predetto ruolo è avvenuta mediante concorso speciale la cui effettuazione ha valore *una tantum.*

Il Ministro
GONELLA.

MACRELLI. - *Ai Ministri di grazia e giustizia e del tesoro.* — Per conoscere le ragioni che hanno impedito l'adozione di un provvedimento per trattenere ancora in servizio (sia pure per un breve periodo di tempo) magistrati e funzionari di cancelleria raggiunti dai limiti di età, onde evitare che l'Amministrazione della giustizia abbia - come nella giurisdizione della Corte di Appello di Bologna - una più grave deficienza in servizio.

RISPOSTA. — Informo l'onorevole interrogante che con legge 27 dicembre 1948, n. 1520 è stata data facoltà al Ministro di grazia e giustizia di mantenere in funzione fino al 31 dicembre 1949 - e comunque non oltre il compimento del 75° anno di età - i magistrati di grado non superiore al quinto e, in soprannumero ai ruoli e alle piante organiche, i magistrati di grado 4° e 3°. Per questi ultimi è anche previsto il richiamo in servizio.

La stessa legge dà pure facoltà al Ministro di mantenere in funzione fino al 31 dicembre 1949, e comunque non oltre il compimento del 70° anno di età, i funzionari di gruppo *B* delle cancellerie e segreterie giudiziarie.

p *Il Ministro*
CASSIANI.

MACRELLI. - *Al Ministro della giustizia.* — Per sapere come intenda provvedere al disservizio creatosi nelle giurisdizioni dei tribunali di Forlì e di Ravenna, per mancanza di personale negli uffici della magistratura e della cancelleria.

RISPOSTA. — Effettivamente nei tribunali e nelle procure di Forlì e di Ravenna, nonchè nelle preture comprese nella circoscrizione dei detti tribunali non tutti i posti previsti dalla pianta organica sono coperti. I detti uffici

però, ed in particolare i due tribunali e le procure, sono in condizioni di funzionare regolarmente sia perchè le vacanze sono poche, sia perchè ad essi sono pure addetti uditori in tirocinio e – per le preture – vice pretori onorari. In alcuni dei detti uffici poi la pianta dei funzionari di cancelleria è al completo.

La situazione sopra prospettata dipende dalla nota deficienza numerica del personale e sebbene le vacanze siano state regolarmente pubblicate, nessuna domanda finora è pervenuta.

Assicuro comunque l'onorevole interrogante che saranno tenute presenti le esigenze prospettate allorquando si provvederà a conferire le funzioni agli uditori attualmente in tirocinio ed a destinare i volontari di cancelleria vincitori del concorso da poco espletato.

p *Il Ministro*
CASSIANI.

MARCHINI CAMIA. – *Ai Ministri dell'interno e dell'agricoltura e foreste.* — Per sapere se e quali provvedimenti intendano adottare a tutela degli interessi patrimoniali delle cosidelle «Comunalie» del Valtarese (Parma), e segnatamente della «Comunalia» di Pontolo (Comune di Borgotaro) e di Mariano (Comune di Valmozzola) i cui boschi, venduti da vari anni a prezzi irrisori da un Commissario prefettizio, e non ancora oggi utilizzati, dovrebbero essere invece conservati a quelle disagiate popolazioni o quanto meno ceduti con nuova valutazione di prezzo, per una elementare esigenza di equità e di giustizia.

E ciò si chiede perchè la richiesta di un intervento ministeriale, a tal fine, non è stata finora soddisfatta.

RISPOSTA. — È noto che nel 1946 le «Commissioni» costituitesi durante la lotta partigiana sollecitarono ed ottennero da parte della Prefettura lo scioglimento dell'Amministrazione commissariale ed il ripristino delle Amministrazioni autonome e che attualmente tutte le trentun Comunalie esistenti hanno un proprio Consiglio di amministrazione.

Sono da rilevare in tali gestioni vari inconvenienti per il fatto che non pochi utenti ritengono di potere agire sfruttando, liberamente e senza alcun controllo, i diritti di uso oltre i limiti di legge e per fini non sempre rispondenti al generale interesse.

Fra tali inconvenienti vanno segnalati: dissensi fra utenti di una stessa Comunalia; vertenze per confini controversi tra Comunalie contigue, vendita a trattativa privata di lotti boschivi a favore di membri del Comitato di amministrazione; aggiornamento dei prezzi di lotti boschivi per somme inferiori a quelle a suo tempo proposte dal Commissario unico; spese non indifferenti per il frequente ricorso degli amministratori all'opera di professionisti per il disbrigo delle pratiche più importanti.

Allo scopo di eliminare gli inconvenienti sopra rilevati, potrebbe esaminarsi la possibilità di riunire le trentun Comunalie in due consorzi, tenuta presente la loro ubicazione nell'appennino parmense.

Quanto alla vendita dei boschi è emerso dagli accertamenti ispettivi che durante il periodo bellico il Commissariato unico vendette all'asta pubblica numerosi lotti boschivi di proprietà delle Comunalie. L'intensificarsi delle operazioni di guerra rese impossibile il taglio di detti boschi, i quali rimasero pertanto inutilizzati o tagliati solo parzialmente. Le Ditte acquirenti furono costrette, quindi, a chiedere una adeguata proroga per poter provvedere all'esecuzione dei tagli. La proroga venne concessa, ma subordinatamente all'aggiornamento dei prezzi di vendita.

Alcuni boschi venduti nel 1942 per lire 50.000 vennero rivalutati per milioni, che gli industriali hanno poi regolarmente versato.

Le Comunalie di Pontolo e di Mariano sono le uniche che non hanno ritenuto di addivenire ad una conclusione in merito ai contratti di vendita dei boschi di loro proprietà ed hanno richiesto che i contratti stessi venissero annullati. Tali contratti non possono non ritenersi pienamente validi. Pertanto non si poteva sospenderne l'esecuzione o provocarne l'approvazione; d'altro canto, con la revisione dei prezzi, nessun danno economico sarebbe derivato agli enti stessi.

Per quanto riguarda le questioni tuttora pendenti delle Comunalie di Pontolo e di Mariano, gli accertamenti ispettivi relativi

sono stati comunicati al Prefetto per le conseguenti iniziative che potrà prendere nei limiti di legge.

Il Ministro
SCELBA.

MUSOLINO. - *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere i motivi per cui, nonostante tutte le sollecitazioni dall'interrogante fatte fin dall'epoca dell'Assemblea Costituente e cioè fin dal gennaio 1947, a favore della famiglia della vittima del fascismo prof. Richielisi Domenico da Catona (Reggio Calabria), morto nel giugno 1936 fra gli stenti di una miseria nobilmente e fieramente sopportata, dopo il suo licenziamento dall'impiego ad opera del Governo fascista, per non aver voluto prestare giuramento nella sua qualità di professore di filosofia, non siano stati ancora liquidati alla famiglia i diritti per ricostruzione di carriera e relativa maggiorazione di pensione, dalla legge vigente riconosciuti.

RISPOSTA. — Della questione segnalata dall'onorevole interrogante, questo Ministero si è subito vivamente interessato anche presso i competenti organi di controllo.

In proposito si comunica che il decreto ministeriale relativo alla riliquidazione della pensione (sulla base del decreto ministeriale di ricostruzione della carriera, il quale provvedimento era stato registrato alla Corte dei Conti il 22 agosto scorso) ha potuto essere anche esso registrato alla Corte dei Conti il 17 gennaio 1949, nonostante la complessità della relativa materia che aveva ripetutamente reso necessario il riesame del decreto in questione da parte di questa Amministrazione e degli organi di controllo.

Si provvede, pertanto, senza indugio, alla emissione del nuovo libretto di pensione e conseguentemente - con la massima urgenza - alla spedizione del libretto stesso all'Ufficio provinciale del Tesoro di Reggio Calabria per gli ulteriori adempimenti.

Il Ministro
GONELLA.

OTTANI. - *Ai Ministri dell'industria e commercio, del tesoro e delle finanze.* — Per sapere se riconoscono la necessità urgente di disciplinare con legge speciale la circolazione delle bombole per metano, che presenta inconvenienti e rischi gravi frequentemente constatati e deplorati; facendo notare che sembrano da accogliersi, perl e disposizioni da emanarsi, le concrete proposte discusse e concordate fra i rappresentanti delle categorie dei produttori, trasportatori e distributori di metano, sottoposte già da alcuni mesi ai Ministeri competenti.

RISPOSTA. — La disciplina della circolazione delle bombole per metano è stata oggetto di accurato esame da parte del Ministero della industria e commercio il quale, tempo addietro, ebbe a predisporre un apposito schema di disegno di legge diretto ad accertare lo stato di appartenenza delle bombole in uso e ad istituire, altresì, uno speciale regime giuridico per rendere possibile l'intercambiabilità delle bombole stesse.

Il citato schema di provvedimento trovasi attualmente in corso di concerto con i Ministri delle finanze, della giustizia e del tesoro avendo questi due ultimi formulato dei rilievi di carattere formale sul testo proposto.

Si assicura tuttavia che è intendimento del Ministero dell'industria e commercio di replicare con ogni urgenza alle osservazioni mosse, come sopra detto, e pertanto, se la replica di questo Ministero sarà accolta dalle Amministrazioni centrali interessate, sarà possibile determinare il necessario concerto e sottoporre così, nel più breve tempo possibile, all'esame dei competenti organi il provvedimento in parola.

Nell'esporre quanto sopra si informa che si è inteso rispondere anche per conto degli onorevoli Ministri delle finanze e del tesoro.

Il Ministro
LOMBARDO.

PAZZAGLI. - *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere se non intenda di esaminare la possibilità di ridurre le mansioni della Gestione Raggruppamenti Autocarri (G. R. A.) che, iniziata quale logico servizio sussidiario alle Ferrovie dello Stato quando queste erano

interrotte in notevoli tratti, costituisce oggi, col ripristinato servizio ferroviario, un inutile concorrente ai trasportatori privati e forse un onere superfluo per lo Stato.

RISPOSTA. — Le attività della Gestione Raggruppamenti Autocarri - G. R. A. - sono attentamente seguite dal Ministero dei trasporti e non è la prima volta che si ha occasione di rispondere ad interrogativi posti circa i compiti e l'esistenza stessa della detta Gestione.

Quello che fu nel tempo passato il compito principale della G. R. A. di sopperire alle scarse possibilità di trasporto ferroviario con una massa di autotrasporti controllati e diretti dallo Stato, si è oggi modificato, ma l'esperienza di circa tre anni e mezzo di vita ha dimostrato l'utilità dell'esistenza di una Gestione di Stato di autotrasporti, specialmente per quanto ha riferimento con la risoluzione dei problemi di trasporti su strada di specifico interesse dello Stato.

Come è noto all'onorevole interrogante, il trasporto ferroviario ha necessità di essere integrato dal trasporto su strada nella risoluzione di particolari problemi, tra i quali ad esempio il più importante è il trasporto da porta a porta. Specialmente nel campo di questi trasporti complementari delle Ferrovie si fondano i principali compiti della G. R. A., ma anche in molti altri settori fino ad oggi i servizi della G. R. A. debbono essere considerati come non solo utili ma necessari; un esempio può essere dato dai servizi resi per il trasporto delle forze dell'ordine pubblico durante i vari periodi elettorali, nonchè gli interventi, sempre per necessità di ordine pubblico, in molte altre specifiche occasioni.

Oggi le mansioni della G. R. A. sono in realtà ridotte di fronte a quelle del passato e prova ne dà la diminuzione della forza organica del personale dipendente, diminuito - dall'inizio dell'attività della gestione - di oltre un terzo, e questo perchè la G. R. A., amministrata da competenti funzionari del Ministero dei trasporti, ha saputo adeguarsi alle mutate necessità del traffico e al diverso indirizzo dei compiti da svolgere con tutta quella sollecitudine che ha permesso alla Gestione di bastare sempre con le sue entrate ai propri bisogni, senza pesare minimamente sul bilancio dello Stato avendo, al contrario, provveduto a suo tempo a versare all'Erario importanti somme costituenti i suoi utili di esercizio.

La posizione attuale della G. R. A. nel campo degli autotrasporti si presenta sostanzialmente diversa da quella che poteva sembrare non più di un anno fa. Precisamente, avendo indirizzato le proprie attività verso i compiti specifici affidati alla G. R. A. dalla legge, l'ambiente dei trasportatori privati ha iniziato a comprendere che la G. R. A. non rappresenta un inutile loro concorrente, ma un'importate azienda che per la sua figura e per le sue mansioni riuscirà a sollecitare e promuovere dal Governo la favorevole soluzione dei problemi che attualmente travagliano la categoria degli autotrasportatori. Questo è stato recentemente dimostrato dalla stipulazione di un accordo nazionale tra la G. R. A. e la Federazione italiana degli autotrasporti merci, al quale hanno aderito anche altre importanti organizzazioni sindacali e cooperativistiche della categoria, accordo che segna un primo passo verso un regime di collaborazione e di mutua assistenza per quanto riguarda le attività da svolgere nel campo dell'acquisizione dei trasporti.

Già oggi in molte parti d'Italia, quali ad esempio - per citare le più importanti - Genova e Roma, la G. R. A. e gli autotrasportatori privati lavorano di comune accordo a tutto vantaggio della categoria degli autotrasportatori, la quale ha visto mercè l'opera della G. R. A. strappare alla speculazione individualistica determinati importanti lavori che vengono svolti in regime di piena parità.

La fusione dei compiti sopra accennati riguardanti l'effettuazione dei trasporti complementari delle Ferrovie dello Stato, con l'attuale opera svolta dalla G. R. A., per raggiungere attraverso la collaborazione con gli autotrasportatori privati la risoluzione di molti problemi interessanti la categoria, può fare oggi bene sperare che possa proprio attraverso un organismo come la G. R. A. raggiungersi quella auspicata collaborazione tra strada e rotaia che risolverebbe il gravissimo e appassionante problema dei trasporti per il quale - peraltro - in tutte le Nazioni sono in

corso oggi studi ed esperimenti attraverso l'esistenza ed il funzionamento di aziende del tutto analoghe a quella cui l'onorevole interrogante si interessa.

Il Ministro
CORBELLINI.

PERSICO. - *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere quando sarà emanato il decreto più volte preannunziato, per rendere possibile la ricostruzione dei titoli di rendita distrutti in conseguenza degli eventi bellici a favore di coloro che ne possono documentare sia il legittimo possesso, sia la sopravvenuta distruzione.

RISPOSTA. - I titoli di Stato al portatore sono, in deroga alle norme di diritto comune, a completo rischio e pericolo di chi li possiede ed in nessun caso, anche di distruzione e perdita è ammesso il rilascio di duplicati o di titoli equivalenti (articolo 11 della originaria legge sul debito pubblico 10 luglio 1861, n. 94, compreso nell'articolo 46 del testo unico 17 luglio 1910, n. 536; articolo 564 del regolamento di contabilità di Stato 23 maggio 1924, n. 827).

Questa regola fu stabilita ed è stata mantenuta, sia perchè difficilmente potrebbe essere fornita la prova assoluta del possesso, della autenticità dei tioli e della loro distruzione e sia per garantire, nel modo più ampio, la libera e fiduciosa negoziazione dei titoli di credito pubblico che sarebbe evidentemente compromessa da un sistema di diffide e pubblicazioni per la procedura di ammortamento.

Peraltro siffatto principio subì un'eccezione per effetto del decreto legislativo 23 agosto 1946, n. 170, in forza del quale venne consentita la ricostituzione dei titoli anzidetti, che fossero andati distrutti, a seguito di ordine della competente autorità, presso la Banca d'Italia, ovvero presso Aziende e Istituti di credito, nonchè per effetto del decreto legge 20 agosto 1947, n. 1049, recante norme per la ricostituzione dei ti oli pubblici, andati distrutti, per evento di guerra, nell'ambito della Amministrazione finanziaria.

È ovvio che in tali circostaze lo Stato si sentisse particolarmente impegnato alla reintegrazione del danno subìto dai portatori in quanto, nel primo caso, fu esso medesimo ad ordinare la distruzione, e, nel secondo, lo Stato, oltre che debitore era anche il diretto depositario dei titoli per essergli stati affidati per talune operazioni che aveva obbligo di eseguire in dipendenza del negozio di emissione.

Queste ragioni non sussistono per giustificare l'adozione di uno specifico provvedimento per il ripristino dei titoli di Stato al portatore distrutti presso le Aziende di credito ed i privati e quindi nessuna notizia che preannunziasse la sua prossima emanazione poteva essere, come non è stata mai, diffusa a cura del Dicastero del tesoro.

È ben vero che anche la situazione dei portatori anzidetti si palesa meritevole di particolare considerazione, ma essi debbono anche un po' a se stessi imputare la sventura patita, giacchè disponevano di una misura prudenziale, facile e sicura quale è quella del tramutamento in titoli nominativi che li avrebbe preservati dal rischio di perdere il credito con la perdita del titolo e non se ne servirono.

Ciò posto, la questione del ristoro del danno di guerra rispetto alle fortune mobiliari rappresentate da titoli pubblici, la cui distruzione venne a verificarsi presso Aziende di credito e privati, deve essere ricondotta, anche per ragioni di equità, oltre che di carattere politico, giuridico e sociale, sul comune piano del risarcimento riguardante le altre categorie di beni ed è strettamente connessa con la riforma, attualmente in corso di espletamento, della legge generale 26 ottobre 1940, n. 1543.

Sulla base dei nuovi principi che vi saranno affermati, si potrà risolvere il delicato problema con i criteri ed i limiti che verranno stabiliti.

p. *Il Ministro*
MALVESTITI.

PEZZINI. - *Al Ministro di grazia e giustizia.* - Per conoscere se, quando e come intenda provvedere per rimediare alla intollerabile situazione degli uffici giudiziari nella circoscrizione del tribunale di Bergamo e, in particolare, delle

Preture, nelle quali da troppo tempo ormai si lamenta una quasi totale carenza di magistrati talchè ben cinque delle sei Preture esterne sono prive del giudice titolare, con gravissimo pregiudizio dell'Amministrazione della giustizia e dei privati interessi dei cittadini.

RISPOSTA. – Osservo al senatore Pezzini che con decreto in corso questo Ministero ha provveduto alla destinazione dei titolari nelle Preture di Almenno S. Salvatore, Clussono, Crumello del Monte, Lovere e Zogno.

Con tali provvedimenti tutti gli uffici di pretura vacanti nel circondario di Bergamo sono stati coperti.

p. *Il Ministro*
CASSIANI.

SINFORIANI (LOCATELLI). – *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere: *a*) se il maestro, che chiede il collocamento a riposo in applicazione della disposizione di cui all'articolo 10 del decreto legge 7 aprile 1948, n. 262, debba cessare dalle sue funzioni ed essere allontanata dalla scuola entro il 7 aprile 1949, provocando un cambiamento di personale alla fine dell'anno scolastico e conseguente grave disordine didattico, oppure non sia più conveniente che rimanga in servizio fino ad esami ultimati;

b) se, richiedendo il collocamento a riposo e rimanendo in servizio fino ad esami ultimati e dato che il maestro è pagato in dodicesimi per l'opera che esplica nei dieci mesi dell'anno scolastico, non gli si debbano corrispondere gli stipendi anche per le vacanze 1949, e per l'effetto fino al 30 settembre 1949 cosicchè la domanda di collocamento a riposo debba essere presentata entro il 7 aprile 1949 con decorrenza dal 1° ottobre 1949;

c) se non sembri, anche per la fatta esperienza, doveroso stabilire che l'indennità di carovita ed i miglioramenti di contingenza, corrisposti ai maestri in servizio, vengano estesi anche ai pensionati;

d) se non si ravvisi l'opportunità che la liquidazione delle pensioni sia fatta con sollecitudine e, in ogni caso, che al momento del collocamento a riposo, prima di regolare i conti, venga corrisposto un anticipo mensile in misura sufficiente;

e) se non sia il caso di corrispondere la buona uscita anche ai maestri, determinandone la decorrenza e la misura.

RISPOSTA. – È in corso di studio e di esame, con gli altri Dicasteri interessati, il quesito se l'insegnante, il quale chieda il collocamento a riposo in applicazione dell'articolo 10 del decreto legge 7 aprile 1948, n. 262, possa restare in servizio posteriormente al 6 aprile 1949, fino al termine dell'anno scolastico. Ciò stante, resta in sospeso anche il quesito di cui al punto *b*) della presente interrogazione.

La questione, di carattere generale, della eventuale estensione ai maestri elementari dell'indennità di carovita e dei miglioramenti di contingenza, rientra nella specifica competenza del Ministero del tesoro.

Circa la richiesta di cui alla lettera *d*) della interrogazione, si fa presente che le vigenti disposizioni di legge già prevedono la possibilità di liquidare agli impiegati collocati a riposo una pensione provvisoria, nel caso in cui non si possa procedere direttamente alla liquidazione della pensione definitiva per la necessità di una istruttoria.

Quanto, infine, al punto di cui alla lettera *e*) si fa presente che i maestri elementari hanno diritto – come tutti gli impiegati statali – alla indennità di buona uscita a carico della E. N. P. A. S. L'indennità è corrisposta all'atto del collocamento a riposo e la misura relativa è stabilita in rapporto al servizio prestato.

Il Ministro
GONELLA.

TARTUFOLI. – *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare per intensificare l'opera di ricupero e di neutralizzazione delle mine vaganti nel Medio Adriatico, che con frequenza penosa stanno causando danni e vittime ingenti, come è testimoniato dai due recenti infortuni per i quali un peschereccio con 7 marinai al largo di Pescara ed un altro con dodici marinai al largo di San Benedetto del Tronto

sono saltati in aria, con la morte di tutti gli equipaggi.

Il lutto e la miseria delle rispettive famiglie, l'angoscia sempre più profonda della popolazione marinara per il ripetersi di questi gravissimi episodi, l'ansia continua che tiene le unità naviganti di fronte all'immane, costante pericolo, deve imporre che provvedimenti adeguati valgano a ridurre al minimo i rischi emergenti.

Nell'intento di far conoscere quanto in proposito è atteso e consigliato dai marinai interessati, si trasmette a parte un opportuno promemoria e si resta in attesa di urgente riscontro con la segnalazione di quei provvedimenti conclusivi ed efficaci che il Ministro della difesa non può non adottare a tutela dell'ingente massa di pescatori e dei loro navigli.

RISPOSTA. – 1. Nei due recenti infortuni avvenuti in Adriatico, il primo, al largo di Pescara, non è dovuto a mina vagante, ma a mina cesoiata dal suo ormeggio da unità alleata in operazione di dragaggio in guerra, e successivamente affondata e non brillata; la mina è rimasta impigliata nella rete del motopesca e durante il salpamento della rete stessa si è verificato lo scoppio.

Per le armi in queste condizioni non esiste alcuna possibilità di localizzazione e successiva distruzione.

La Marina Italiana invece durante le operazioni di dragaggio fa brillare tutte le armi dragate, allo scopo di evitare che l'arma affondata, ma talvolta efficiente, continui a costituire un pericolo per i pescatori.

Il secondo incidente sembra dovuto a mina alla deriva a 15 miglia dalla costa jugoslava, che potrebbe essersi staccata dai campi minati (noti e segnalati), esistenti in vicinanza delle coste jugoslave. Non è comunque da escludere che il motopesca sia andato a pescare in acque più vicine alla costa jugoslava e pertanto l'incidente può essere stato causato per urto contro la mina ancorata dei campi minati suddetti.

2. Circa il promemoria allegato degli armatori di San Benedetto del Tronto si fa presente, che attualmente sono dislocate in Alto Adriatico tre unità, le quali esplicano esclusivamente il servizio di distruzione delle mine alla deriva e che tutte le unità della Marina Militare hanno l'ordine di distruggere le mine segnalate nella zona in cui esse navigano. Pertanto detto servizio non è soltanto esplicato dalla Corvetta destinata alla vigilanza sulla pesca in Adriatico.

La Marina Militare inoltre dà dei premi in danaro per l'avvistamento di mine ed ordigni di guerra, sia ancorati che alla deriva, e dei premi più forti per le mine o gavitelli rimasti impigliati nelle reti dei pescherecci. Ciò allo scopo di invogliare i naviganti a segnalare qualsiasi ordigno sospetto o riconosciuto.

Dopo l'intensa guerra di mine condotta nello scorso conflitto, l'Italia si è trovata di fronte ad un gravissimo compito per la bonifica dei suoi mari e tale compito è stato espletato dalla Marina militare realizzando dei programmi di molto superiori a quelli che logicamente le si potevano chiedere di effettuare con i mezzi a sua disposizione. La completa bonifica, come è già stato segnalato varie volte, non può essere condotta a termine prima del 1950 e sino a tale epoca i naviganti debbono, per non incorrere in evitabili rischi, attenersi strettamente alle limitazioni imposte per la navigazione.

A tale scopo è opportuno che gli armatori facciano opera di persuasione sugli equipaggi dei motopescherecci affinchè essi si attengano ad una maggiore disciplina nella condotta della navigazione. Spesso, infatti, i battelli, nella ricerca di zone più ricche di pesce, attraattraversano zone interdette alla navigazione con le reti in mare spostando mine dai campi minati conosciuti, con grave pericolo per tutti.

Il Ministro
PACCIARDI.

TIGNINO. - *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere quali provvedimenti intenda prendere onde evitare che il prefetto di Caltanissetta continui ad ostacolare il normale funzionamento della Amministrazione comunale socialista di Butera con un ostruzionismo che dà a quei cittadini l'impressione della rappresaglia e della faziosità.

Infatti il Sindaco viene periodicamente e continuamente sospeso dalle sue funzioni,

perchè tenuto periodicamente sotto la minaccia di processi subdolamente imbastiti e sempre superati dall'interessato, mentre le deliberazioni della Giunta e del Consiglio comunale attendono per lungo tempo l'approvazione prefettizia.

Si desidera sapere inoltre perchè il farmacista Rosario Roccavalle continua ad esercitare le funzioni di presidente e membro di quel civico Ospedale, malgrado il divieto della legge e i numerosi ricorsi presentati in questi ultimi tre anni.

RISPOSTA. – Si risponde comunicando quanto risulta al Ministero in merito alle sospensioni dalla carica adottate nei confronti del Sindaco di Butera, sig. Salvatore Giuliani:

1° con decreto prefettizio n. 266, in data 6 febbraio 1947, il predetto Amministratore venne sospeso dalla carica perchè citato a comparire all'udienza per il reato di calunnia in danno di Lisi Carmelo.

La sospensione venne revocata con decreto n. 530, in data 15 marzo 1947 avendo il Tribunale assolto l'imputato;

2° con decreto prefettizio 31 luglio 1948 fu sospeso nuovamente perchè citato a comparire all'udienza per rispondere del reato di abuso di ufficio di cui all'articolo 323 Codice penale;

3° con successivo decreto prefettizio del 4 gennaio scorso il Giuliani è rimasto ancora sospeso dalla carica, benchè assolto in sede di appello, per insufficienza di prove, dalla precedente imputazione, in quanto nel frattempo egli era stato rinviato a giudizio per il reato di appropriazione indebita aggravata, il cui procedimento giudiziario è tuttora in corso.

Nell'adottare i lamentati provvedimenti il Prefetto di Caltanissetta si è attenuto alle tassative disposizioni di legge (articolo 149, comma 5, testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915 n. 148).

Per quanto riguarda la seconda parte della interrogazione si fa presente che spetta agli organi del Governo regionale, come ha ritenuto il Consiglio di Stato, l'esercizio dei poteri di vigilanza e di controllo sulle opere pie con la sola esclusione della materia riguardante la erezione in ente morale, l'approvazione degli statuti e le eventuali riforme.

Il Ministro
SCELBA.

TIGNINO. – *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere quali provvedimenti ha emanato per rendere la scuola popolare veramente efficiente secondo i rilievi del Congresso nazionale tenutosi in Roma nel maggio 1948, e segnatamente:

a) se crede sul serio che un corso di cinque mesi possa portare gli analfabeti adulti ad acquisire quella istruzione base sufficiente a combattere l'analfabetismo strumentale e consistente nel programma del corso elementare inferiore;

b) se non coglie l'intima contraddizione della legge, la quale, chiamando semi-analfabeti gli alunni che debbono frequentare il corso B, sembra mettere in dubbio i risultati al quale mira il corso A;

c) se intende, sin dall'anno testè iniziatosi, elevare l'efficienza funzionale del corso A disponendo che esso venga distinto almeno in due sezioni ciascuna con maestro proprio e ciascuna con la durata di cinque mesi, anche per rendere più umano e più proficuo il lavoro dei maestri che a tale tipo di scuola sono preposti e in modo che la prima accolga gli analfabeti e la seconda sezione i semi-analfabeti (grosso modo, 2ª e 3ª elementare);

d) se non crede di ridare agli insegnanti il diritto e il dovere di scegliersi i libri più opportuni al proprio lavoro, mentre tale compito è stato in talune regioni affidato (ad esempio in Sicilia) ai Comitati provinciali per le scuole popolari.

Si osserva che tali disposizioni possono essere date telegraficamente, perchè non producono un aumento di spesa e l'anno scolastico è appena iniziato.

RISPOSTA. – *a*) L'esperienza delle scuole popolari ha dimostrato che un corso di cinque mesi d'istruzione intensiva, in classi con un numero di alunni normale, può consentire agli adulti di acquistare la elementare conoscenza dei mezzi strumentali dell'istruzione.

Nei primi due anni di funzionamento delle scuole popolari si sono infatti ottenuti risultati didattici soddisfacenti come risulta dalle relazioni degli insegnanti e dei funzionari che si sono occupati delle scuole popolari. In base alle istruzioni dei programmi emanati nel febbraio 1948, non è tuttavia prescritto che in cinque mesi debba essere svolto il programma delle tre prime classi elementari. Il maestro dovrà solo curare che ogni alunno acquisti la maggiore padronanza possibile dei mezzi alfabetici e alla fine del corso dovrà dichiarare se egli è idoneo alla 2ª, alla 3ª o alla 4ª classe elementare. Può quindi verificarsi che alcuni alunni meno dotati frequentino per più di un anno il corso A, e riescano a conseguire l'idoneità alle classi elementari superiori dopo un più lungo periodo di studi.

b) La distinzione dei corsi in A (per analfabeti puri) e B (per semi-analfabeti), che già esisteva nella legislazione e nei precedenti programmi per le scuole serali e festive, non si riferisce a un analfabetismo esclusivamente strumentale, bensì a quello spirituale, e cioè culturale e morale, che la legge 17 dicembre 1947, n. 1599, mira a sradicare. La determinazione delle scuole in tre gradi è però distinta formalmente, con le lettere alfabetiche che specificano il carattere dei corsi, Corso A, Corso B e Corso C, corrispondenti ai tre gradi d'istruzione elementare (inferiore, superiore e complementare). Non si ravvisa la contraddizione della quale si lamenta l'onorevole interrogante.

c) La proposta di distinguere il Corso tipo C in due sezioni, l'una corrispondente alla prima classe elementare e l'altra alle due successive, non è necessaria, in quanto il Ministero ha nei programmi citati, avvertito i maestri delle scuole popolari di adeguare l'insegnamento alle capacità e alle possibilità e condizioni degli allievi, ed è quindi evidente che se in una sezione prevalgono alunni analfabeti puri, il programma sarà quello corrispondente alla 1ª classe elementare, mentre se gli alunni sono già in possesso degli strumenti alfabetici, potrà essere svolto il programma proprio delle due classi successive. Tuttavia stante la notevole differenza culturale e intellettuale degli alunni delle classi popolari rispetto a quelli delle scuole elementari, è ovvio che il programma speciale per le scuole popolari non può rispondere perfettamente a quello delle scuole elementari per fanciulli e quindi è lasciata ai maestri molta autonomia nella costituzione delle sezioni e del programma da svolgere.

d) Gli insegnanti delle scuole popolari hanno il diritto di scegliere i libri di testo ritenuti adatti e nessuna disposizione del Ministero limita tale diritto.

Il Ministro
GONELLA.

ZANARDI — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere i risultati dei due concorsi in favore dei reduci:

il primo per 468 posti di applicato tecnico secondo il decreto ministeriale del 19 settembre 1946;

il secondo per 135 posti di inserviente presso l'Amministrazione delle finanze ai sensi del regio decreto-legge del 6 gennaio 1942 «Gazzetta Ufficiale» n. 27).

L'attesa degli interessati è giustificata dalla lunga ed inesplicabile lentezza; per questo il sottoscritto, interprete dei legittimi desideri di molti reduci, richiede sollecita risposta scritta.

RISPOSTA. — In merito alle domande poste dall'onorevole interrogante si ritiene opportuno far presente quanto segue:

a) alla prima domanda relativa ad un supposto concorso di 468 posti di applicato tecnico, si precisa che detto concorso è di 68 posti di applicato tecnico presso l'Azienda Monopoli di Stato e non di 468 posti.

Detto concorso, che *non* è riservato ai reduci, è stato definito ed è in corso il provvedimento relativo all'approvazione della graduatoria dei candidati che hanno superato le prove di esame;

b) alla seconda domanda relativa al concorso di n. 135 posti di inserviente presso la Amministrazione finanziaria si fa presente che con decreto ministeriale 8 aprile 1947 pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» 118 del 26 maggio 1947 vennero banditi i seguenti

quattro concorsi per titoli, riservati ai reduci, nei ruoli del personale subalterno dell'Amministrazione finanziaria, per un totale di 133 posti così ripartiti:

68 posti di inserviente nel ruolo del personale subalterno dell'Amministrazione centrale e delle Intendenze di finanza;

31 posti di inserviente nel ruolo del personale subalterno dell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette;

11 posti di inserviente nel ruolo del personale subalterno dell'Amministrazione provinciale delle Imposte di fabbricazione;

23 posti di inserviente nel ruolo del personale subalterno dell'Amministrazione provinciale del Catasto.

Il termine utile per la presentazione delle domande di ammissione ai concorsi predetti venne a scadere il 25 luglio 1947.

Il numero complessivo delle domande pervenute è stato di circa 2300.

Sono occorsi quattro mesi per la istruzione e la regolarizzazione delle domande in parola da parte dell'unica segreteria, istituita per i quattro concorsi citati, tenendo presente che i relativi lavori sono stati svolti, come normalmente avviene per tutti i concorsi, in orario straordinario.

Il Consiglio di amministrazione del personale subalterno, in funzione di Commissione giudicatrice dei concorsi anzidetti, dopo aver provveduto a stabilire i criteri di massima per la valutazione dei titoli prodotti dai concorrenti ha iniziato nel mese di gennaio 1948 i lavori relativi alla valutazione dei titoli stessi nei confronti di ciascun candidato.

I lavori predetti saranno portati a termine entro il corrente mese essendo stata a tutto oggi esaminata la posizione di 2248 concorrenti.

Entro il prossimo mese di marzo la Commissione in parola provvederà a compilare la graduatoria generale di merito dei candidati.

I lavori di espletamento dei concorsi di cui trattasi hanno proceduto e procedono con tutta la sollecitudine che è compatibile con il rilevante numero dei candidati che vi partecipano, con il particolare tipo dei concorsi (per titoli), con le difficoltà che si sono frapposte nella istruzione delle relative domande, specie in ordine ai documenti militari, ed alla regolarizzazione da parte dei candidati dei documenti presentati.

Il Ministro
VANONI.

Dott. CARLO DE ALBERTI
Direttore dell'Ufficio dei Resoconti